



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 8 del 3 Marzo 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

"AGRICOLTURA, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

RISOLUZIONE 16.02.2021, N. 9

Risoluzione n. 9/Terza Commissione del 09.02.2021 di iniziativa dei Consiglieri Smargiassi – Di Matteo – Febbo – D'Annunziis - Montepara . Ordinanza Presidente della Giunta Regionale per l'Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 – sospensione attività didattiche in presenza – estensione abbonamenti servizi di trasporto scolastico convenzionato..... 6

II COMMISSIONE

"TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE"

RISOLUZIONE 04.02.2021, N. 26

Revisione della Risoluzione consiliare di cui al Verbale n. 33/4 del 15 settembre 2020" 9

V COMMISSIONE

"SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

RISOLUZIONE 02.02.2021, N. 42

"Istituzione presso il capoluogo di Regione di un Polo Territoriale Avanzato (PTA) per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale del pubblico impiego" - 26

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

DETERMINAZIONE 18.02.2021, N. DPD019/37

Erogazione indennizzo in favore della ditta DE CIANTIS SABRINA – C.F. DCNSRN76H43A515Q - "Programma Operativo 2020-2022 – Interventi nel settore della zootecnia a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l'istituzione del regime di aiuti "De Minimis" conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale)". Codifica Univoca dell' Aiuto 0023-52159-2019 – Codice Univoco Interno dell' Aiuto I - 17190. Domanda di aiuto n. 28/2010..... 29

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

DETERMINAZIONE 23.02.2021, N. DPD025/29

Elenco Regionale Ricognitivo degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica – Provincia di L'Aquila. 31

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 26.02.2021, N. DPG019/47

Art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2020 (RIF. VERBALE CICAS DEL 28/08/2020)..... 35

SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO

DETERMINAZIONE 23.02.2021, N. DPG024/02

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Gennaio 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019)..... 39

ATTI DELLO STATO

ORDINANZE

CORTE DEI CONTI

ORDINANZA 30.07.2020, N. 41 – N.19 REGISTRO ORDINANZE 2021 57
 ORDINANZA 30.07.2020, N. 42 – N. 20 REGISTRO ORDINANZE 2021 77
 ORDINANZA 30.07.2020, N. 47 – N. 26 REGISTRO ORDINANZE 2021133

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI SULMONA

Avviso di vendita per dismissione patrimonio immobiliare disponibile.....151

SNAM RETE GAS

DECRETO N.1/2020 - Asservimento ed occupazione temporanea con procedura ex art.22 e 52 sexies ed ex art.52 octies del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., di immobili siti nel Comune di Torino di Sangro, necessari ai lavori di Razionalizzazione Rete Casalbordino-Paglieta-Atessa. Metanodotto “Ricollegamento allacciamento Comune di Torino di Sangro (CH) DN 100 (4”) DP75 bar”. COMUNE DI TORINO DI SANGRO161

DETERMINAZIONE N. DPC025/71 del 16 febbraio 2021 - Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo Biccari DN650 (26”) DP 75 bar, richiedente Snam Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. ..165

DETERMINAZIONE N. DPE015/104 DEL 04/12/2019. Metanodotto “Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante realizzazione opere idrauliche torrente Cena - DN 500 (20”), DP 75 bar ed opere connesse” nei Comuni di Furci e San Buono (CH). DETERMINA DI ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 22 e art. 52-octies del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.).....169

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_1970744. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica aerea a 20kV in esercizio, denominata "PESCASSEROLI 2° LOTTO", in transito nel territorio dei Comuni di Civitella Alfedena (parte) e Opi Prov. AQ.174

RIF.: AUT_1970760. Piano di Resilienza 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "PESCASSEROLI - 4° LOTTO", in cavo aereo ed interrato nel Comune di Pescasseroli (AQ).....175

RIF.: AUT_2150188. Avviso relativo alla costruzione ed esercizio del nuovo quadro AT 150 kV dell'esistente Cabina Primaria denominata "CP Roccaraso" sita nel Comune di Roccaraso (AQ).....176

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

"AGRICOLTURA, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

RISOLUZIONE 16.02.2021, N. 9

Risoluzione n. 9/Terza Commissione del 09.02.2021 di iniziativa dei Consiglieri Smargiassi – Di Matteo – Febbo –D’Annuntiiis - Montepara . Ordinanza Presidente della Giunta Regionale per l’Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 – sospensione attività didattiche in presenza – estensione abbonamenti servizi di trasporto scolastico convenzionato.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

III COMMISSIONE

"Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 febbraio 2021

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Antonio Di Gianvittorio

	ASSENTI		ASSENTI
<i>DI MATTEO Emiliano</i> <i>Presidente</i>		<i>SMARGIASSI Pietro</i>	
<i>MONTEPARA Fabrizio</i>		<i>FEDELE Giorgio</i> <i>Vice Presidente</i>	
<i>DI GIANVITTORIO Antonio</i> <i>Cons. Segr.</i>		<i>CIPOLLETTI Marco</i>	
<i>BOCCHINO Sabrina</i>		<i>DI BENEDETTO Americo</i>	
<i>FEBBO Mauro</i>		<i>PEPE Dino</i>	
<i>TESTA Guerino</i>		<i>PIETRUCCHI Pierpaolo</i>	
<i>SANTANGELO Roberto</i>		<i>SCOCCIA Marianna</i>	X

Sono altresì pervenute deleghe: Il Consigliere Di Gianvittorio delega per parte della seduta il Consigliere Montepara

RISOLUZIONE N. 9/Terza Commissione

OGGETTO: Risoluzione n. 9/Terza Commissione del 09.02.2021 di iniziativa dei Consiglieri Smargiassi – Di Matteo – Febbo –D’Annuntiiis - Montepara . Ordinanza Presidente della Giunta Regionale per l’Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 – sospensione attività didattiche in presenza – estensione abbonamenti servizi di trasporto scolastico convenzionato.

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la Risoluzione n. 9 Prot. n. 1295 del 09.02.2021 a firma dei Consiglieri Smargiassi – Di

Matteo – Febbo – D’Annunziis - Montepara, recante: “*Ordinanza Presidente della Giunta Regionale per l’Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 – sospensione attività didattiche in presenza – estensione abbonamenti servizi di trasporto scolastico convenzionato*”.

Udita l’illustrazione del proponente.

Visto l’Art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

all’unanimità dei Consiglieri presenti: (Voti 21)

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo (7), Montepara (1), Di Gianvittorio (1), Bocchino (1), Febbo (3), Cipolletti (2), Fedele (2), Smargiassi (Voti 3), Di Benedetto (Voti 1).

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive

Premesso che:

- con ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale;
- il citato provvedimento, volto ad arginare il diffondersi del virus Covid Sars 19, ripete quanto già accaduto su tutto il territorio regionale nei mesi del 2020 in cui la pandemia aveva obbligato, giustamente, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado favorendo la didattica a distanza;
- pur ritenendo il provvedimento in oggetto giusto, tempestivo e necessario, l’interruzione delle attività didattiche nei plessi scolastici comporta da parte di alcuni esercenti il trasporto pubblico locale l’interruzione delle corse di trasporto scolastico convenzionato da e per i comuni dell’entroterra con cui viene garantito il trasporto dei ragazzi nelle scuole presenti nei comuni in cui si trovano le sedi didattiche.

Considerato che:

- al fine di usufruire del trasporto verso i plessi scolastici diverse famiglie hanno contratto con le società del trasporto pubblico locale titoli di viaggio mensili per il mese di febbraio 2021 che saranno, evidentemente, goduti solo parzialmente per le ragioni sopra

richiamate;

- la Giunta regionale ha già provveduto, per la prima fase, ai ristori per gli abbonamenti non utilizzati attraverso proroghe, voucher e in alcuni casi rimborsi;
- situazione ancor più grave per quanto attiene gli abbonamenti annuali riferiti al 2020 in cui la fruizione è stata fortemente ridotta per i mesi di lockdown totale ed in quelli in cui nei quali vi è stato il ricorso alla dad;
- trattandosi di provvedimenti di carattere regionale, gli esercenti non contemplano misure di recupero degli abbonamenti per i periodi non goduti;
- molte famiglie hanno richiesto, senza successo, di ottenere un rimborso o quantomeno l'estensione dell'abbonamento per i periodi di chiusura dell'attività didattica in sede.

Per tutto quanto sopra

SI IMPEGNA

il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta Regionale preposto:

- 1) ad interloquire con i vertici delle società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale interessate affinché provvedano ad estendere la durata degli titoli mensili non goduti nel corrente mese di febbraio 2021 da parte dei sottoscrittori, causa interruzione del servizio di trasporto scolastico convenzionato a fronte dei provvedimenti regionali emessi per la sospensione dell'attività didattica in presenza;
- 2) ad autorizzare le società di servizio di trasporto pubblico locale ad emettere dei voucher in favore dei possessori di titoli di viaggio annuali, riferiti all'anno 2020, di valore pari al costo dell'abbonamento mensile per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 in cui i servizi di trasporto scolastico convenzionato non sono stati erogati essendo stata disposta la didattica a distanza;
- 3) a fronte di quanto al precedente punto 2, prevedere i necessari stanziamenti per ristorare gli esercenti il servizio del trasporto pubblico locale, ricorrendo alle somme impegnate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per dette evenienze passive.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to Antonio Di Gianvittorio

IL PRESIDENTE

F.to Emiliano Di Matteo

II COMMISSIONE
"TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE"

RISOLUZIONE 04.02.2021, N. 26

Revisione della Risoluzione consiliare di cui al Verbale n. 33/4 del 15 settembre 2020".

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

II COMMISSIONE
"Territorio, Ambiente e Infrastrutture"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2021

Presidente: Manuele Marcovecchio
Consigliere Segretario: Luca De Renzis.

	ASS.		ASS.
<i>BLASIOLI Antonio</i>		<i>MARCOVECCHIO Manuele</i>	
<i>CIPOLLETTI Marco</i>		<i>QUAGLIERI Mario</i>	
<i>D'ANNUNTIIS Umberto</i>		<i>SANTANGELO Roberto</i>	X
<i>D'INCECCO Vincenzo</i>	X	<i>SCOCCIA Marianna</i>	X
<i>DE RENZIS Luca</i>		<i>STELLA Barbara</i>	
<i>DI BENEDETTO Americo</i>		<i>PIETRUCCI</i>	
<i>DI MATTEO Emiliano</i>			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Marcovecchio più delega D'Incecco, Di Matteo più delega De Renzis.

RISOLUZIONE N 26/Seconda Commissione

OGGETTO: "Revisione della Risoluzione consiliare di cui al Verbale n. 33/4 del 15 settembre 2020"

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 26 del 4 febbraio 2021 a firma dei Cons. Angelosante, Quagliari e La Porta recante "Revisione della Risoluzione consiliare di cui al Verbale n. 33/4 del 15 settembre 2020"

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega D'Incecco, Di Matteo, De Renzis, D'Annunziis e Quagliari.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione del Consiglio regionale recante "Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino" di cui al Verbale n. 33/4 del 15 settembre 2020, pubblicata sul BURAT n. 38 ordinario del 30/09/2020;

CONSIDERATI i contenuti della risoluzione richiamata, esaminati alla luce dell'attuale avanzamento tecnico amministrativo del procedimento;

PREMESSO CHE:

- nella parte motiva della risoluzione viene ricostruito analiticamente e sequenzialmente l'iter procedurale instauratosi in attuazione delle disposizioni contenute nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 605/2010, n. 641/2010 e n. 94/2012, volte ad affrontare in maniera onnicomprensiva la problematica della gestione sostenibile della risorsa idrica fucense (sotto l'aspetto degli impieghi civili, industriali ed irrigui);
- la risoluzione analizza il procedimento succedutosi fino alla produzione della dodicesima proposta progettuale formulata dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale (d'ora in avanti ABDAM), ovvero la proposta formulata nel luglio 2016 tesa ad accogliere le istanze modificative, proposte dagli esponenti delle associazioni di categoria agricola, al fine di pervenire ad un giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo di mitigare il rischio idraulico e le istanze presentate dagli agricoltori. In particolare si fa riferimento alle undici alternative proposte dall'ABDAM ed alla successiva sintesi tra il progetto a prevalente scopo irriguo codificato "IR11" e quello a prevalente scopo di mitigazione del rischio idraulico codificato "RI02";
- sino ad allora, non erano ancora state definite le partite di finanziamento degli interventi Masterplan e che, quindi, l'approccio per affrontare in modo combinato le problematiche afferenti all'approvvigionamento della risorsa irrigua e quelle afferenti alla mitigazione del rischio idraulico erano del tutto consone, in un'ottica programmatica;
- successivamente, nel corso dell'anno 2016, sono stati definiti gli interventi che afferiscono al Masterplan che, a fronte dello stanziamento globale, nel frattempo computato dall'ABDAM in circa 230 milioni di euro, occorrente per l'approccio integrato alla questione afferente alla gestione onnicomprensiva della risorsa idrica in ambito fucense, hanno condotto allo stanziamento di soli 50 milioni di euro da destinare alla "Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino" (Intervento codificato PSRA/52), nulla prevedendo, in maniera formale, espressa ed esplicita, in merito alla realizzazione di opere di difesa idraulica della piana del Fucino, evidenziando, a valle, la scelta programmatica operata dall'organo deliberante competente nel senso dell'esecuzione in prima battuta dell'intervento irriguo senza lasciare spazio alcuno, se non previo diverso indirizzo formale, ai diversi impieghi della somma stanziata.


CONSIDERATO CHE

- nei provvedimenti amministrativi che hanno definito i compiti e le procedure esecutive per l'attuazione degli interventi Masterplan per l'intervento PSRA/52 sono stati individuati gli enti attuatori A.R.A.P. e Consorzio di Bonifica OVEST nonché, per il coordinamento a regia dell'intervento, la struttura regionale del Dipartimento Agricoltura competente "*ratione materiae*";
- in tale contesto, preliminare alla fase operativa vera e propria, si sono disvelate una serie di problematiche per le quali la Risoluzione consiliare di cui al *VERBALE 15.09.2020, N. 33/4* non fa menzione alcuna e che constano nella coesistenza e sovrapposizione delle seguenti fattispecie:
 1. Con le deliberazioni CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 viene dato impulso esecutivo alla programmazione dell'impiego dei fondi perequativi destinati allo sviluppo ed alla coesione territoriale di cui al Programma FSC 2014-2020; in tali provvedimenti viene tra l'altro fissato il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (O.G.V) relative alle operazioni finanziate al 31 dicembre 2019, il che significa che, all'epoca dei fatti a cui ci si riferisce, vige l'obbligo di addivenire alla stipula del contratto d'appalto dei lavori oggetto di finanziamento entro lo spirare dell'anno 2019; secondo tale impostazione il superamento del limite temporale fissato avrebbe comportato il de-finanziamento dell'intervento previsto. Si precisa, per inciso, che solo successivamente, con Deliberazione n. 26 del 28 febbraio 2018, il CIPE ha procrastinato al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle OGV chiarendo, altresì, che in luogo della stipula del contratto d'appalto sia da ritenersi sufficiente, per il rispetto della nuova scadenza, l'intervenuta proposta di aggiudicazione come disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 del Codice dei contratti pubblici (ovvero la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria);
 2. A fronte dell'evidente urgenza di adempiere in tempi più che contingentati alla fase attuativa dell'Intervento Masterplan PSRA/52 "*Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino*" (a pena della perdita del finanziamento), all'epoca dei fatti, come anche allo stato attuale, correva l'obbligo di pervenire ad una progettazione esecutiva che, nel merito decisionale:
 - a. facesse tesoro del quadro conoscitivo qualitativamente elevato scaturito dagli studi preliminari condotti a cura dell'ABDAM (come ad esempio i rilievi topografici accuratissimi condotti con la tecnica "*LIDAR*" <*Light Detection and Ranging*> che hanno condotto all'elaborazione del Modello Digitale del Terreno (DTM); lo studio dell'assetto idraulico, idrogeologico e geotecnico; ecc.);
 - b. facesse i conti, contestualmente, con la mancata conclusione formale delle verifiche di conformità della prestazione svolta a cura dell'ABDAM, di competenza della Commissione di collaudo prevista dalla Convenzione in essere tra la medesima Autorità e la Regione Abruzzo;
 3. Il Consorzio di Bonifica OVEST, uno degli enti attuatori designato in ambito Masterplan, disponeva da anni di uno schema progettuale di impianto irriguo riproducibile in maniera modulare; detto schema progettuale è stato impiegato con successo su circa 3.000 Ha di territorio irriguo nell'agro fucense, situato a cavallo tra i Comuni di Avezzano e Celano e finanziato dallo Stato mediante la "*Gestione commissariale ex-Agensud*" (Progetto A. g.c. 50) e tuttora risulta regolarmente funzionante; non è ancora tecnicamente acclarato, ad oggi, se l'ipotesi formulata dal Consorzio di bonifica vertente alla replica modulare dello schema distributivo irriguo suddetto fosse compatibile con l'impianto infrastrutturale di accumulo caratterizzante l'ipotesi progettuale onnicomprensiva curata dall'ABDAM.

RISCONTRATO CHE:


- alla luce dello stato di fatto sopra rappresentato e data la limitatezza delle risorse disponibili in raffronto a quelle necessarie per addivenire ad un approccio onnicomprensivo della problematica in essere, per definire il migliore approccio ottimale ed efficace che riuscisse a contemperare le esigenze di celerità programmatica con le scelte tecniche più opportune nell'ambito dell'orientamento operativo proposto dall'ABDAM, il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC ha curato la convocazione ed il coordinamento mirato di una serie di incontri tematici informali, resi necessari per addivenire all'individuazione della migliore strategia possibile, utile a contemperare la duplice esigenza data dall'incombenza dei tempi esecutivi stringenti, così come fissati dalle deliberazioni CIPE poste alla base delle decisioni formali di finanziamento Masterplan e dalla necessità, sotto l'aspetto tecnico, di conformare il più possibile le opere da realizzare al futuro quadro evolutivo delle infrastrutture idriche ed idrauliche in corso di definizione a cura dell'ABDAM, soprattutto mediante la verifica preventiva della loro compatibilità reciproca;
- tali incontri hanno visto di volta in volta la partecipazione dei rappresentanti della struttura amministrativa della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, incaricata formalmente, *medio tempore*, dell'attuazione dell'intervenuta programmazione dell'intervento Masterplan PSRA/52, dei vertici degli enti attuatori designati ARAP e Consorzio di bonifica OVEST, degli esponenti tecnici dell'ABDAM, coadiuvati dai rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese "*BETA Studio s.r.l. – HR Wallingford Ltd*", delle associazioni di categoria

- esponenti delle istanze del comparto agricolo, dell'allora Responsabile Unico del Patto per il SUD e di esponenti politici regionali territorialmente interessati;
- le ipotesi attuative scaturite durante gli incontri attengono ad una serie di soluzioni che spaziano tra i due estremi di seguito rappresentati:
1. l'ipotesi attuativa più volte sollecitata dal Consorzio di bonifica OVEST, e supportata dalle associazioni di categoria, è quella secondo la quale, nel contesto sopra espresso, si rende sostanzialmente opportuno replicare lo schema modulare dell'impianto di Avezzano-Celano.
 - a. il vantaggio di tale proposta consiste nella celerità attuativa, sicuramente utile per l'impiego delle risorse programmate, e in un pronto raggiungimento degli obiettivi ambientali ed economici sottesi alla messa in funzione di un impianto a pressione, in grado di esperire un significativo incremento dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa irrigua, un considerevole risparmio della medesima nonché una serie di ulteriori vantaggi ambientali ed economici connessi con l'abbattimento massivo dell'uso delle motopompe agricole.
 - b. lo svantaggio principale consta nel rischio di realizzare un intervento che, come sopra accennato, potrebbe potenzialmente rilevarsi incompatibile con la più corretta attuazione dal quadro evolutivo onnicomprensivo delle infrastrutture idriche ed idrauliche in corso di definizione a cura dell'ABDAM, compromettendone in qualche modo la futura attuazione.
 2. all'estremo opposto si collocano le proposte formulate dagli esponenti dell'ABDAM e dello RTI da essa incaricato per lo studio preliminare previsto nella Convenzione con la Regione Abruzzo:
 - a. Il vantaggio principale dell'approccio ivi proposto consta nella perfetta aderenza allo schema onnicomprensivo da loro stessi elaborato.
 - b. A fronte di tale indiscusso vantaggio si manifestano questioni molto meno vantaggiose, sotto l'aspetto pragmatico dell'allocazione efficiente delle risorse disponibili quali, ad esempio la copertura solo parziale del territorio fucense con l'impianto irriguo prontamente disponibile ad esplicare gli effetti benefici attesi o anche l'allocazione ed immobilizzazione di quote consistenti del finanziamento disponibile per interventi i cui effetti ottimali possono esplicarsi solamente se completati con interventi successivi che, allo stato attuale, presentano concreti profili di aleatorietà per via della sperimentata complessità delle procedure decisionali nonché della tempistica occorrente per l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie. Tale, ad esempio, si configura un primo stralcio progettuale, con due ipotesi attuative, alternative, appositamente elaborato per l'impianto irriguo potenzialmente finanziabile con lo stanziamento disponibile di 50 milioni di euro del Masterplan: *"Progetto per la costruzione di una rete irrigua in pressione a servizio della Piana del Fucino primo lotto funzionale"* in data 16/10/2017. Il citato elaborato progettuale, consegnato dall' ABDAM con nota n. 8045 del 3/11/2017 acquisita al Prot. regionale al. n. RA0288401/17 del 13/11/2017, è stato successivamente condiviso con la struttura amministrativa regionale responsabile dell'intervento Masterplan con nota Prot. RA0033626/18 in data 06/02/2018. Nell'elaborato tecnico in parola sono formulate due ipotesi attuative di seguito schematizzate, l'una alternativa all'altra, che prese singolarmente assorbono l'intero finanziamento disponibile.



Prog. 16/10/2017 Schema dell' "IPOTESI 2" formulata nel progetto citato.

In blu sono riportati gli impianti irrigui consorziali, a pressione, attualmente in esercizio e prevalentemente alimentati da campi pozzi.



Prog. 16/10/2017 Schema dell' "IPOTESI 2" formulata nel progetto citato.

VALUTATO che per ognuna delle ipotesi alternative, considerate singolarmente, la spesa computata nel progetto, è suddivisa in due quote di circa il 50%, di cui una destinata alla realizzazione dell'impianto irriguo in senso stretto, che copre solo parzialmente il territorio agricolo fucense sprovvisto di impianto a pressione, e l'altra rivolta alla realizzazione della cassa di laminazione del fiume Giovenco, da adoperare in via provvisoria per l'accumulo di compenso dell'impianto irriguo (la cassa di laminazione prevista è localizzata a nord del Comune di San Benedetto dei Marsi per fornire, a regime, un contributo alla difesa idraulica della conca).

IN CONSIDERAZIONE di dette ipotesi, dell'ampia disamina in merito e delle varie posizioni espresse (formalmente inconciliabili), nonché alla luce dell'intervenuta Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di dilazione della tempistica esecutiva del Programma FAS 2014-2020, è stato finalmente concordato che l'ABDAM, nelle more dell'approvazione formale conclusiva dell'incarico avviato con la D.G.R. n. 641/2010, avrebbe prodotto un ulteriore stralcio di studio di fattibilità tecnico-economica atto ad imprimere un indirizzo esecutivo all'intervento Masterplan di 50 milioni di euro intitolato "Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino – PSRA/52".


TENUTO CONTO altresì che in ottemperanza all'impegno assunto in occasione della riunione tenutasi in L'Aquila il 7 giugno 2018, l'ABDAM, con nota in data 13/6/2018 Prot. 5704 acquisita al Prot. regionale al n. RA0170220 del 14/6/2018, ha trasmesso il nuovo stralcio di progetto aggiornato alla data del 12/06/2018, successivamente condiviso a

mezzo PEC con la struttura amministrativa regionale responsabile dell'intervento Masterplan e con gli enti attuatori mediante nota Prot. RA0174296/18 del 18/06/2018;

ASSUNTO che l'elaborato progettuale, come sopra acquisito, reca il titolo di "Progetto per la costruzione di una rete irrigua a pressione a servizio della Piana del Fucino";

VISTO che nel titolo di tale elaborato progettuale non figura alcun riferimento all'intera piana del Fucino, come invece programmato nel Masterplan e, coerentemente, gli elaborati tecnici prevedono:

- a fronte dei 12.500 Ha destinati a fondo agricolo nella Piana, la realizzazione di una rete di 111 km di condotte di distribuzione a servizio di 3.456 Ha concentrati all'interno del bacinetto e nell'area a nord del Canale Collettore;
- la realizzazione di una stazione di sollevamento, progettata con 6 pompe, con prevalenza di 78 m, che deve garantire una portata di 1,5 m³/s da destinarsi all'immissione nell'infrastruttura di distribuzione dell'impianto irriguo, la realizzazione della stazione di sollevamento si rende necessaria in quanto lo schema attuativo, così come congegnato, fa ricorso all'approvvigionamento della risorsa idrica che si rende disponibile a pelo libero nel canale Collettore Centrale a Borgo Ottomila; in particolare, durante la stagione irrigua, è prevista l'alimentazione del canale collettore con la risorsa idrica naturale defluente lungo l'asta del Fiume Giovenco, incrementata con l'apporto suppletivo di quella accumulata nel bacino di invaso durante stagionale invernale, che viene restituita al fiume e che, pertanto, perde la prevalenza naturale;
- la realizzazione di un Bacino di accumulo annuale ad uso irriguo della superficie complessiva: 37.10 Ha e con la capacità di invaso di 1,5 Mm³; detto bacino consta, in realtà, in una delle previste tre future casse di laminazione, di cui si farà cenno nel prosieguo della trattazione, da adibirsi temporaneamente alla funzione di accumulo a servizio dell'impianto irriguo e quindi, sostanzialmente, temporaneamente non disponibile per la funzione di difesa idraulica;



Progetto per la costruzione di una rete irrigua a pressione a servizio della Piana del Fucino

ATTESO che con nota in data 30 ottobre 2018 Prot. n. 10000, acquisita al Prot. regionale con n. RA318165 del 15 novembre 2018, l'ABDAM ha trasmesso il "Progetto di una cassa di espansione sul Fiume Giovenco a valle di Pescina, della rete irrigua in pressione e di un bacino di accumulo nella Conca di Amplero a servizio della Piana del Fucino". Il Progetto redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese "BETA Studio s.r.l. - HR Wallingford Ltd" ed aggiornato ai 14/09/2018, risulta ancora sprovvisto del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di conformità di cui alla Commissione di collaudo prevista dalla Convenzione stessa;

CONSIDERATO che quest'ultimo progetto, unitamente al progetto appena descritto sopra che si riferisce ad una prima quota parte della rete irrigua, costituisce un quadro strategico complessivo degli interventi previsti nella Piana del Fucino in quanto, ancorché non ancora formalmente accettato dall'Amministrazione regionale, dovrebbe rappresentare il "Progetto Preliminare Generale" di cui alla convenzione in essere tra la Regione Abruzzo e l'ABDAM volta alla "PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE PRIORITARIE DA REALIZZARE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ LEGATE ALL'USO E ALLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO";

OSSERVATO che Sotto l'aspetto esecutivo gli interventi ipotizzati per il completamento del "Progetto Preliminare Generale", così come riportati negli elaborati aggiornati al 14/09/2019 da ultimo forniti, prevedono la realizzazione:

- delle Casse di laminazione a valle di Pescina, che insistono prevalentemente nel territorio di San Benedetto dei Marsi; si tratta di tre sottobacini del volume complessivo di 6,5 Mm³, di cui due interconnessi tra di loro e dei quali il primo (posizionato in destra del Giovenco – lato monte) della capienza di 1,5 Mm³, da realizzarsi nell'ambito del primo stralcio attuativo dell'impianto irriguo per fungere provvisoriamente da vasca di accumulo;
- di ulteriori 264 km di rete di distribuzione, a servizio di 9.136 Ha di superficie agricola irrigua della Piana, in aggiunta ai 3.456 ha già serviti dai 111 Km di rete di distribuzione prevista all'interno del "Progetto per la costruzione di una rete irrigua in pressione a servizio della Piana del Fucino", fino a raggiungere la superficie complessiva servita prevista nel "Progetto Preliminare Generale" pari a 12.592 Ha;
- di un bacino di accumulo ubicato nella Conca di Amplero, località in Comune di Collelongo, ritenuta specificatamente necessaria per fronte ai fabbisogni delle utenze irrigue;
- del potenziamento della una stazione di sollevamento di Borgo Ottomila, mediante l'implementazione di ulteriori due elettropompe aggiuntive rispetto alle sei previste in precedenza, ed un impianto di rilancio da posizionarsi in "Loc. Arciprete" del Comune di Ortucchio, costituita da 5 elettropompe connesse con una condotta di mandata/presa ospitata in galleria, per l'alimentazione del bacino di accumulo di Amplero;





Figura 3.6 – Cassa di espansione sul f. Giovenco – estratto planimetrico.

Schema di realizzazione delle Casse di laminazione di cui Progetto aggiornato al 14/09/2018 recante il titolo di “Progetto di una cassa di espansione sul Fiume Giovenco a valle di Pescina, della rete irrigua in pressione e di un bacino di accumulo nella conca di Amplero a servizio della Piana del Fucino”.

La realizzazione del bacino in destra a monte (ovale verde) è stata inserita nel progetto del






Figura 3.2 – Estratto planimetrico della Piana del Fucino con indicazione

CONSTATATO che gli interventi sopra proposti coprono solo in parte i compiti affidati al raggruppamento temporaneo di imprese "BETA Studio s.r.l. - HR Wallingford Ltd" che, da quanto si evince dal paragrafo introduttivo degli elaborati progettuali prodotti, avrebbe dovuto riguardare, oltre alla progettazione preliminare degli interventi prioritari nel settore irriguo e agli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, anche la progettazione preliminare nel settore della captazione e distribuzione idropotabile e nel settore della depurazione e collettamento;

ATTESO che gli ultimi due settori citati non compaiono nel "Progetto Preliminare Generale" sopra descritto, anche se, soprattutto il settore della depurazione e collettamento, potrebbe contribuire concretamente agli obiettivi da ultimo fissati dall'Unione Europea con il Reg. (CE) 25-5-2020 n. 2020/743/UE recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura. Detto Regolamento, che trova applicazione diretta a decorrere dal 26 giugno 2023, a norma dell'art. 1(2) si prefigge la finalità di "...garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, promuovere l'economia circolare, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno";

VALUTATO che l'altro elemento importante e significativo che si evince dal paragrafo introduttivo degli elaborati progettuali prodotti, riguarda il percorso partecipativo e di confronto decisionale magistralmente condotto con gli stakeholder ed attuato di concerto tra la Regione Abruzzo e l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, dal quale si evince che: "è emerso che la realizzazione di una rete irrigua in pressione a servizio dell'intera piana costituisce una priorità assoluta al fine del miglioramento della gestione della risorsa idrica nella Piana del Fucino. Inoltre, sempre nell'ambito del percorso partecipativo, è emerso che la risoluzione delle criticità legate agli allagamenti che la piana periodicamente subisce si colloca, anch'essa, tra gli interessi principali dei diversi portatori d'interesse".

CONSIDERATI i problemi afferenti alla progettazione esecutiva degli interventi ipotizzati nel "Progetto Preliminare Generale":

- 1) il progetto preliminare/studio di fattibilità messo a disposizione degli Enti attuatori, commissionato dalla Giunta regionale come sopra esposto, non risulta ancora approvato dalle competenti strutture amministrative interne della Regione Abruzzo. Pertanto gli Enti attuatori, unitamente alla struttura amministrativa regionale deputata alla gestione "a regia", così come individuati in ambito Masterplan per l'attuazione dell'intervento PSRA/52, si sono trovati nella situazione di dover agire facendo riferimento ad un quadro operativo che prudenzialmente tiene conto dello schema attuativo che comunque promana ed ha l'avallo dell'ABDAM. Tale ente, infatti, figura nella duplice veste di soggetto che ha individuato la cornice dell'approccio tecnico complessivo per il governo della risorsa idrica nel Fucino nonché come organo tecnico deputato al rilascio dei pareri di competenza sulla fattibilità ambientale degli interventi da attuare;
- 2) in tale situazione di incertezza sullo stato dell'arte della Convenzione la Giunta regionale si è trovata, anche sulla scorta delle priorità scaturite dagli incontri con i portatori d'interesse locali, a dover ricercare le soluzioni più consoni in grado di coniugare la necessità di realizzare le infrastrutture irrigue a servizio dell'intera Piana del Fucino con la necessità, nient'affatto secondaria, di non precludere la realizzazione di interventi di difesa idraulica, facendo i conti con le risorse finanziarie disponibili di 50 milioni di euro;
- 3) L'accoglimento acritico della proposta attuativa ad oggi perorata nella Risoluzione consiliare di cui al *Verbale 15.09.2020, N. 33/4* avrebbe condotto ad uno stato di incertezza esecutiva che si è configurata, per un verso, sotto l'aspetto della concreta appaltabilità dei lavori, per i motivi che sono appresso evidenziati e per l'altro verso per via del percorso autorizzativo impervio che si configura per l'attuazione degli interventi previsti nel "Progetto Preliminare Generale" sopra descritto;

CONSIDERATE le problematiche inerenti la concreta appaltabilità dei lavori connessa alla gestione del materiale terroso di risulta della realizzazione della vasca di laminazione/bacino temporaneo:

- 1) Riguardo alla presente problematica occorre innanzitutto tener presente che se le ipotesi attuative fornite dall'ABDAM si concretano in elaborati progettuali a livello di "studio di fattibilità tecnico-economica" che, per poter essere attuati, hanno bisogno di essere trasfusi in progetti definitivi ed esecutivi al fine di ottenere le autorizzazioni occorrenti e renderli concretamente appaltabili;
- 2) Soffermando l'attenzione all'aspetto della gestione del materiale di risulta proveniente dalla realizzazione del bacino di accumulo in a servizio dell'impianto irriguo, destinato a regime a diventare la cassa di laminazione in dx-monte del Fiume Giovenco, si rileva quanto segue:
 - Nella versione progettuale datata 16/10/2017 è previsto un bacino di accumulo per il compenso annuale ad uso irriguo di 2 Mm³; tale operazione, da computo metrico estimativo, comporterebbe la necessità di provvedere allo scavo di sbancamento di 1,77 Mm³ nonché allo smaltimento di circa 1,34 Mm³ di materiale di scavo.
 - Nella versione stralcio 14/6/2018 che reca il titolo di "Progetto per la costruzione di una rete irrigua a pressione a servizio della Piana del Fucino" (formulata a seguito di alcuni incontri svoltisi a L'Aquila di cui si è riferito in precedenza, perorata nella Risoluzione consiliare di cui al *Verbale 15.09.2020, N. 33/4*), la vasca ipotizzata per il compenso annuale ad uso irriguo ha una conformazione differente, ovvero si scende da un volume utile per il compenso annuale di 2 Mm³ ad un volume utile di 1,5 Mm³. Il nuovo orientamento progettuale circa la nuova conformazione prevista per la vasca di monte temporanea all'impianto irriguo, intercetta il duplice obiettivo di ridurre gli oneri autorizzativi e, nel contempo, aumentare i parametri intrinseci di sicurezza dell'opera di ritenuta idraulica. Tale scelta, comunque, risulta penalizzante in termini di volumi di scavo da allontanare. Infatti a fronte della riduzione volumetrica di 0,5 Mm³ di capacità utile, dal relativo computo metrico estimativo si evince che lo scavo di sbancamento sale a circa 2,32 Mm³; per di più pare scomparire ogni riferimento sia alla ricollocazione del materiale di risulta (ad eccezione di 6.000 m³ per un rilevato stradale) e sia al piano di riutilizzo/smaltimento del materiale medesimo.
 - Il "Progetto Preliminare Generale" prevede altri interventi di scavo, con reimpiego solo parziale del materiale terroso e roccioso scavato in occasione: della costruzione dei manufatti in c.a. della cassa di espansione; della realizzazione del bacino di accumulo nella Conca di Amplero e della realizzazione della galleria di

alloggiamento della condotta di mandata/presa. Tali ulteriori interventi fanno levitare il materiale in esubero a 2.67 Mm³ da gestire, come si evince dall'apposito elaborato progettuale che testualmente riporta: *"Sulla base delle quantità sopra elencate il materiale in esubero da allontanare dal cantiere è stimato in circa 2.67 Mm³. Tale materiale si prevede venga ceduto all'Impresa Esecutrice dei Lavori che si dovrà impegnare a reimpiegarlo in ottemperanza al Piano di Utilizzo che dovrà essere redatto nelle successive fasi progettuali e aggiornato all'oggiudicazione dei lavori"*.

- 3) Secondo le previsioni progettuali, quindi, il materiale di risulta sarebbe oggetto di trasporto all'esterno del cantiere, per rimanere nella disponibilità dell'impresa esecutrice che ne deve disporre in ottemperanza ad un piano di riutilizzo, al di là da venire, a fronte di un compenso unitario computato da analisi prezzi in € 0,20/m³. A parere degli Enti attuatori, difficilmente smentibile con tesi contrarie, tale aspetto rappresenta un fattore estremamente critico, in considerazione della mole del materiale da gestire, delle sue caratteristiche qualitative intrinseche, che lo rendono difficilmente riallocabile per ottenerne una remunerazione compensativa, nonché della improbabile propensione della ditta esecutrice ad accollarsi la gestione di detto materiale senza un congruo compenso. Ciò comporta una innegabile difficoltà:
- nella redazione del piano di gestione previsto dal D.P.R. 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;*
 - nell'iter autorizzativo all'esecuzione del piano di gestione;
 - nell'individuare la ditta appaltatrice disposta ad accollarsi il materiale di scavo di qualità non adatta al reimpiego in ambiti terzi, e che lascia presagire la necessità, in sede attuativa, di *"distarre"* altre risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione della rete irrigua per destinarle al compenso per lo smaltimento del materiale terroso di risulta.

CONSIDERATE, inoltre, le altre problematiche inerenti del percorso autorizzativo:

- 1) l'esecuzione degli interventi successivi, che conducono all'attuazione di quanto previsto nel *"Progetto Preliminare Generale"*, implicano la realizzazione del serbatoio di accumulo ubicato nella Conca di Amplero, località in Comune di Colledara, ritenuta specificatamente necessaria per fronte al fabbisogno delle utenze irrigue e *"sine qua non"* perde di ogni significato la realizzazione degli ulteriori 264 Km di rete irrigua previsti per l'estensione del servizio idrico a pressione nei 9.136 Ha di superficie agricola che rimangono sguarniti dopo la prima fase attuativa. A tal proposito occorre rilevare che negli stessi elaborati del Progetto reso disponibile dall'ABDAM sono riportati elementi di incertezza sulla effettiva compatibilità archeologica dell'area di insidenza della vasca di accumulo di Amplero. Richiamato in parte il paragrafo 4.5 *"Sistema paesaggistico e archeologico"* dell'elaborato n. 2 *"Studio di prefattibilità ambientale"* che in merito recita:

"L'intera area è riconosciuta come sito archeologico della Regione Abruzzo e come tale presente un rischio elevato.

Per l'area della Piana del Fucino, questo inquadramento, preliminare e propedeutico a una futura stesura della Valutazione del Rischio Archeologico, ha come finalità una prima verifica degli elementi di natura archeologica presenti sul territorio del Fucino, che possono rappresentare delle "criticità" in fase di realizzazione del progetto relativo alla costruzione di una rete irrigua in pressione a servizio della Piana.

L'indagine, non avendo previsto una verifica puntuale (survey) dei singoli elementi archeologici noti o individuabili sul campo, si limita ad evidenziare innanzitutto una generale e diffusa presenza di ritrovamenti e siti archeologici sparsi in maniera piuttosto omogenea su tutti i terrazzi lacustri circostanti l'alveo del lago. Lungo la sponda sud, dove le montagne sono a diretto contatto con le sponde del lago prosciugato, permane una certa densità di elementi archeologici, riferibili soprattutto ad epoca pre e protostorica".

- 2) che anche alcune associazioni ambientaliste hanno manifestato forti perplessità attuative, sia nei confronti della realizzazione del serbatoio di Amplero e sia, nei confronti dell'intervento così come ipotizzato dall'ARAP a valle della D.G.R. n. 498 in data 14 agosto 2019.

ATTESO che la Giunta regionale:

- 1) pur chiamata ad operare nel quadro di incertezza sopra evidenziato, è pervenuta alla decisione di adottare l'indirizzo operativo di cui alla D.G.R. n. 498/2019 recante *"D.G.R. 25.06.2016 n. 402 Masterplan Abruzzo Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del -patto per l'Abruzzo - ed individuazione del Responsabile*

Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di indirizzo sulla gestione dell'intervento Progetto PSRA/52 Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino".

- 2) optava di fornire indirizzi operativi che rimangono sempre e comunque prudenzialmente nell'alveo del quadro di riferimento complessivo previsto dal "Progetto Preliminare Generale". Pertanto è assolutamente fuori luogo la locuzione adoperata nella Risoluzione consiliare n. 33/4 nella parte in cui si attribuisce alla Giunta regionale di aver emanato nei confronti degli enti attuatori il diktat di "un indirizzo volto a stravolgere" il progetto stralcio curato dall'ABDAM o, addirittura, a "cancellare il bacino di accumulo/cassa di espansione posto a valle dell'abitato di Pescina, nel Comune di San Benedetto dei Marsi";
- 3) faceva emergere, al contrario, che i cardini intorno a cui è fissato il provvedimento afferiscono alla opportunità di assecondare gli indirizzi prioritari più volte espressi dalla collettività, all'opportunità di conseguire pienamente gli inimitabili benefici ambientali, in termini di risparmio idrico ed energetico per la gestione irrigua del Fucino e di riduzione dell'inquinamento atmosferico legato alla dismissione dell'uso delle pompe agricole nonché a garantire la compatibilità dei lavori da programmare con lo schema ottimale della gestione della risorsa idrica complessiva dell'area interessata come proposta alla competente Autorità di Distretto;
- 4) per l'ultimo scopo prefissato, provvedeva, contestualmente, ad impegnarsi a destinare quota parte delle economie per il finanziamento della progettazione esecutiva dell'intervento previsto nel "Progetto Preliminare Generale" fornito dall'ABDAM.
- 5) riconfermava l'atto di indirizzo nel senso di non stravolgere affatto le indicazioni provenienti dagli organi tecnici ed istituzionali maggiormente qualificati, ma limitandosi soltanto a posticipare la progettazione esecutiva e la realizzazione di altre opere aventi finalità di accumulo della risorsa idrica e/o di laminazione delle portate del Fiume Giovenco.

VALUTATO che nel merito delle problematiche sollevate nella Risoluzione consiliare n. 33/4, in ordine alla scarsità della risorsa idrica defluente nel Fiume Giovenco da destinarsi all'alimentazione dell'impianto irriguo concepito sulla base dei nuovi indirizzi operativi, si osserva che la proposta formulata dall'ARAP fa leva sullo studio idrologico appositamente condotto dal raggruppamento temporaneo di imprese "BETA Studio s.r.l. - HR Wallingford Ltd" e posto alla base del "Progetto Preliminare Generale" acquisito al Prot. regionale al n. RA318165 del 15/11/2018. Detto studio coincide esattamente con quello posto alla base dell'intervento perorato nella medesima Risoluzione consiliare, quindi non ha alcun senso minarne la credibilità per ragioni che esulano dall'aspetto esclusivamente tecnico. Per di più lo studio idrologico è stato condotto con tutti i crismi tecnico scientifici che la buona pratica professionale richiede e, pertanto, non può soccombere di fronte alle misure spot di deflusso idrico effettuate in data 8/10/2019 e 4/11/2019, così come indicate nella Risoluzione in parola. Tra l'altro le misure ivi riportate risultano del tutto compatibili ed in linea con quelle evidenziate nello studio idrologico per l'anno di magra.

CONSIDERATO che nel corso delle varie riunioni tenutesi alla presenza degli esponenti dell'ABDAM, è sempre stato sostenuto che su qualsivoglia opzione esecutiva fosse caduta la scelta attuativa, diversa dall'opzione Ø, si sarebbe dovuto prevedere una fase transitoria in cui parte del fabbisogno idrico sarebbe stato prelevato dalle fonti di prelievo attualmente in esercizio (prelievo da canali di bonifica rimpinguati, all'occorrenza e per garantire il DMV, anche con prelievi da pozzi artesiani);

TENUTO CONTO che l'ipotesi succitata trova conferma nelle relazioni che costituiscono gli elaborati progettuali prodotti e che, anche nell'ipotesi dell'entrata in funzionamento a regime del serbatoio di accumulo ipotizzato in Amplero, non esclude del tutto che, nell'anno di magra con tempo di ritorno di stimato in circa 10 anni, non si debba fare ricorso al prelievo dalla falda, come ad oggi avviene nel campo pozzi di Trasacco.

ATTESO che gli indirizzi impartiti D.G.R. n. 498 in data 14 agosto 2019 sono stati superati in quanto:

- 1) gli avvenimenti connessi alla pandemia inerente il Covid-19, che nel frattempo hanno imperversato sull'intera comunità mondiale, hanno indotto i vari livelli istituzionali comunitari, nazionali e regionali, all'adozione di provvedimenti straordinari che, tra l'altro, hanno inciso anche sulla programmazione Masterplan.
- 2) è intervenuto l'Accordo sottoscritto in data 16 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Abruzzo legato all'emergenza Covid-19, che concerne la "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sulla base dello schema approvato con D.G.R. n. 416 del 15 luglio 2020;
- 3) il sopra citato accordo, tra l'altro, prevede il definanziamento parziale, temporaneo, e la rinegoziazione delle convenzioni in essere tra la Regione Abruzzo e i soggetti attuatori per l'esecuzione degli interventi che rientrano nella casistica di cui all'art. 44 c.7, lett. b) del decreto legge n. 34/19 e agli artt. 241 e 242 del decreto legge n. 34/20 e ricomprendono, tra gli altri, il progetto oggetto del presente documento codificato "ABAG-PSRA-52-01 Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino";
- 4) con D.G.R. n. 535 in data 31.08.2020 recante "Accordo Istituzionale Regione - Soggetti attuatori degli interventi individuati ex DGR 416 del 15.7.2020. Approvazione schema." è stato anche approvato lo schema dell'accordo istituzionale sulla base del quale, in data 24 settembre 2020, è stato sottoscritto l'Accordo Istituzionale tra il Presidente dell'ARAP ed il Presidente della Regione Abruzzo che ricomprende, tra gli altri, il progetto oggetto del

presente documento codificato "ABAG-PSRA-52-01 Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino";

- 5) con D.G.R. n. 663 del 02 novembre 2020 è stato statuito, tra l'altro, di dare mandato al RUA competente (Dipartimento Agricoltura-Servizio Competitività DPD018), di disporre i conseguenti ed eventuali disimpegni e disaccertamenti delle somme precedentemente assegnate, ad eccezione della quota del 7% da destinare alla progettazione esecutiva dell'intervento afferente alla convenzione revocata, per destinarle a fare fronte alle necessità intervenute con l'emergenza sanitaria;
- 6) in attuazione dei sopra richiamati provvedimenti il RUA competente (Dipartimento Agricoltura-Servizio Competitività DPD018) ha, tra l'altro adottato, come primo provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n. DPD018/148 in data 19 ottobre 2020 con la quale è stata revocata formalmente la convenzione in essere per l'attuazione dell'intervento "ABAG-PSRA-52-01 Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino" e contestualmente è stato dato avvio alla procedura per la stipula di una nuova convenzione, da denominarsi "convenzione progettuale" finalizzata all'acquisizione della progettazione esecutiva dell'intervento attuativo temporaneamente revocato.

TENUTO CONTO che l'ARAP Abruzzo, in qualità di Ente attuatore capofila, ha fatto pervenire una nota informativa Prot. n. 2975 del 18.05.2020, acquisita in pari data al Prot. RA145323/20, da cui si evince tra l'altro, che in data 30.01.2020 è stata indetta la "Conferenza dei servizi istruttori" volta a recepire tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili alla corretta stesura del progetto definitivo

VALUTATO che la conferenza dei servizi istruttori, come sopra avviata, ha dato modo al Sindaco del Comune di Pescara di esprimere, con nota Prot. n. 0001687 del 18 febbraio 2020, il "parere contrario dell'Amministrazione rappresentata all'analisi progettuale proposta per quanto concerne l'indicare fonti di approvvigionamento ricadenti nel territorio comunale di Pescara ovvero Fiume Giovenco e Sorgenti La Restina";

OSSERVATO che in data 23.04.2020 l'A.R.A.P. ha curato la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S S80 23/04/2020 - 188737-2020-IT) e in cui si conferma l'importo della progettazione per un intervento del valore di 50 MILIONI DI EURO;

TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione sul BURAT n. BURA n. 38 del 30 settembre 2020 della Risoluzione consiliare di cui al VERBALE 15.09.2020, N. 33/4, il RUP designato dall'A.R.A.P. per l'attuazione dell'intervento Masterplan Abruzzo "PSRA / 52. - Realizzazione rete irrigua a pressione per l'intera piana del Fucino" ha ritenuto di formulare una comunicazione mediante nota Prot. OSU - 7594/2020 del 18/11/2020 indirizzata alla struttura amministrativa regionale della Direzione Agricoltura - DPD - deputata alla gestione "a regia" dell'intervento medesimo;

VAGLIATO che nella suddetta nota si fanno alcune precisazioni, relative al contenuto della Risoluzione in merito alle portate defluenti nel Fiume Giovenco, all'ubicazione del punto di presa della derivazione prevista sul medesimo corpo idrico superficiale ed ai richiami inerenti le opere di mitigazione del rischio idraulico succedutisi nel tempo, il primo dei quali da farsi risalire alla comunicazione di notifica della D.G.R. n. 498/2019 a firma del RUASP del programma Masterplan Abruzzo;

CONSIDERATO, infine, che

- in merito al primo punto della "Risoluzione" di cui al VERBALE 15.09.2020, N. 33/4 si impegnano gli organi esecutivi regionali "I. a fornire un atto di indirizzo ai soggetti attuatori dell'intervento Masterplan Abruzzo PSRA/52 per la realizzazione di una rete irrigua in pressione dell'intera piana del Fucino funzionale a revocare tutti gli atti progettuali che prevedono la captazione /derivazione dell'acqua a monte dell'abitato della Città di Pescara", e che tale eventuale revoca degli atti progettuali (punto I) che prevedono captazione/derivazione dell'acqua a monte dell'abitato di Pescara (condizione già esistente) determinerebbe l'annullamento della gara per servizi di Ingegneria pubblicata in data 23/04/2020;
- nel secondo punto della Risoluzione si impegnano gli organi esecutivi regionali "a chiedere ai soggetti attuatori di sviluppare una ulteriore ipotesi di progetto stralcio che non preveda la derivazione dell'acqua a monte dell'abitato di Pescara e che coinvolga, nella fase di redazione, tutti i portatori di interesse, onde evitare ulteriori ritardi per la realizzazione della rete irrigua nella piana del Fucino che il comparto agricolo Fucense non può permettersi" ma che tale indicazione evidenzia, prioritariamente, che in realtà si tratta di due sotto-indicazioni ben distinte:
 - a) La questione sollevata nella prima parte, in cui si chiede di non prevedere la derivazione a monte dell'abitato di Pescara, deve ritenersi assorbita da quanto ampiamente riscontrato in occasione dell'analisi del primo punto. È bene evidenziare, in ogni caso, che per l'attuazione dell'intervento si fa ricorso ad un'opera di derivazione già esistente e autorizzata per una portata di 600 l/s, pari al valore massimo previsto nel progetto dell'A.R.A.P. Il fatto che l'opera di derivazione sia stata regolarmente autorizzata dall'Autorità Idraulica competente dovrebbe, di per sé, fugare ogni timore in ordine alla garanzia del mantenimento del DMV. È infatti di dominio comune la meticolosità e l'accuratezza tecnica sottesa alla procedura di concessione delle derivazioni, volta

proprio al rispetto con adeguati margini di sicurezza della soglia minima di portata che costituisce il DMV. In ogni caso non vi è alcuna regola che impone che nell'ambito del "layout" progettuale in corso di definizione debba necessariamente essere derivata la portata massima concessa e che non possano essere individuate soluzioni progettuali e prassi gestionali maggiormente prudentiali sotto l'aspetto del prelievo idrico.

b) Nella questione sollevata nella seconda parte la Risoluzione auspica il coinvolgimento nella fase di redazione del progetto di tutti i portatori di interesse, sul presupposto di evitare ulteriori ritardi per la realizzazione della rete irrigua nella piana del Fucino che il comparto agricolo Fucense non può permettersi. La questione appare palesemente contraddittoria per i seguenti motivi;

- Nel parte motiva della D.G.R. n. 498/2019 si fa un chiaro riferimento alle "indicazioni suggerite negli incontri tenutisi con gli esponenti degli enti locali interessati nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che vertono nel condivisibile indirizzo di optare per la redazione e l'attuazione di un progetto esecutivo fattibile e finanziabile con le risorse disponibili", per cui la condivisione delle iniziative più opportune da adottare ha sempre costituito il faro di riferimento delle iniziative intraprese dalla Giunta regionale.

Inoltre l'indirizzo più volte ribadito nell'atto giuntale è quello di orientare l'azione esecutiva verso un intervento pienamente compatibile con il "disegno ottimale della gestione della risorsa idrica complessiva dell'area interessata come proposta dalla competente Autorità di Distretto", che come la stessa Risoluzione riferisce è frutto di decisioni condivise con tutti gli attori locali. L'unica vera innovazione contenuta nella D.G.R. n. 498/2019, che appare frutto di una saggia riflessione, consta nel dare priorità all'esecuzione di quelle opere che da un lato massimizzano la efficacia dell'investimento disponibile (irrigazione dell'intera piana del Fucino) e dall'altro lato svincolano l'intervento da fattori di aleatorietà non ancora del tutto superati, in quanto non sorretti da un grado di definizione sufficientemente dettagliato (incertezza in ordine alle autorizzazioni per l'esecuzione dell'accumulo di Amplerò nonché per la gestione del materiale di risulta per la realizzazione dei previsti bacini di laminazione).

- Ci si chiede piuttosto, al netto dei rinvii esecutivi dovuti per la risposta all'emergenza sanitaria del Covid-19 come sopra esplicitati, quale possa essere il contributo della Risoluzione consiliare di cui al *Verbale 15.09.2020, N. 33/4* volto ad "evitare ulteriori ritardi per la realizzazione della rete irrigua".

c) Nel terzo punto della Risoluzione si impegnano gli organi esecutivi regionali "a proseguire nell'attività avviata dalla precedente Giunta regionale tesa ad investire, con nuove ed ulteriori risorse finanziarie, sul potenziamento della capacità depurativa degli impianti esistenti nei comuni circumlacuali del fucino e della Marsica intera, al fine di garantire una migliore qualità dell'acqua da utilizzare anche per scopi irrigui".

VALUTATO che, come evidenziato, nel paragrafo rubricato "Considerazioni in merito al progetto stralcio funzionale proposto dall'ABDAM", l'argomento afferente all'ottimizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue appare una questione dirimente per l'importanza intrinseca che esso riveste, anche alla luce delle evoluzioni della normativa europea di riferimento e soprattutto nel contesto della contingenza morfologica, topografica e socio-economica che caratterizza il territorio della Conca fucense;

CONSIDERATO che sul punto specifico ci si limita ad evidenziare che, nonostante l'argomento facesse parte della convenzione in essere tra la Regione Abruzzo e l'ABDAM, la materia non è stata oggetto di approfondimento in quanto si è data priorità agli argomenti dell'irrigazione e della difesa idraulica, emersi dal percorso partecipativo condotto con gli attori locali, nulla prevedendo in riferimento alle materie afferenti al Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

TENUTO conto che nella Risoluzione approvata risulta incomprensibile l'attribuzione alla precedente Giunta del merito nell'avvio del "potenziamento della capacità depurativa degli impianti esistenti nei comuni circumlacuali del fucino e della Marsica intera". Infatti, sulla questione si evidenzia che nella Programmazione Masterplan la precedente Giunta avrebbe potuto prevedere un congruo stanziamento di risorse per addivenire alla soluzione della problematica, in aggiunta a quelle effettivamente programmate. Altresì avrebbe potuto sollecitare, con maggiore efficacia, la restituzione, a fronte della convenzione in essere, degli elaborati progettuali preliminari previsti.

CIÒ' PREMESSO, nel merito dell'argomento trattato non si può che concordare con quanto espresso riguardo alla necessità di convogliare il più possibile nuove risorse finanziarie da destinare alla soluzione del problema evidenziato;

CONSIDERATO che nel quarto punto della Risoluzione si impegnano gli organi esecutivi regionali "a reperire tutte le risorse finanziarie necessarie al completamento della rete irrigua nell'intera piana del Fucino e alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico dell'area" ma ci si riferisce, anche in questo caso, alla situazione preesistente ai rinvii esecutivi resisi necessari per la risposta all'emergenza sanitaria del Covid-19, si rileva che l'"Atto di indirizzo" impartito con la D.G.R. n. 498/2019 è volto proprio all'ottenimento della completa risoluzione di almeno uno dei due obiettivi attesi, anziché all'avvio parziale ed incerto di entrambi gli obiettivi auspicati nella risoluzione;

ATTESO che la scelta è stata quasi obbligata, in quanto la precedente Giunta non ha reperito le risorse sufficienti né per l'attuazione del "Progetto Preliminare Generale", così come confezionato dal raggruppamento temporaneo di imprese

“BETA Studio s.r.l. – HR Wallingford Ltd” e né di quello onnicomprensivo, che avrebbe dovuto ricomprendere anche l'esecuzione delle infrastrutture afferenti al Servizio Idrico Integrato (“*captazione e distribuzione idropotabile*” e “*depurazione e collettamento*”).

CONSIDERATO che alla luce di quanto evidenziato, non può che prendersi atto che, pur se dilazionate nel tempo per via dei provvedimenti urgenti assunti per far fronte all'emergenza sanitaria, le risorse stanziare risultano sufficienti per la realizzazione dell'intera rete irrigua a pressione, a patto che si tenga conto dell'atto di indirizzo correttamente impartito dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che non si può che confermare la necessità e l'urgenza di reperire le risorse finanziarie, sin ad oggi carenti, ritenute assolutamente indispensabili:

- all'esecuzione delle opere deputate alla mitigazione del rischio idraulico, occorrenti alla difesa idraulica dell'area fucense e di buona parte dell'alto bacino del Fiume Liri;
- all'esecuzione degli interventi volti al ripristino e all'efficientamento degli impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue, per via soprattutto dei benefici attesi sotto il profilo della salubrità dell'area, della tutela delle falde acquifere, del mantenimento del prestigio e valorizzazione del comparto agricolo nonché del reimpiego della risorsa idrica in agricoltura supportata dalle garanzie di sicurezza igienica previste nella più recente evoluzione della normativa unionale in materia;
- all'esecuzione degli interventi volti all'efficientamento delle opere di captazione e distribuzione idropotabile: riguardo a quest'ultimo aspetto, a prescindere dall'importanza intrinseca del settore specifico, è importante far notare il ruolo che riveste l'implementazione dell'impianto irriguo dell'intera piana, per via dell'atteso miglioramento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica e dei benefici sottesi alla drastica riduzione dei prelievi sotterranei che alla lunga conducono al depauperamento della falda freatica.

per le motivazioni riportate in narrativa

REVOCA

la propria precedente Risoluzione di cui al Verbale n. 33/4 in data 15 settembre 2020

e IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale, Sen. Marco Marsilio, e la Giunta Regionale

1. a proseguire nel percorso intrapreso con l'Atto di indirizzo sulla gestione dell'intervento Progetto PSRA/52 Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino assunto con D.G.R. n. 498 in data 14 agosto 2019;
2. in conformità agli impegni assunti con il richiamato atto di indirizzo e per quanto compatibile, a invitare l'Organismo di Programmazione (OdP) del PAR-FSC 2014-2020 a riprogrammare la quota di economie che si rendano disponibili dal finanziamento residuo di MILIONI DI EURO 3,5, alla stesura del progetto esecutivo complessivo scaturente dalla conclusione delle verifiche di collaudo prevista nella convenzione Regione-Autorità di Distretto di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 605/2010, n. 641/2010 e n. 94/2010; il suddetto intervento può essere inserito anche nell'ambito della stipula della “*convenzione progettuale*” prevista nella D.G.R. n. 535 in data 31 agosto 2020;
3. a mettere in atto ogni iniziativa per reperire le risorse finanziarie occorrenti:
 - a. all'esecuzione delle opere deputate alla mitigazione del rischio idraulico e utili alla difesa idraulica dell'area fucense e di buona parte dell'alto bacino del Fiume Liri;
 - b. all'esecuzione degli interventi volti al ripristino e all'efficientamento degli impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue che confluiscono nel bacino del Fucino;
 - c. all'esecuzione degli interventi volti all'efficientamento delle opere di captazione e distribuzione idropotabile del comprensorio del Fucino;
 - d. all'adozione di ogni adempimento utile all'attuazione degli investimenti di cui alle precedenti lettere a, b e c, sotto il profilo della massima riduzione del rischio idraulico, del miglioramento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica, del reimpiego delle acque reflue defluite dai depuratori, adeguatamente affinate ai sensi della più recente evoluzione della normativa comunitaria in materia utile a garantirne la sicurezza ai fini del reimpiego ad uso irriguo, onde assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e

animale e una complessiva salubrità dell'arca, all'incremento del prestigio ed alla valorizzazione del comparto agricolo fucense, alla promozione dell'economia circolare che, unitamente al risparmio idrico e al prelievo di quota delle acque fluenti superficiali, possa condurre alla riduzione e/o azzeramento dei prelievi sotterranei e alla conseguente tutela delle falde acquifere.

F.to
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luca De Renzi



F.to
IL PRESIDENTE

Manuele Marcovecchio



V COMMISSIONE
 "SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

RISOLUZIONE 02.02.2021, N. 42

"Istituzione presso il capoluogo di Regione di un Polo Territoriale Avanzato (PTA) per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale del pubblico impiego"-

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE
 "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2021

Presidente: Mario Quagliari

Consigliere Segretario: Simone A. Angelosante

	ASS.		ASS.
Angelosante A. Simone		Pepe Dino	
Blasioli Antonio		Pietrucci Pierpaolo	
Cardinali Simona	X	Quagliari Mario	
Cipolletti Marco		Santangelo Roberto	
Di Benedetto Americo		Scoccia Marianna	X
Febbo Mauro		Smargiassi Pietro	
La Porta Antonietta		Stella Barbara	
Mariani Sandro		Taglieri Sclocchi Francesco	
Montepara Fabrizio			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Angelosante più delega Cardinali e Montepara più delega La Porta.

RISOLUZIONE N. 42/Quinta Commissione

OGGETTO: "Istituzione presso il capoluogo di Regione di un Polo Territoriale Avanzato (PTA) per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale del pubblico impiego"

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 42 del 28 01 2021 a firma del Cons. Santangelo recante: "Istituzione presso il capoluogo di Regione di un Polo Territoriale Avanzato (PTA) per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale del pubblico impiego";

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i consiglieri: Quagliari, Angelosante più delega Cardinali, La Porta, Montepara, Febbo, Santangelo, Smargiassi, Taglieri, Mariani e Blasioli.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

PREMESSO

- che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- che la menzionata legge all'art. 1 comma 955 recita: "*Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici*";

CONSIDERATO

- che i suddetti PTA possono svolgere più funzioni fra cui: l'organizzazione di strutture concorsuali decentrate dotate della necessaria infrastruttura tecnologica e della conseguente dotazione informatica volta a consentire lo svolgimento delle procedure di selezione interamente in forma digitale, ma anche spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche per favorire il lavoro flessibile, agile, coworking e formazione;

RILEVATO

- che ai fini dell'istituzione di tali Poli territoriali è necessario preliminarmente procedere all'individuazione di strutture dotate di spazi idonei e funzionali, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di infrastrutture pubbliche già presenti sul territorio;

RILEVATO

- che la menzionata legge all'art. 1 comma 956 recita: "*Ai fini di cui al comma 955, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili*";

CONSIDERATO

- che, nella città di L'Aquila, l'Amministrazione regionale dispone di un ampio patrimonio immobiliare, ulteriormente arricchito da edifici in corso di ricostruzione;
- che la localizzazione del PTA nel capoluogo di Regione Città di L'Aquila, dove sono già presenti i centri periferici anche delle Amministrazioni centrali dello Stato, concorrerebbe al rilancio delle attività economiche e favorirebbe l'attività stessa dell'Amministrazione regionale;


TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**IMPEGNA**

Il Presidente della Regione Abruzzo e la Giunta regionale ad intraprendere ogni azione politica e amministrativa al fine di istituire il Polo Territoriale Avanzato (PTA), di cui alla L. 178/2020, individuandone la sede nella Città dell'Aquila capoluogo della Regione.

F.to

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO


Simone A. Angelosante



F.to

IL PRESIDENTE

Mario Quagliari



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

DETERMINAZIONE 18.02.2021, N. DPD019/37

Erogazione indennizzo in favore della ditta DE CIANTIS SABRINA – C.F. DCNSRN76H43A515Q - “Programma Operativo 2020-2022 – Interventi nel settore della zootecnia a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l’istituzione del regime di aiuti “De Minimis” conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale)”. Codifica Univoca dell’Aiuto 0023-52159-2019 – Codice Univoco Interno dell’Aiuto I - 17190. Domanda di aiuto n. 28/2010

ITER n. 2132/21

DETERMINAZIONE N. DPD019/37DEL 18 febbraio 2021

DIPARTIMENTO Agricoltura

SERVIZIO Promozione delle filiere e biodiversità

UFFICIO Sostegno zootecnia e regimi di qualità

OGGETTO Erogazione indennizzo in favore della ditta DE CIANTIS SABRINA – C.F. DCNSRN76H43A515Q - “Programma Operativo 2020-2022 – Interventi nel settore della zootecnia a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l’istituzione del regime di aiuti “De Minimis” conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale)”. **Codifica Univoca dell’Aiuto 0023-52159-2019 – Codice Univoco Interno dell’Aiuto I - 17190.** Domanda di aiuto n. 28/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
omissis

D E T E R M I N A

per i motivi sopra esposti:

1. di approvare in favore della ditta DE CIANTIS SABRINA – C.F. DCNSRN76H43A515Q - la concessione di un indennizzo in regime de minimis di euro 950,00 per l’abbattimento di un (1) capo a seguito dell’insorgenza di un focolaio di anemia infettiva equina;
2. di liquidare in favore della medesima ditta l’importo di euro 950,00 nel Capitolo 101630-1, Piano dei Conti 1.04.03.99.000, del corrente esercizio finanziario, impegno n. 3513/19, assunto con determinazione n. DPD019/248 del 6 novembre 2019;
3. di rendere noto che:
 - la verifica di regolarità contributiva eseguita a carico del beneficiario in data 15 febbraio 2021 tramite il servizio “Durc On Line” ha generato l’esito “non effettuabile”;
 - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73, la verifica inadempimenti non è effettuabile in quanto l’importo di contributo erogabile è inferiore ad euro 5.000,00;
4. di autorizzare, quindi, il Servizio Bilancio - Ragioneria della Giunta regionale ad erogare in favore della ditta DE CIANTIS SABRINA – C.F. DCNSRN76H43A515Q - l’importo di euro 950,00 nell’impegno n. 3513/19, assunto con determinazione n. DPD019/248 del 6 novembre 2019, Capitolo 101630-1, Piano dei Conti 1.04.03.99.000, del corrente esercizio finanziario, mediante accredito sul conto corrente bancario avente Codice IBAN n. **IT29Z053874061000003181524**;

5. di autorizzare il Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale a pubblicare, per estratto e senza gli allegati il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
6. di disporre, in pari data, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;
7. di autorizzare, infine, l’Ufficio sostegno zootecnia e regimi di qualità a trasmettere il presente provvedimento, anche per il tramite della posta elettronica, alla ditta interessata;
8. di rendere noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
9. di considerare parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - il verbale istruttorio costituito da 5 (cinque) facciate;
 - il DURC ON LINE costituito da una facciata. =====

L’Estensore
Dott. Agr. Rino DI FELICE
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo MAGGITTI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma digitale n° 6130940001843009
Validità 25/06/2023

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

DETERMINAZIONE 23.02.2021, N. DPD025/29

Elenco Regionale Ricognitivo degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica - Provincia di L'Aquila.**GIUNTA REGIONALE**DETERMINAZIONE N. DPD025/29 DEL 23.02.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPD025
UFFICIO UFFICIO AUTORIZZAZIONI, PROCEDURE UMA E PAGAMENTI
AVEZZANO E SULMONA -

OGGETTO:	Elenco Regionale Ricognitivo degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica – Provincia di L'AQUILA
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 18 dicembre 2013 n° 48, art. 6 comma 1, che prevede l'istituzione , presso la Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Giunta Regionale, dell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;

RICHIAMATO il Decreto 12.11.2015 n. 6/Reg. "Regolamento di attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata)", pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 27 – 11 – 2015, n. 130, che dispone all'art. 5 "Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica";

CONSIDERATO che la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica consente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 48/2013, il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 5 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata);

RICHIAMATA la determinazione DPD20/64 del 22 settembre 2016 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio politiche per l'inclusione lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali, che istituisce l'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica, articolato in sezioni provinciali;

DATO ATTO, inoltre, che il sopra citato Regolamento di attuazione della L.R. 48/2013 dispone all'art. 5 che sia il Servizio Regionale territorialmente competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca a provvedere all'iscrizione della fattoria didattica nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica – Sezione

provinciale di pertinenza – e ad inviare comunicazione di iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica alle ditte richiedenti;

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento stabilisce che l’Elenco ricognitivo sia pubblicato nella forma aggiornata con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio, a cura di ciascun Servizio Regionale territorialmente competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto all’aggiornamento, al 31 gennaio 2021, dell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica Sezione Provincia di L’Aquila (Allegati n. 1 e 2);

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- di approvare l’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica della Provincia di L’Aquila aggiornato al 31 gennaio 2021;
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli allegati:
 - allegato n. 1 “**Elenco Regionale degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica della Provincia di L’Aquila**”, nuove iscrizioni al 31 gennaio 2021;
 - allegato n. 2 “**Elenco Regionale degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica della Provincia di L’Aquila**” aggiornato al 31 gennaio 2021;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata alle Fattorie Didattiche.

La Dirigente del Servizio DPD025/Direttrice del Dipartimento DPD

Dott.ssa Elena Sico

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma digitale n. 6130940002309000

L’Estensore
(*Giancarla Di Teodoro*)
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(*Spec. Tecnico Roberto Isopo*)
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(*Dott. Vincenzo Tumminello*)
Firmato Elettronicamente

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO											
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA											
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO ONVST DI AVEZZANO											
L.R. 18/03/2015 n. 47/2015 - Regolamento di attuazione delle L.R. 18 dicembre 2013 n.48 - ART. 5											
ELENCO DELLE IMPIRENTI AGRICOLE E SODALTA' AGRICOLE											
ELENCO DELLE IMPIRENTI AGRICOLE E SODALTA' AGRICOLE ESISTENTI AL 31/01/2021											
AL. DENOMINAZIONE FATTORIA DEDICATA	IMPIRENTA AGRICOLA IMPRESA SINGOLA	LEGALE RAPPRESENTANTE E PREPOSTO IMPRESA SOCIETARIA	C.U.A.A. (CF, P. IVA)	INDIRIZZO	CAP	COMUNIE	PROV.	TELEFONO	INDIRIZZO PEC	EMAIL	SITO WEB
1. COSTANTINA CASELLI	CASSELLA CASELLI		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASSELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
2. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
3. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
4. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
5. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
6. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
7. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
8. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
9. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
10. DI MACHELLE GIUSEPPINA	DI MACHELLE GIUSEPPINA		08627827468219	VIA S. PIETRO	67048	BOLOGNAREANO	BO	08627827468	CASPELLA.CASELLI@CASPELLA.IT	CASPELLA.IT	WWW.CASPELLA.IT
L'Enteatore Giancarlo Di Teodoro											
Firmato elettronicamente											
La Dirigente del Servizio Territoriale del Dipartimento 090											
Dott. Vito Craxi											
Certificata a cura della S. A.											
Firma digitale n. 632049202100920											
Il Responsabile d'Ufficio											
Spec. Tecnico Roberto Russo											
Firmato elettronicamente											
Il Responsabile d'Ufficio											
Dott. Vincenzo Tumminello											
Firmato elettronicamente											

REGIONE ABRUZZO													
DIPARTIMENTO DI PESCARA													
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DI AVEZZANO													
ELENCO REGIONALE RICOGNITIVO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DI FATTORIA DIDATTICA													
SEZIONE PROVINCIALE DEL SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPDS													
Decreto 12.11.2015 n. 6/Reg. "Resolimento di attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n.19 - ART. 5													
Elenco aggiornato al 31.01.2021													
N. FATTORIA DIDATTICA	DENOMINAZIONE FATTORIA DIDATTICA	AGRICOLA SINGOLA	PREPOSTO IMPRESA SOCIETARIA	C.U.A. (C.F./P. IVA) DELL'IMPRESA	OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV.	TELEFONO	INDIRIZZO PEC	E-MAIL	SITO WEB
1	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
2	CONCETTA S.C.A.R. Brigugnoto La Pira del Pireo	Mamma Mamma	Mamma Mamma	204906609	CONCETTA S.C.A.R. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
3	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
4	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
5	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
6	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
7	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
8	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
9	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
10	LA GIUNTA	Seccola S.p.A.		MIRNABILI RICCARDO	LA GIUNTA S.p.A. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA M. MARCONI, 129 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via M. Marconi, 129 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
11	DE MATTEIS S.R.L.				DE MATTEIS S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA S. MARCOLETTA, 1 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via S. Marcolotta, 1 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
12	DE SANTIS SIMONA				DE SANTIS SIMONA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA S. MARCOLETTA, 1 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via S. Marcolotta, 1 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
13	ECOLE FRANCESCO				ECOLE FRANCESCO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA S. MARCOLETTA, 1 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via S. Marcolotta, 1 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
14	FRANZI EMANUELE				FRANZI EMANUELE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA S. MARCOLETTA, 1 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via S. Marcolotta, 1 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
15	ROBERTA AGRICOLTORI DI NATIELLI DI PAFINE				ROBERTA AGRICOLTORI DI NATIELLI DI PAFINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA S. MARCOLETTA, 1 - 66020 AVEZZANO (AQ)	Via S. Marcolotta, 1 - 66020 Avezzano (AQ)	66020	Avezzano (AQ)	AQ	0871811888	AGRICOLA@LAGIUNTA.IT		
L'Estensore Giancarlo Di Toderò													
La Dirigente del Servizio Provinciale Agrario del Dipartimento DPD													
Prof. Roberto Lupo													
Firma digitale n. 61.3094002.39800													
Il Responsabile d'Ufficio													
Spec. Tecnico Roberto Lupo													
Il Responsabile d'Ufficio													
Dott. Vincenzo Lummiglio													

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 26.02.2021, N. DPG019/47

Art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2020 (RIF. VERBALE CICAS DEL 28/08/2020).



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 47/DPG019 del 26.02.2021

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2020 (RIF. VERBALE CICAS DEL 28/08/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2016 che, all'art. 1, ha definito il "Riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del Lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011", e che per la regione Abruzzo, comprende i seguenti Comuni della provincia di Teramo:
 - 1) Alba Adriatica
 - 2) Ancarano
 - 3) Civitella del Tronto
 - 4) Colonnella
 - 5) Controguerra
 - 6) Corropoli
 - 7) Martinsicuro
 - 8) Nereto
 - 9) Sant'Egidio alla Vibrata
 - 10) Sant'Omero
 - 11) Torano Nuovo
 - 12) Tortoreto
 - 13) Valle Castellana
- il Messaggio INPS del 10 dicembre 2015, n. 7358, ad oggetto "Mobilità in deroga. Periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga. Chiarimenti";
- l'art. 2, comma 1, lett. f), punto 3) del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che, al comma 11 dell'art. 44 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha aggiunto il comma 11-bis, il quale prevede che: "in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134";
- l'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che: "le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1 del 1 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473, del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi

industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

- la circolare n.13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha stabilito che la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un periodo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, può essere concessa senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre la medesima circolare prevede che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga;
- il verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, nel quale si è stabilito che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinario o un trattamento di mobilità in deroga. In relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa, è stato precisato che, anche per trattamenti di mobilità, si farà riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore. In relazione alla "contestualità" delle misure di politiche attive cui fa riferimento la circolare n. 13 del 27/06/2017, si concorda che la stessa può essere intesa con una certa elasticità;
- i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di assegnazione delle risorse alle Regioni, ai fini del conseguimento di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3) del D.Lgs. n. 185 del 24/09/2016, che hanno assegnato alla Regione Abruzzo le risorse finanziarie:
 - n. 1 del 12/12/2016, per l'anno 2016, pari ad € 7.720.000,00 (settemilionisettecientoventi/00);
 - n. 12 del 05/04/2017, per l'anno 2017, pari ad € 4.207.359,90 (quattromilioniduecentosettemilatrecentocinquantanove/90);
 - n. 16 del 29/04/2019, per l'anno 2019, pari ad € 6.862.734,88 (seimilioniottoctosessantaduemilasettecentotrentaquattro/88);
 - n. 5 del 05/03/2020, per l'anno 2020, pari ad € 1.975.382,98 (unmilionenovecentosettantacinquemilatrecentoottantadue/98);
- la circolare INPS n. 159 del 31/10/2017, ad oggetto "*Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.96. Circolare n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti*";
- la nota prot. 0000634, del 19/01/2018 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con riferimento al comma 139 dell'art. 1 della L. 205/2017, ha comunicato alle regioni interessate che, per tutti gli aspetti applicativi della norma, si rimanda a quanto stabilito nelle circolari n. 30 del 14.10.2016 e n. 7 del 24.03.2017 per il trattamento di CIGS e n. 13 del 27.06.2017, per il trattamento di mobilità in deroga;
- le note prot. 8281 del 17/05/2018 e prot. 8440 del 18/05/2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione III – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, di chiarimenti in merito ai casi in cui un lavoratore, durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si rioccupi con contratto a tempo determinato;
- l'art. 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stabilito: "*al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'art. 1, co. 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n.83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto*

conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”;

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori e della formazione, prot. 0009079, del 04/05/2020, ad oggetto, “Risorse residue Regione Abruzzo per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”, con la quale, il Ministero ha testualmente comunicato che “.....al netto delle richieste di mobilità in deroga per le quali è stata verificata la sostenibilità finanziaria e delle somme impegnate per i trattamenti di cigs, le risorse disponibili di cui all’oggetto ammontano ad euro 6.884.838,90”.

RICHIAMATI il verbale del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore (CICAS) del 28/08/2020 ad oggetto “Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno – proroga del trattamento di Mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96” che, in funzione delle risorse residue, ha disposto la concessione della mobilità in deroga per un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei lavoratori dell’Area di Crisi industriale complessa Val Vibrata Valle del Tronto Piceno, ai quali scade la mobilità ordinaria, ex legge 223/91 e la mobilità in deroga entro il 31/12/2019 e nell’anno 2020, entro il 30/12/2020 ed il successivo verbale della Conferenza dei Servizi del 07/09/2020;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0002155 del 23.02.2021, alla Regione Abruzzo residuano risorse finanziarie da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi in merito per l’annualità 2020, pari ad € 3.557.983,20;

PRESO ATTO che le Regioni Marche ed Abruzzo, con note del 15/01/2018 (Regione Marche) e del 18/01/2018 (Regione Abruzzo), al fine di minimizzare il disagio operativo dei lavoratori beneficiari di mobilità in deroga, hanno concordato di somministrare le politiche attive del lavoro ai lavoratori residenti nella regione Marche, ma licenziati da aziende ubicate in regione Abruzzo e, viceversa per i lavoratori residenti nella regione Abruzzo, ma licenziati da aziende ubicate nella regione Marche;

CONSIDERATO CHE i CPI competenti, come da comunicazione agli atti, hanno comunicato che i lavoratori interessati dal provvedimento di mobilità in deroga, pur in questa fase di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, sono stati contattati per una prima fase di politiche attive, provvedendo all’aggiornamento e sottoscrizione del Patto di Servizio - politiche attive del lavoro;

RICHIAMATE le nostre note prot. RA/0062868/21 del 19/02/2021 e n. RA/0067026/21 del 23/02/2021 con la quali, in riferimento alla Circolare n. 13 del 27/06/2017, per quanto di competenza, sono stati inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei beneficiari di mobilità in deroga riferiti all’annualità 2020, (all.2_2020), per un importo complessivo, massimo, pari ad € 150.041,64 (centocinquantamilazeroquarantuno/64), ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/06/2017, n. 96, al fine della verifica della sostenibilità finanziaria;

PRESO ATTO della nota di risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 0002155 del 23.02.2021, che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo ha comunicato la sostenibilità finanziaria dell’impegno pari ad un totale di ad € 150.041,64 per l’anno 2020;

RITENUTO,

- in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale CICAS del 28/08/2020 e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0002155 del 23.02.2021, con le risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Abruzzo pari ad € 3.557.983,20, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell’O.d.G., del verbale CICAS del 28/08/2020, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 150.041,64 (centocinquantamilazeroquarantuno/64) per l’anno 2020 “All.2_2020”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità al 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti

periodi, di cui all'Allegato "2_2020" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

1. di autorizzare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale CICAS del 28/08/2020 e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0002155 del 23.02.2021, con le risorse finanziarie residue assegnate pari ad € 3.557.983,20, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale CICAS del 28/08/2020, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 150.041,64 (centocinquantamilaquattrocento/64) per l'anno 2020 "All.2_2020", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari in elenco, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità al 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "2_2020" alla presente determinazione dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;
 3. trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - all'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche sociali e Enti locali e polizia locale;
 4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
 5. precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG019 – Ufficio Crisi Aziendali, del Dipartimento Lavoro-Sociale – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.
- =====

Il Dirigente
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO

DETERMINAZIONE 23.02.2021, N. DPG024/02

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Gennaio 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019).



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG)
SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO (DPG024)
Ufficio “Controllo Istruzione - Formazione”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 02/DPG024 DEL 23 FEBBRAIO 2021

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Gennaio 2021 (L.R. 27/2001, Deliberazione di G.R. n. 52/2007, Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante “Indirizzi all’azione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 e per l’avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n. 890 del 3 agosto 2006 “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive attuative e strumenti operativi per l’attuazione”;

CONSIDERATO che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici indirizzi per l’azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

PRESO ATTO che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all’ex Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere “uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi”;

CONSIDERATO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, è stato adottato il primo Disciplinare attuativo che regola, tra l’altro, l’istituzione presso la Regione Abruzzo di un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

TENUTO CONTO della nota dell’ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, con la quale è stato comunicato al Direttore Regionale pro-tempore che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di iscrizione all’Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell’ambito della revisione e/o del controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, alle singole date di dette riaperture dei termini: comunicazione che ha ricevuto l’assenso dello stesso Direttore pro-tempore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell'ex Servizio Ispettivo di precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 29.08.2007, recante "Approvazione elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria", e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco, da ultimo la determinazione dirigenziale DPG012/241/U3 del 21.09.2016;

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria dell'Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 - Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)";

VISTO l'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale, tra l'altro, modifica l'art. 43 c.1 del D.P.R. 445/2000 prevedendo che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

CONSIDERATO che, tra le competenze del Servizio Controllo – Monitoraggio, vi è anche quella concernente la verifica amministrativo-contabile della documentazione presentata ai sensi della ~~precitata~~ L.R. n. 27/2001 da parte di Soggetti Attuatori per attività finanziate con risorse nazionali e/o regionali, accompagnata quindi da certificazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito Elenco regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NELL'ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPREDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)";

PRESO ATTO che, alla data del 31 gennaio 2021, sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione nell'elenco:

Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
DI STEFANO MICHELA	VIA GALILEI N. 8	CUPELLO (CH)
FRATTAROLI ALESSANDRO	PIAZZA MICHETTI snc	PENNA SANT'ANDREA (TE)
ANDREOLI MARIANGELA	VIA CESARE DE TITTA N. 1/A	LANCIANO (CH)

CAMBRIANI UGO	VIA DEL CONSERVIFICIO N. 43	BASTIA UMBRA (PE)
DI VINCENZO ALFONSO	VIA FRANCESCO FRANCHI N. 31	TERAMO
DRAGONI PIERO	S'ONOFRIO DI CAMPLI - VIA MIRABILII N. 48	CAMPLI (TE)
ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE N. 60	TERNI

DATO ATTO che, all'esito dell'istruttoria, tutti i predetti richiedenti sono in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e nessuna delle istanze presenta irregolarità che ne comportino l'irricevibilità o l'inammissibilità;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle verifiche predette, di dover provvedere all'aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria – approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive determinazioni dirigenziali;

VISTO l'Allegato "1" al presente atto – parte integrante e sostanziale dello stesso – contenente il suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra;

DATO ATTO della regolarità e completezza dell'istruttoria procedimentale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicizzazione, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, così come modificato dall'art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A

- 1. Di iscrivere** i seguenti soggetti nell'“*Elenco dei liberi professionisti e delle Società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo*”:


Nominativo	Indirizzo di residenza	Città di residenza
DI STEFANO MICHELA	VIA GALILEI N. 8	CUPELLO (CH)
FRATTAROLI ALESSANDRO	PIAZZA MICHETTI snc	PENNA SANT'ANDREA (TE)
ANDREOLI MARIANGELA	VIA CESARE DE TITTA N. 1/A	LANCIANO (CH)

CAMBRIANI UGO	VIA DEL CONSERVIFICIO N. 43	BASTIA UMBRA (PE)
DI VINCENZO ALFONSO	VIA FRANCESCO FRANCHI N. 31	TERAMO
DRAGONI PIERO	S'ONOFRIO DI CAMPLI - VIA MIRABILII N. 48	CAMPLI (TE)
ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE N. 60	TERNI

2. **Di aggiornare**, conseguentemente, l'Elenco, articolato in doppia sezione, di professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria - approvato inizialmente con la predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente aggiornato – come da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di dare atto** che l'Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, verrà integrato e ripubblicato periodicamente in conseguenza delle nuove istanze che dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni della vigente disciplina;
4. **Di disporre**, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.A.T., nel sito regionale www.regione.abruzzo.it – area tematica “Certificare la Formazione”, nonché nella Sezione “Trasparenza” del sito medesimo;
5. **Di inviare** copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 10.05.2002, n. 7.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Quercia



(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso

(Firmato digitalmente)

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Lavoro - Sociale
Servizio Controllo - Monitoraggio

Allegato 1

Elenco dei liberi professionisti e delle società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo

(Aggiornamento: Gennaio 2021)

ISCRITTI ALLA SEZIONE REVISORI DEI CONTI

N°	NOMINATIVO	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	PEC	SEDE ORDINE
1	RAPACCHIALE DOTT. SSA FILOMENA	VIA V. BINDI 2	SILVI	085/9353319	filomena.rapacchiale@legalmail.it	TERAMO
2	FAVA MARCO	VIA F. CRISPI 62	TERAMO	085/1413246	marco.fava241@pec.commercialisti.it	TERAMO
3	GRAZIANI CHRISTIAN	VIALE BOVIO, 52	TERAMO	0861/252572	christian.graziani@pec.commercialisti.it	TERAMO
4	DE BLASIO CLAUDIO	VIA RONCHI, 21	PESCARA	085/4514677	claudio.deblasio@odseopesara.it	PESCARA
5	LUCHESE ANDREA	VILLA FALCHINI, SNC	TERAMO	085/1252572	andrea.luchese@pec.commercialisti.it	TERAMO
6	SCARDAPANE DANIELA	VIA CIRCONVALLAZIONE 9	SAN SALVO	0873/547893	daniela.scardapane@odseevasto.legalmail.it	VASTO
7	MONAGELLI PATRIZIA	VIA VILLA, 5	TOCCO DA CASAURIA	085/4215452	patrizia.monagelli@odseopesara.it	PESCARA
8	DI GIULIO MARIA GRAZIA	VIA LAGO ISOLETTA, 45	PESCARA	085/4215452	marigrada.digiulio@odseopesara.it	PESCARA
9	MICONI VITTORIO	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17	L'AQUILA	0862/61880	studiovittoriamiconi@pec.it	L'AQUILA
10	SACCHINI MICHELE	VIA MONTE FATTO, 19	PESCARA	085/4171635	michele.sacchini@odseopesara.it	PESCARA
11	DI MARCO ALESSANDRO	VIA LA FIGLIA DI IORIO 14	PESCARA	085/4216789	alexandrodimarco@pec.commercialisti.it	PESCARA
12	VALCHERA AUGUSTO	VIA MARIA PA LMA MEZZOPRETI	TERAMO	0861/246424	a.valchera@pec.it	TERAMO
13	IPPOLITI STEFANO	VIA ITALICA, 49	PESCARA	085/63022	stefano.ippoliti@odseopesara.it	PESCARA
14	GIUSTI MARCO	VIA MONTE CARMELO, 38	PESCARA	335/7860035	marcogiusti@pec.studiogiusti.com	PESCARA
15	IVONE ANTONIO	VIA PRIMO VERE, 15/06	PESCARA	085/4514480	marcoantonio@legalmail.it	PESCARA
16	IVONE MASSIMO	VIA CAMPOFELICE 47	PESCARA	085/4514480	massimovivone@odseopesara.it	PESCARA
17	ROMANO LUCIA	LOC.TA PIANA S'ANGELO	CASTEL DI SANGRO	085/4840613	LUCIAROMANO@odselegalmail.it	L'AQUILA
18	DE DONATO SILVANA	VIA SAN PIETRO 8	TOLLO	085/9086402	silvana.donato@odsechieti.it	CHIETI
19	POMPONI LARA	VIA C. COLOMBO, 132	SAN NICOLO' A TORDINO	0861/232276	lara.pomponi@pec.commercialisti.it	TERAMO
20	PICHELLI MARCO	VIA FONTE MURATA - FRAZ. MONTONE	MOSCIANO SANT'ANGELO	085/8648220	marcochieti@pec.it	TERAMO
21	URSITTI ANSELMO	VIA AMERICA, 45	AVEZZANO	0863/441394	ursitti@pec.it	AVEZZANO
22	MANCINI MARIO	VIA GAMBINI, 7	TERAMO	0861/412196	mario.mancini@pec.commercialisti.it	TERAMO

23	BALIVA TONINO	VIA DELLE GOLE, 2	AIELLI	0863/441394	tonino.baliva@pec.it	AVEZZANO
24	GIZZI FRANCESCO	VIA TIBULLO, 60	PESCARA	085/2058267 329/9026805	francesco.gizzi@odsepeasara.it	PESCARA
25	CARUNCHIO LUIGI ALFREDO	VIA C. BATTISTI, 12	LANCIANO	0872/717416	luigi.carunchio@vairceasociati.it	LANCIANO
26	PAOLUCCI PERANGELO	VIA CAPANNI, 30	TOLLO	085/4911991	perangelopaolucci@odsepeasara.it	PESCARA
27	DI CRISTOFORO EZIO	VIA SANGRO, 3	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8930733	studiodicristoforo@pec.it	TERAMO
28	RANALLI GIUSEPPE	VIA CARSO, 41	SULMONA	0864/212688	studio.ranalli@pec.it	L'AQUILA
29	SIMONE NICOLA	VIA PIANA VACANTE, 66	A TESSA	0872/850318	nicolaim@fibero.it	LANCIANO
30	PICHINI MASSIMO	VIA TORRE BRUCIATA, 5	TERAMO	0861/241665	massimo.pichini@pec.commercialsiti.it	TERAMO
31	RAPINO ETTORE	VIA G. DA FIORE, 13	PESCARA	085/66366	ettore.rapino@odsepeasara.it	PESCARA
32	BATTISTONI ANTONIO	VIA RUBICONE 4	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8943027	antonio.battistoni@pec.commercialsiti.it	TERAMO
33	BENEDETTO DONATO PARIDE	VIA V. ARGENTIERI, 424	MONTENERO DI BISACCIA	0875/96548	donatobeneditto@pec.it	LARINO
34	TRACANNA PAOLO	VIA S. PAOLO, 12	FRANCAVILLA AL MARE	085/33193	paolo.tracanna@odsepeasara.it	PESCARA
35	D'ANDREA GIANCARLO	VIA CARLO FORTI, 57	TERAMO		giancarlo.dandrea@pec.commercialsiti.it	TERAMO
36	DI EUGENIO DARIO	C.SO PORTA ROMANA, 95	TERAMO		dario.diegugenio@pec.commercialsiti.it	TERAMO
37	SALVEST FABRIZIO	VIA CARDUCCI, 70	PESCARA	085/4214787	fabrizio.salvest@odsepeasara.it	PESCARA
38	D'INTINO SANDRA	VIA S. LUCIA, 73/A	SPOLTORE	085/4962312	sandra.dintino@odsepeasara.it	PESCARA
39	PARENTE GIUSEPPE ALESSANDRO	VIA CIRCONE HISTONIENSE, 32	VASTO	0873/361463	studioparente@pec.it	VASTO
40	IACOVIZZI ANTONIO	VIA VENTIGNANO	CEPAGATTI	085/4972538	a.jacovizzi@pec.it	PESCARA
41	PROCACCINI ANTONIO	VIA CHIAPPINELLO, SNC	MONTE SILVANO	085/4518929	antonio.procaccini@odsepeasara.it	PESCARA
42	PACI FRANCESCO	VIA PRIMO VERE, 130	PESCARA	085/4228706	francesco.paci@odsepeasara.it	PESCARA
43	ANGHINI ANDREA	VIA G. DI VITTORIO, 11	CITTA' SANT'ANGELO	085/2058452	andrea.anghini@sigalmi.it	PESCARA
44	COLANTONIO FRANCESCO	CORSO DANTE, 46	VASTO	0873/380423	francesco.colantonio@odsepeasara.it	VASTO
45	COSTANTINI ENZO	VIA GARIBOLDI, 167	SILVI	085/4212285	enzo.costantini@sigalmi.it	TERAMO
46	PACE ANTONELLO	VIA DEL GRECO, 14	PESCARA	085/4210044	antonello.pace@odsepeasara.it	PESCARA
47	CINQUEPALMI GIUSEPPE	VIA T. DA CELANO, 10	PESCARA	085/4516141	cinquelpalmi@sigape.it	PESCARA
48	SACCHETTI ALESSANDRO	VIA MADONNA DEL CARMINE, 15	MONTENERO DI BISACCIA	0875/96171	alessandro.sacchetti@pec.commercialsiti.it	VASTO
49	SILVESTRI PAOLA	CORSO I° MAGGIO, 206	SCAFA	085/4223871	paola.silvestri@odsepeasara.it	PESCARA
50	BISIGNANI LUCA	VIA P. RAPINO, 74	ORTONA		lucabisignani@irbpepe.org	BOLOGNA
51	CIOMMO PAOLO	VIA CADORNA, 101	PESCARA	085/4171174	paolo.ciommo@odsepeasara.it	PESCARA
52	TRACANNA AURELIO	VIA PICENA, 70	ATRI	085/4213533	aurelio.tracanna@sigalmi.it	PESCARA
53	PRESUTTI LODOVICO	VIA K2, 21	PRATOLA PELIGNA	0864/4271350	lodovico.presutti@pec.commercialsiti.it	L'AQUILA/SULM
54	PALUMBO VITTORIO	VIA FONTEGRANDE, 146	CELANO	0863/416672	vittorio.palumbo@pec.it	AVEZZANO
55	CICONETTI MIRELLA	VIA MASCAGNI, 2	SAN GIOVANNI TEATINO		mirella.ciconetti@odsechieti.it	CHIETI
56	FERRARA ALBERTO	VIA FIRENZE, 140	PESCARA	085/36227	albertoferrara@odsepeasara.it	PESCARA
57	CAPORALE DOMENICO	VIA CARDUCCI, 32	PESCARA	085/4216442	domenico.caporale@odsepeasara.it	PESCARA
58	LUCOTTI DOMENICO	VIA DELLA TORRE, 251	CELANO	0863/416672	domenico.lucotti@pec.it	AVEZZANO
59	FERRETTI ANNA	VIA FERRANTE, 11	ATRI		feran@arubapecc.it	TERAMO
60	COSTANTINI ROBERTO	VIA S. PAOLO, 15	FRANCAVILLA AL MARE	085/4514643	robertocostantini@odsechieti.it	CHIETI
61	DIAMANTINI ENZO	C. DA LIDO RICCIO, 26	ORTONA	085/4511629	enzo.diamantini@odsepeasara.it	PESCARA
62	DI FEDERICO CARMINE	VIA VAL DI FORO, 159	CASACANDITELLA	085/4511392	carmine.paquillino.difederico@odsechieti.it	CHIETI

63	MASSACESI GIANCARLO	VIA ARAPIETRA, 130	PESCARA	392/5387973	gianneto.massacesi@odseopescara.it	PESCARA
64	IMPICCIATORE SANTE SAURO	VIA QUADRONI, 23 - Int. 2	PERANO	0872/898138	santesauro.impicciatore@venda.it	LANCIANO
65	IACOVONE MICHELE	VIA RAVENNA, 3	PESCARA	085/297200	michele.iacovone@odseopescara.it	PESCARA
66	BADACCI MAURIZIO	VIA R. ELENA, 132	PESCARA	085/4549558	maurizio.badacci@odseopescara.it	PESCARA
67	D'UGO FLORIANA	VIA RICCHIELLI, 39	TERAMO	085/247856	floriana.dugo@odseolegalmail.it	TERAMO
68	ZITTI MAURIZIO	VIA BOCCACCIO, 13	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8941008	maurizio.zitti@pec.commercialisti.it	TERAMO
69	BELLO REMO	VIA VICO V. PORTANOVA, 8	CASALBORDINO	0873/921300	belloremo@odseovvasto.legalmail.it	VASTO
70	SULLI STEFANO	VIA MILANO, 10	PESCARA	085/2059899	stefano.sulli@odseopescara.it	PESCARA
71	PARADISO ROBERTA	VIALE MARCONI, 292	PESCARA	085/2058271	roberta.paradiso@odseopescara.it	PESCARA
72	BOMBA NICOLA	VIALE MARCONI, 7	LANCIANO	0872/710202	nicola.bomba@virgilio.it	LANCIANO
73	DI SABATINO MARTINA ALFONSO	VIA QUARTAVALLE, 6	TERAMO	0861/252515	alfonso.disabatino@pec.commercialisti.it	TERAMO
74	MANCINI ERNESTO	VIA VICO PRIMA PORTA, 4	COLLELONGO	0863/414186	ernestomancini@pec.it	AVEZZANO
75	LEZZI ELISABETTA	VIA FIUME VERDE, 23	PESCARA	085/4225765	elisa.lezzi@odseopescara.it	PESCARA
76	DI PASQUALE AGOSTINO	VIA DEI TULIPANI, 39	AVEZZANO	0863/416063	agostino.dipasquale@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
77	ROMAGNOLI SILVESTRO	VIA PRINCIPALE, 106	MOZZAGROGNA	0872/714312	silvestroromagnoli@interfree.it	LANCIANO
78	COPERSINO TOMMASO	VIA DEL PARADOSSO I, 16-FRAZ. PIANOLA	L'AQUILA	0862/414107	tommaso.copersino@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
79	DI FOGLIO LARA	VIA MARTIRI DELLA VIOLENZA, 15	VASTO	0873/368395	lara.difoglio@odseovvasto.legalmail.it	VASTO
80	BASILICO NICOLA	VIA LUNGATERRNO SUD, 28	PESCARA	085/4511246	nicola.basilico@odseochieti.it	CHIETI
81	PETTINICCHIO ANTONELLA	VIA COLLE INNAMORATI, 69	PESCARA	085/4513885	pettinicchioantonella@gigapee.it	CHIETI
82	SORELLA MARINA	VIA BERNINI, 10	PESCARA	085/4518866	marina.sorella@odseopescara.it	PESCARA
83	DONOFIO MASSIMO	C.DA ARENARO, 1B	FRANCAVILLA AL MARE	085/4917801	massimo.donofio@odseochieti.it	CHIETI
84	DI LORENZO ANDREA	VIA CAPPUCINI, 59	LANCIANO	0872/44100	andrea.dilorenzo@onda.it	LANCIANO
85	ZILLI MASSIMO	VIA N. DATI, 52	TERAMO	0861/245445	zilli@pec.ardustotilli.it	TERAMO
86	ROSELLI SABETTINA	VIA G. MAMELI, 59	LANCIANO	0872/44355	betta.roselli@legalmail.it	LANCIANO
87	SARACINO GIOVANNI	VIA FRANCESCO JOVINE, 13/c	L'AQUILA	0862/65590	marcello.giovanini@pec.it	L'AQUILA
88	RICCIONI PASQUALE	VIA SILVIO PELLICO, 13/a	MONTE SILVANO	085/60806	pasquale.riccioni@odseopescara.it	PESCARA
89	TITTAFFERRANTE GIUSEPPE	VIA SAN LORENZO, 7	VASTO	0873/378804	info@pec.sitzferrante.it	VASTO
90	CICCONI ANTONELLO	VIALE CAVOUR, 87/a	TERAMO	0861/212115	antonellocicconi@pec.it	TERAMO
91	GAROFALO CARLO	VIA CHIETI, 42	PESCARA	085/76958	carlo.garofalo@odseopescara.it	PESCARA
92	VALENTINI ILARIA	VIA PETRARCA, 24	TORTORETO	0861/242881	ilaria.valentini@legalmail.it	TERAMO
93	DINCECCO GERMANO	VIA DEL SANTUARIO, 69/3	PESCARA	085/385272	germano.dincecco@odseopescara.it	PESCARA
94	CAPECCI ANNA MARIA	VIA ORTONA, 3	CHIETI	0871/551311	annamaria.capecci@odseochieti.it	CHIETI
95	CAPORALETTI ANTIMO	VIA MEZZOPRETI, 22	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8932016	antimo.caporaletti@pec.commercialisti.it	TERAMO
96	DI BERNARDO MAURO	VIA CESARE BATTISTI, 113	PESCARA	085/4710438	mauro.dibernardo@odseopescara.it	PESCARA
97	PETRELLA MONICA	VIALE OVIDIO, 2	L'AQUILA	0862/404396	monica.petrella@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
98	PETRELLA BARBARA	VIA DEL GATTO, 2	L'AQUILA	0862/404396	barbara.petrella@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
99	DI MEO ANTONELLO	VIA AMICIS, 69	MARRUCI DI PIZZOLI	0862/404345	antonellodi_meo@legalmail.it	L'AQUILA
100	VERZULLI ANDREA	VIA GEN. C. SPATOCCO, 99	CHIETI	0871/320050	andrea.verzulli@odseochieti.it	CHIETI
101	BONINI SILVIA	VIA L. MURATORI, 7	TERNI	335/8161729	silvia.bonini@pec.commercialisti.it	TERNI
102	SACCOMANDI SERGIO	C.DA VILLA STANCHIERI, 28	TERAMO	0861/243185	saccomandi@pec.it	TERAMO
103	BROCCOLINI CLAUDIO	VIA FLAANI, 12	TERAMO	0861/243185	e.broccolini@pec.it	TERAMO
104	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE, 60	TERNI	335/5353086	m.rosignoli@pec.it	TERNI
105	DI RENZO FRANCO	VIA FONTEVECCHIA, 9	CHIETI		franco.direnzo@odseochieti.it	CHIETI

106	MARCUCCI SANDRO	VIA CADUTI DI NASSIRYA, 4	PESCARA	085/6207820	sanro-marcucci@odcepesara.it	PESCARA
107	ALLEVA ALFREDO	VIA P. OVIDIO NASONE, 35 CHIETI	CHIETI	0871/564199	alfredo-alleva@odcechieti.it	CHIETI
108	DI BASILIO MICHELINO	VIA ROMA, 36	BISENTI	0861/997301	michelino-di-basilio@legalmail.it	TERAMO
109	DI NICOLA NICOLINO	VIA FIDIA, 2	PESCARA	085/4463290	dinicola@pe-artstudiodinico.it	PESCARA
110	ANDRENACCI FRANCESCO	VIA AMENDOLA, 49	GIULIANOVA	333/91650072	francesco-andrenacci@pe-commerciellisti.it	TERAMO
111	FASCIANI BRUNO	PIAZZA MARTIN LUTHER KING, 6	PESCARA	085/27705	bruno.fasciani@odcepesara.it	PESCARA
112	DE ROSA ANNAMARIA CRISTINA	VIA M. KOLBE, 33/b	AVEZZANO	0863/415923	webmail@pe-ricel-s.it	AVEZZANO
113	MUSEO ROBERTO	VIA DEI GIARDINI, 18	LAQUILA	0862/404345	roberto.museo@pe-commerciellisti.it	LAQUILA
114	VANNI MAURIZIO	VIA ARENAZZE, 14/A	CHIETI	0871/563043	maurizio.vanni@odcechieti.it	CHIETI
115	D'ANGELO DARIO	VIA S. BARBONGINI, 35	CHIETI	0871/563043	dario-dangelo@odcechieti.it	CHIETI
116	SECONETTI MARIO	VIA FIRENZE, 52	CASTILENTI	0861/999343	seconetti@pe.it	TERAMO
117	LELLA ANGELA CRISTINA	VIA ISONIA, 29	TORREBRUNA	0873/952206	angelaeritina.leva@odceavasto-legalmail.it	VASTO
118	CONTENTO GIUSEPPE	VIA L. POLACCHI, 40	PESCARA	085/60346	giuseppe.contento@odcepesara.it	PESCARA
119	NORSCIA DINO	VIA ISONZO, 58	MONTE SILVANO	085/4458372	dino.norscia@odcepesara.it	PESCARA
120	PASQUALONI FRANCESCO	VIA ALDO MORO, 5	BELLANTE	0861/217707	francesco-pasqualoni@pe-commerciellisti.it	TERAMO
121	D'AGOSTINO DIAMANTE	VIA GARIBOLDI, 167	SILVI MARINA	085/296162	diamante-dagostino@odcepesara.it	PESCARA
122	LUCIDI ANTONELLA	VIA DI MEZZO, 12	VILLA SAN SEBASTIANO	0863/412451	antonella.lucidi@pe.it	AVEZZANO
123	DELLA CAGNA FRANCO	VIA MARCO POLO, 51	PESCARA	085/4214060	franco-della-cagna@odcepesara.it	PESCARA
124	GENTILE ROBERTO	VIA CESARE BATTISTI, 12	SULMONA	0864/210180	roberto-gentile@pe-commerciellisti.it	PESCARA
125	CASTELLI GIUSEPPE CLAUDIO	VIA GIOVENALE, 32	SULMONA	0864/210180	giuseppeclaudio.castelli@odcepesara.it	PESCARA
126	DI CESARE IVAN	VIA DELLA RESISTENZA, 29	TERAMO	0861/247656	ivandicesare@odce-legalmail.it	TERAMO
127	PALMA ROBERTO	VIA STAZIONE INTRODACCUA, 10	SULMONA	0864/50536	roberto.palma@pe.it	MONZA
128	PIGNATELLI GABRIELE	VIA CICCARONE, 262	VASTO	0873/391814	bernardogabriele.pignatelli@pe-commerciellisti.it	VASTO
129	BARBATTI FULVIO	VIA FRESCOBALDI, 4	AVEZZANO	0863/213394	studiodibarbatti@pe.it	AVEZZANO
130	GIANDOMENICO SANDRO	VIA SIMONE DA CHIETI, 6	CHIETI	0871/330422	sandrogiandomenico@peprocessoetsiamarco.it	CHIETI
131	TRINCHERA ALFREDO	VIA MONTE FATTO, 50	PESCARA	085/4221543	alfredo-trinchera@odcepesara.it	PESCARA
132	BUCCI GIANFRANCO	VIA CANTO NUOVO, 9	FRANCAVILLA AL MARE	085/4227083	gianfranco.bucci@pe-commerciellisti.it	LAQUILA
133	DE NICOLIS CLAUDIO	CORSO GARIBOLDI, 21	SAN SALVO	0873/342146	claudio-denicolis@odceavasto-legalmail.it	VASTO
134	RIVELLINO FRANCESCO	VIA MADDALENA, 85/b	VASTO	0873/365078	rivellino@pe.it	VASTO
135	ZACCARDI CESARIO ALESSIO MICHELE	CORSO MAZZINI, 373	VASTO	0873/367254	cesariozaccardi@odceavasto-legalmail.it	VASTO
136	D'ARGENTO ROBERTO	VIA C. DE LOLLIS, 49	CHIETI	0871/65996	dargentoroberto@omibiseppe.net	CHIETI
137	GRILLI PAOLO	VIA F. QUARANTOTTI, 32	CHIETI	0871/63995	paolo.grilli@odcechieti.it	CHIETI
138	DI LUZIO CLAUDIO	VIALE REGINA MARGHERITA, 57	PESCARA	085/72828	claudioluzio@pe.it	PESCARA
139	GAGLIARDI GIUSEPPE	VIA DA MONTE, 47	AVEZZANO	0863/20880	gagliardi.giuseppe@pe.it	AVEZZANO
140	POTENZA ANNA	VIA TRENTO, 138	PESCARA	085/2924065	potenza_anna@legalmail.it	PESCARA
141	DI MOIA ENZO	VIA ROMA, 115	MIGLIANICO	0871/950182	enzo.moia@odcechieti.it	CHIETI
142	STECHEER MARCO	VIA PARMA, 7	GIULIANOVA	0861/247426	marco.stecheer@pe-commerciellisti.it	TERAMO
143	TOLETTI GIUSEPPE	VIA SAFFI, 19	PESCARA	085/4213793	giuseppe.toletti@odcepesara.it	PESCARA
144	DI CAMPLI VALENTINO	VIA DEI BIANCHI, 9	SAN VITO CHIETTINO	0872/41100	valentino.di-campoli@endo.it	LANCIANO
145	ANCHINI RAFFAELE	VIA MILITE IGNOTO, 41	PESCARA	085/60973	raffaale.anchini@odcepesara.it	TERAMO
146	BUCCIARELLI ANTONIO	VIA ORTO AGRARIO, 17	TERAMO	0861/247595	esastudio@pe.it	TERAMO
147	SALVATORE ENRICA	VIA G. DELLA MONICA, 4	TERAMO	0861/247595	enrica.salvatore@legalmail.it	TERAMO
148	CHIODA ROCCO	ST. COLLE RENAZZO, 74	PESCARA	0861/247595	rocco.chioda@odcepesara.it	PESCARA

149	BOSCHETTI SIMONE	CORSO GARIBOLDI, 83/a	SAN SALVO	0873/548229	simoneboschetti@pec.it	VASTO
150	DE ANGELIS CLAUDIA	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 30	PESCARA	085/743336	claudia.deangelis@odseopescara.it	PESCARA
151	AGRESTA ADELCHI	VIALE KENNEDY, 18	PESCARA		adelchi_agresta@odseopescara.it	PESCARA
152	BACCHETTI CLAUDIA	VIA FORMENTINI, 20	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	0735/668694	studioboschetti@certiffiata.org	ASCOLI PICENO
153	AGRESTA CLAUDIO	VIA G. PUCCINI, 25	MOSCUFO		claudio_agresta@odseopescara.it	PESCARA
154	GIULIANI LUCIANO	C-DA CONA	ATRI		luciano.giuliani@pec.it	TERAMO
155	FRANCESCHELLI LAURO	VIA MAZZINI, 371/b	VASTO	0873/380458	laurofranceschelli@odservato.legitimail.it	VASTO
156	SAVINI MARIA GRAZIA	VIA CONA, 70	TERAMO	0861/252241	marigrasia.savini@pec.commercialisti.it	TERAMO
157	DAVIDE ALBERTO	VIA A. DE GASPERI, 118	TERAMO	0861/243139	alberto.davide@pec.commercialisti.it	TERAMO
158	CASUCELLI TIZIANA	VIALE REGINA MARGHERITA, 40	PESCARA	347/6419729	casuocelli@pec.it	PESCARA
159	CIPRIANI CLAUDIO	VIA SALITA ZANNI, 68/4	PESCARA	085/33353	claudio.cipriani@odseopescara.it	PESCARA
160	PACCHIONE LUCA	VIA RAGAZZI DEL '98, 5	PESCARA		luca.pacchione@odseopescara.it	PESCARA
161	ROCCIO GIOVANNI	C-DA SANTO STEFANO, 97	SILVI		giovanni.roccio@pec.it	TERAMO
162	GIANCATERINO GIULIA	C-DA SANTO STEFANO, 97	SILVI	085/932513	giulia.giancaterino@pec.it	TERAMO
163	PILONE GIULIANO	VIA RAVENNA, 104	PESCARA		giuliano.pilone@odseopescara.it	PESCARA
164	CUNICELLA LUCIANA	VIA CONO A MARE, 1/D	VASTO	0873/365001	luciana.cunicella@pec-giustiziaributaria.it	VASTO
165	RUSCETTA FELICE	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 163	CHIETI	0871/349595	felice.ruscetta@odseochieti.it	CHIETI
166	DAMIANI MARIA ANGELA	PIAZZA DELLA RINASCITA, 24	PESCARA	085/4215970	marianagela.damiani@odseopescara.it	PESCARA
167	PALOMBIZIO ANGELO	VIA ONIA ORTENSII, 18	PRATOLA PELIGNA	0854/271350	angelo.palombizio@pec.commercialisti.it	L'AQUILA
168	TRAVAGLINI PIO	VIA RINASCITA, 24	COLLECORVINO	0871/575828	piotravaglini@odseopescara.it	PESCARA
169	BALDUCCI GIUSEPPE	VIA G. D'ANNUNZIO, 58	PINETO	085/9490825	giuseppibalducci@pec.it	TERAMO
170	DE SANCTIS ANNA	VIA DEL MANCINO, 78	LANCIANO		studio_deanctis@yahoo.it	LANCIANO
171	BIANCHI STEFANO	VIA UMBRIA, 44	MONTE SILVANO	085/36227	stefano.bianchi@odseopescara.it	PESCARA
172	STANISCIÀ MARIA	C-DA MONTECALVO, 33	ATESSA	0872/889207	mariastanisclà@pec.commercialisti.it	LANCIANO
173	CONSIGLIO PASQUALE	VIA MALASPINA, 1	TERAMO	0861/250239	pasquale.consiglio@pec.it	TERAMO
174	EMILII NACLITO	VIA LEGNANO, 20	ALBA ADRIATICA	0861/712335	naclito.emilii@pec.commercialisti.it	TERAMO
175	DE STEFANIS CAMILLO	VIA ROMA, 90	PESCARA	085/4215785	emilio.destefanis@pec.it	PESCARA
176	DI TIMOTEO FRANCESCO	VIA ISONZO, 53	TORTORETO		editimoteo@pec.it	TERAMO
177	SACRIPANTE ANDREA	VIA ROMAGNA, 33	ROSETO DEGLI ABRUZZI	338/6135421	andreasacripante@odseolegalmail.it	TERAMO
178	ZIPPILLI DOMENICO	VIA BENEDETTO CROCE, 42	TERAMO	0861/211728	domenico.zippilli@pec.commercialisti.it	TERAMO
179	PIETRANGELO RAFFAELE	VIA BARI, 71	PESCARA	085/2058716	raffaello.pietrangelo@odseopescara.it	PESCARA
180	MANCINI ANGELO	VIA ARENAZZE, 8	CHIETI	0871/331782	angelo.mancini@odseochieti.it	CHIETI
181	TREDDENTI ANNA RITA	VIA GAETANO PACHETTI, 17	CHIETI		annarita.treddenti@odseochieti.it	CHIETI
182	DI AGOSTINO ANDREA	VIALE M. FEDERICI, 105	ASCOLI PICENO	0736/336184	andreadiagostino@legalmail.it	ASCOLI PICENO
183	CIANCALEONI MADDALENA	VIA PIAZZAROLA, 23	ASCOLI PICENO	0736/45764	maddalena.ciancaleoni@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
184	LIMONCELLI MARIO	VIA BENEDETTO CROCE, 5	TERAMO	0861/412436	mario.limoncelli@pec.commercialisti.it	TERAMO
185	GIOVANNETTI FULVIO	VIA DELLA PIAZZAROLA, 23	ASCOLI PICENO	0736/45764	fulvio.giovannetti@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
186	SEBASTIANI PAOLO	VIALE SANDRO PERTINI, 8	SAN GIOVANNI TEATINO	085/4511394	paolo.sebastiani@odseopescara.it	PESCARA
187	CANDELORO COSTANTINO	VIALE V. COLONNA, 37	PESCARA	085/4514783	costantino.candeloro@odseochieti.it	CHIETI
188	D'ATTANASIO LUCIANO	VIA ROTABILE PER CASOLI, 44	PINETO	085/9462287	luciano.dattanasio@pec.commercialisti.it	TERAMO

189	LIBERATORE MARCO ROLINO	VIA GIARDINO, 61	CASALINCONTRADA	0871/331005	maiberatore@legalmail.it	CHIETI
190	PERFETTI GUIDO	VIA PIZZOFERRATO, 74	PESCARA	085/4511398	guido.perfetti@odesepeasara.it	PESCARA
191	PANZONE OTTAVIO	VIA DEI PLATANI, 6 - FRAZ. CERRATINA	PIANELLA	085/4511399	ottavio.panzone@odesepeasara.it	PESCARA
192	BONANNI ANNAMARIA	VIA G. DIVINCENZO, 3	L'AQUILA	0862/277745	studiosociostudio@bonanni@pea.it	L'AQUILA
193	NOVELLO FLAVIA	VIA CARDUCCI, 32	PESCARA	085/4214010	flavia.novello@odesepeasara.it	PESCARA
194	SANTOMAGGIO MARIANO	VIA M. PIO BAGNOLI, 7	AVEZZANO	0863/22340	mariano.santomaggio@pea.it	AVEZZANO
195	BERTINI PAOLA	VIA GRILLI, 5	ORTONA		paola.bertini@odesechieti.it	CHIETI
196	BATTISTELLA MASSIMO	VIA DEL SANGRO, 15	LANCIANO	0872/981094	massimo.battistella@venda.it	LANCIANO
197	GARBELLANO GIUSEPPE PIO	VIA ASCANIO SFORZA, 41	MILANO	02/8393061	giuseppegio.garbellano@odocommiano.it	MILANO
198	DI GIAMMICHELE EMIDIO	VIA COLLEMARINO, 6	NOTARESCO		emidio.digiamichele@pea.commercialisti.it	TERAMO
199	DI FLORIO DANILÒ	VIA QUARTO DA CAPO	CASOLI	0872/981516	danilo.diflorio@venda.it	LANCIANO
200	CAVATASSI ADRIANO	C.DA CAVATASSI, 32	TORTORETO	02/66986847	studiosaviani@legalmail.it	TERAMO
201	COLOMBO GIANNI MARIO	VIA S. MARIA MAZZARELLO, 2/F	CINISELLO BALSAMO	02/66986847	studiodottorcolombo@legalmail.it	MONZA
202	RUSSO NATASCIA	VIA ALFIERI, 20	SAN SALVO	0873/549195	natazia.russo@odesevasto.legalmail.it	VASTO
203	STRINGINI FRANCESCO	VIA FUORI PORTA NAPOLI, 11	L'AQUILA		francesco.stringini@legalmail.it	L'AQUILA
204	PACE CAROLINA	VIA DEL RISCATTO, 11	NAVELLI	0871/561040	carolina.pace@odesechieti.it	CHIETI
205	SALVATORE SILVERIO	VIA QUARANTOTTI, 28	CHIETI		dottorilverio.salvatore@legalmail.it	CHIETI
206	VERDECCHIA EMIDIO	VIA SALERNO, 3	ASCOLI PICENO	0736/393248	emidio.verdecchia@pea.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
207	MANTINI MARCO	VIA S. ELIA, 22/A	L'AQUILA	0862/611121	marco.mantini@pea.commercialisti.it	L'AQUILA
208	MANTINI ANDREA	VIA S. ELIA, 22/A	L'AQUILA	0862/611121	andrea.mantini@pea.commercialisti.it	L'AQUILA
209	BENINI FRANCO	C.DA MEZZANOTTE, 62	TERAMO	0861/245174	franco.benini@pea.commercialisti.it	TERAMO
210	TRIVILINO MARIA	VIA IV NOVEMBRE, 33	LANCIANO	0872/713491	maria.trivilino@legalmail.it	LANCIANO
211	MERLINI VINCENZO	VIA GORIANO VALLE, 28	L'AQUILA	0862/401467	vincenzo.merlini@pea.commercialisti.it	L'AQUILA
212	TRECCO CONCETTA	VIA TRE SPIGHE, 1	L'AQUILA	0862/68704	concectatrecce@legalmail.it	L'AQUILA
213	GROSSI GIANCARLO	VIA MAFALDA DI SAVOIA, 37	PESCARA	085/387131	giancarlo.grossi@odesepeasara.it	PESCARA
214	PELLICCIOTTA DOMENICO	VIA COLLE PETRANO, 1	CASALINCONTRADA	0871/321036	domenico.pellicciotta@pea.commercialisti.it	CHIETI
215	TROZZI VINCENZO	VIA BRIGATA MAIELLA, 52	CHIETI	0871/561040	vincenzo.trozzi@odesechieti.it	CHIETI
216	SIMONETTI VINCENZO	VIA CAPESTRANO, 17	CHIETI	0871/574714	vincenzo.simonetti@odesechieti.it	CHIETI
217	MANGINELLI SAVERIO	VIA CONTE DI RUVO, 15	PESCARA	085/67478	saverio.manginelli@odesepeasara.it	PESCARA
218	TOMO GIOVANNI	VIA SANTA LUCIA, 39	NAPOLI	081/7649156	giovanni.tomo@odeseapoli.it	NAPOLI
219	ALESSANDRINI MARINO	VIA MANTOVA, 8	MONTE SILVANO	085/4516358	marino.alessandrini@odesepeasara.it	PESCARA
220	CICCONI VITTORIO	VIA ROMA, 27	PESCARA	085/6921074	vittorio.cicconi@odesepeasara.it	PESCARA
221	PICCIRILLI LUIGI ORAZIO	VIA GRAMSCI, 26	AVEZZANO	0863/415582	luigi.piccirilli@pea.it	AVEZZANO
222	CARICATI RICCARDO	VIA SELE, 9	MONTE SILVANO	085/2058267	studioscaricati@pea.it	PESCARA
223	PASCUCCI GIOVANNI	VIA SAN ROCCO, 120/D	VASTO	0873/363438	giovanni.pascucci@odesevasto.legalmail.it	VASTO
224	IOANNUCCI STEFANO	VIA LAZIO, 15	L'AQUILA	0862/405022	stefano.ioannucci@legalmail.it	L'AQUILA
225	PERROTTI ADRIANO	VIA CHIETI, 4	L'AQUILA	085/4217622	adriano.perrotti@pea.it	L'AQUILA
226	DI GENSO RENATO	VIA RAFFAELLO, 59	PESCARA		dier@pea.studiodienseno.it	PESCARA
227	LA FRAZIA VINCENZO	VIALE ABRUZZO, 251/F	CHIETI		vincenzo.lafrazia@odesechieti.it	CHIETI
228	IOPPI EMMA	VIA G. GARIBOLDI, 16	PINETO	085/9491881	emma.ioppi@pea.commercialisti.it	TERAMO
229	DELL'OLIO VALERIO	VIA CORRADINI, 170	AVEZZANO	0863/415706	valerio.dellolio@pea.commercialisti.it	AVEZZANO
230	RICCIONI REMO	VIA MANOJA, 34	TERAMO	338/3294800	remo.riccioni@pea.it	TERAMO
231	DI PALMA VALERIO	VIA LE NETTUNO, 25	FRANCAVILLA AL MARE	085/4911197	valerio.dipalma@odesechieti.it	CHIETI
232	DI LEONARDO FRANCESCA	VIA S.C. DE LELLIS, 93	CHIETI	085/4511392	francesca.dileonardo@odesechieti.it	CHIETI

233	MADARO DONATO	VIA A. DE GASPERI, 22	AVELLINO	082/526986	denaro.madaro@pec.it	AVELLINO
234	DI CAMPLI SANVITO MAURO	VIA FERRO DI CAVALLO, 29	LANCIANO	329/6349509	mauro.diasampianvito@pec.commercialisti.it	LANCIANO
235	D'EUGENIO NICOLA	VIA TASSO, 2	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8989153	nicola.daugenio@pec.commercialisti.it	TERAMO
236	MARCHETTI MASSIMO	VIA GAETANO PACHETTI, 17	CHIETI		massimo.marchetti@odeseohiati.it	CHIETI
237	TAMBASCIA MAURIZIO	VIA DI VILLA BASILE, 7	PESCARA	085/387163	maurizio.tambascia@odeseopescara.it	PESCARA
238	PONTE LUIGI	VIA GALENO, 21	CASTROVILLARI	0981/489218	luigi.ponte@pec.commercialisti.it	CASTROVILLARI
239	ZANCHIELLO GIUSEPPINA	VIA CASCINA, 28	LAQUILA		giuseppina.zanchiello@pec.it	LAQUILA
240	DE BARTOLOMEI ALBERTO	VIA RIGOPIANO, 41	PESCARA	085/2056462	alberto.debartolomei@odeseopescara.it	PESCARA
241	LONGHI EZIO	VIA PAGLIARINI	FRESAGRANDINARIA	0873/321419	ezio.longhi@odesevasto.legalmail.it	VASTO
242	MADRIGALE MARIELLA	VIA CIRC.NE OCCIDENTALE, 103	SULMONA	0864/55707	mariella.madrigale@pec.it	LAQUILA
243	DI NICOLA LORENZO	VIA L. MUZZI, 51	PESCARA	085/390207	lorenzo.dinicola@odeseopescara.it	PESCARA
244	MASCIOLI BRUNO	C. DA LAROMA, 91	CASOLI DI CHIETI	0872/981176	bruno.mascioli@pec.it	LANCIANO
245	PICCIONI GRAZIANO	VIA GORIZIA	MARTINSICURO	0861/761939	picco@pec.it	TERAMO
246	SALVEMINI LUCA	VIA CACCIANINI M.	PINETO	347/4037989	luca.salvemini@legalmail.it	FOGGIA
247	D'ONOFRIO ANGELO	VIALE DEI PINI, 33	FRANCAVILLA AL MARE	085/4511408	angelo.donofrio@odeseohiati.it	CHIETI
248	TULLI LORENZO	VIA FONTE REGINA, 62	TERAMO	0861/244082	l.tulli@pec.it	TERAMO
249	D'ANTONIO STEFANO	VIA ADRIATICA, 41	FRANCAVILLA AL MARE	347/7052274	stefano.dantonio@odeseohiati.it	CHIETI
250	BARTOLINI PASQUALE	PIAZZALE VILLA MOSCA, 3	TERAMO	0861/244082	p.bartolini@pec.it	TERAMO
251	FIDANZA ERCOLE	VIA IV NOVEMBRE, 49	TORRICELLA SICURA	0861/252328	ercole.fidanza@pec.commercialisti.it	TERAMO
252	DI SAVERIO MASSIMILIANO	VIA CONCORDATO, 52	ALBA ADRIATICA	0861/752575	massimiliano.di.saverio@legalmail.it	TERAMO
253	CASERTA VALERIO	VIA SALICETI, 9	ALBA ADRIATICA	0861/752575	caserta.valerio@legalmail.it	TERAMO
254	MARCHEGIANI ANNAFRANCESCA	VIA COLLE DI MEZZO, 121	PESCARA	085/4214664	annafrancesca.marchebiani@odeseopescara.it	PESCARA
255	BRUNO MICHELINA FLORA	VIA MARTIRI LANCIANESI, 111	CHIETI		michelina.flora.bruno@odeseohiati.it	CHIETI
256	IAVARONE LUCA	VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, 145/b	SULMONA	0864/210456	studio@pec.studioiavarone.net	LAQUILA
257	MASTRODDI MARIA DOLORES	VIA BOLZANO, 6	AVEZZANO	0863/444442	mariad.mastroddi@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
258	ZITTI ROBERTO	VIA TRIBOLETTI, 30	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8941008	roberto.zitti@pec.commercialisti.it	TERAMO
259	CHIACCHIARI LUCA DOMENICO	VIA DE PENNISI, 173	ISERNIA	085/8933695	studio@pec.chiacchiari.it	PESCARA
260	DI BATTISTA VINCENZO	CORSO DEI MICHETTI, 20	TERAMO	0861/244109	vincenzo.dibattista@postecura.it	TERAMO
261	DI POLIDORO FILIPPO	VIA ANTICA CATTEDRALE, 38	TERAMO	0861/247857	filippodipolidoro@postecura.it	TERAMO
262	PAGLIARI PAOLO ANTONIO	VIA MONTE VELINO, 75	AVEZZANO	0863/410838	p.pagliari@pec.studiozippaglieri.it	AVEZZANO
263	COSTANZA MICHELE	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 6	CHIETI	0871/65872	michele.costanza@odeseohiati.it	CHIETI
264	BARBETTA GIOVANNI	VIA ARDUCCI, 83	PESCARA	085/373194	giovanni.barbetta@odeseopescara.it	PESCARA
265	CECI ANGELO	VIA LIVENZA, 17	MONTE SILVANO	085/75032	studiosoci@pec.it	PESCARA
266	DE BERARDINIS LUANA	VIA MONTE ACQUAVIVA, 12	PESCARA	085/294151	luana.deberardinis@odeseopescara.it	PESCARA
267	CASTELLANETA EUSTACHIO	VIA MONTEVERDI, 3	MILANO	02/29524492	eustachio.castellaneta@odeseomilano.it	MILANO
268	GIANNOLI OTTAVIANO	VIA DEI FARNESI, 2/A	LAQUILA	0862/25381	ottaviano.giannoli@pec.commercialisti.it	LAQUILA
269	CICCARELLI PIETRO ANICETO	VIALE COSTANZA, 1	SULMONA	0864/56577	pietrociccicarelli@pec.commercialisti.it	LAQUILA
270	D'ADDARIO GIUSEPPE	VIA ALFONSO DI VESTEVA, 96	PESCARA	085/4218961	giuseppe.daddario@odeseopescara.it	PESCARA
271	IAVARONE PIETRO	VIA MONTE VIGO, 3	MONTE SILVANO	085/4156463	pietro.iavarone@odeseopescara.it	PESCARA
272	AQUILIO CARLA	VIA FILIPPO CORRIDONI, 5	LAQUILA	0862/420241	carla.aquilio@pec.it	LAQUILA
273	LOMONACO ENZO	VIA ALDO MORO, 49/3	LORETO APRUTINO	085/8290720	enzo.lomonaco@odeseopescara.it	PESCARA
274	CERRETANI ALBERTO	VIA CAPPUCCINI, 11/41	LORETO APRUTINO	085/8291599	alberto.cerretani@odeseopescara.it	PESCARA

275	DEL ROCINO ANDREA	VIA G. FALCONE, 3	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	340/6039615	andrea.rocino@pec.commercialeit.it	TERAMO
276	FORTUNA LEONARDO	VIA KENNEDY, 25	PESCARA	085/74798	leonardo.fortuna@odseopescara.it	PESCARA
277	IULIANELLA ANTONIO	VIA A. DE GASPERI	PESCAINA	0863/841311	studioulianella@pec.commercialeit.it	AVEZZANO
278	MONDAZZI PIETRO	VIA DELLA CORNACCHIOLA, 38	SULMONA	0863/3179247	domenico.mondazzi@pec.commercialeit.it	L'AQUILA
279	DI IORIO DOMENICA	VIA GROTTA DI NAVARRA, 30	L'AQUILA	0861/410916	maurizio.mantoni@pec.commercialeit.it	TERAMO
280	MATONI MAURIZIO	P.LE VILLA MOSCA, 7	TERAMO	0861/410916	m.marturano@pec.commercialeit.it	ROMA
281	MARTURANO MARIO	VIA SAVOIA, 29	ROMA	0863/416894	valentina.denino@pec.commercialeit.it	AVEZZANO
282	DE NINO VALENTINA	VIA S. ANDREA, 72/A	AVEZZANO	0871/63995	giuliana.gervasio@odseochieti.it	CHieti
283	PETROCCO GIANLUCA	VIA ORFENTO, 24	CHieti	349/5534086	roberto.fragalli@pec.commercialeit.it	CHieti
284	FARAGALLI ROBERTO	COLLETTERRATO BASSO-VIA GAMBINI, 7	TERAMO	0864/84580	daniela.astasio@odseochieti.it	CHieti
285	CATULLO DANIELA	VIA FOSSO LA PIETRA, 58	CASTEL DI SANGRO	085/4227035	fabrizio.ferrari@odseopescara.it	PESCARA
286	FERRATI FABRIZIO	VIA COLLE CERVONE DEL PALAZZO, 47	PESCARA	0875/977707	eleonora.gliante@legalmail.it	LARINO
287	GALANTE ELEONORA	VIA SAN ROCCO, 59	PALATA	0872/916115	studioamarcodort.antonino@legalmail.it	CHieti
288	AMOROSI ANTONINO	VIA NAZ. FRENTANA, 8	LAMA DEL PELIGNI	0881/211215	mauro.contriciani@pec.it	TERAMO
289	CONTRISCIANI LUIGI	VIA S. LUCA, 3	TERAMO	080/8722428	luisalatoma@odseochieti.it	TRANI
290	TEDONE LUCIA ALTOMARE	VIA F. LIPPI, 12	CORATO	085/6921895	alessandra.ferraro@odseochieti.it	CHieti
291	FERRARA ALESSANDRO	VIA SAN ROCCO, 36	VILLAMAGNA	087/5513934	paoloastagno@pec.it	NAPOLI
292	CATUOGNO PAOLO	PARCO MARIA CRISTINA DI SAVOIA IS. C	NAPOLI	087/5513934	igino.nerbiano@pec.commercialeit.it	TERAMO
293	SORBINO IGINO	VIA RAFFAELLO SANZIO, 10	MOSCIANO SANIT'ANGELO		giuliano.belli@pec.commercialeit.it	TERAMO
294	BOFFI GIULIANO	VIA ISCHIA, 13	ALBA ADRIATICA		studio.pec.ato@compilabartino.it	TERAMO
295	DI SABATINO PAOLO	VIA CAMPANA, 17	TERAMO	0861/252395	emiliano.annarilli@odseopescara.it	PESCARA
296	MASCIARELLI EMILIANO	VIA FILIPPO MASCI, 5	PESCARA	0861/211430	angelodidionisio@pec.it	TERAMO
297	DI DIONISIO ANGELO	VIA LEPTANTO, 3	GIULIANOVA	095/7113053	paola.digitale@pec.odsee.it	CATANIA
298	DI GIULIO PAOLA	VIA PEZZANA, 1	ACICASTELLO (CT)	0861/411399	almona.nardini@pec.commercialeit.it	TERAMO
299	NARDINI SIMONA	VIA DELLA RESISTENZA, 7	TERAMO	0872/578420	fab.fferri@legalmail.it	CHieti
300	FULVI - FIRMI DINA	VIA PERAZZA, 49	ROCCA SAN GIOVANNI	085/9495269	mauro.arivani@legalmail.it	TERAMO
301	SCRIVANI MAURO	VIA ISONZO, 7/b	PINETO	0862/401966	giulianovaldroni@pec.it	L'AQUILA
302	CALDERONI GIULIANO	VIA E. SCARFOGLIO, 28	L'AQUILA	085/4298934	viacento.dimajo@odseopescara.it	PESCARA
303	DIMAJO VINCENZO	VIA VESPUCCI, 71	PESCARA	085/4214060	angelio.gentili@odseopescara.it	PESCARA
304	GENTILI ANGELO	VIA PALERMO, 8	PESCARA	0872/946022	maurizio.bucci@pec.commercialeit.it	CHieti
305	BUCCI MAURIZIO	VIA CASALE GALEOTTI, 10	GAMBERALE	085/28956	tommaso.corsantini@odseopescara.it	PESCARA
306	COSTANTINI TOMMASO	VIA CASTAGNA, 76	PESCARA	0861/249241	paolo.jattana@legalmail.it	TERAMO
307	LATTANZI PAOLO	VIA PAOLUCCI, 12	TERAMO	0871/808061	luca.dierosmano@odseochieti.it	CHieti
308	DI CRESCENZO LUCA	LOC. BOCCA DI VALLE, 134	GUARDIAGRELE	0872/717416	mauro.dierosmano@pec.commercialeit.it	CHieti
309	D'ORSOGNA BUCCIMARCO	VIA PIZZUTO, 115	LANCIANO	085/693695	lorenzo.rossi@odseochieti.it	CHieti
310	ROSSI LORENZO	VIA TIRINO, 2	PESCARA	085/18208605	enrico.corsantini@odseopescara.it	PESCARA
311	COSTANTINI ENRICO	VIALE ITALIA, 1	COLLECORVINO	0871/79666	mauro.corsantini@odseochieti.it	CHieti
312	PARENTE SANTA ROSANNA	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	FARA FILORUM PETRI	085/4210581	fernananda.montano@pec.it	PESCARA
313	MONTANINO FERNANDA	VIA MONTE GRAPPA, 12	PESCARA	0871/79666	stefania.dallapenna@odseochieti.it	CHieti
314	DELLA PENNA TIZIANA	VIA MADONNA DEL PONTE, 29	FARA FILORUM PETRI	0872/40100	antonio.russo@valcorasanoit.it	LANCIANO
315	RUSSO ANTONIO	VIA ICONICELLA, 105	LANCIANO	085/8278929	giulia.buccella@odseopescara.it	PESCARA
316	BUCCELLA GIULIA	VIA MONTE BERTONA, 13	PENNIE	340 2342278	stefania.dierosmano@pec.commercialeit.it	L'AQUILA
317	DI CROCE TIZIANA	VIALE COSTANZA, 1	SULMONA		nino.difuria@pec.commercialeit.it	TERAMO
318	DI FURIA NINO	C. DA STAMPALONE, 2	CELLINO ATTANASIO			

319	D'AMICODATRI VALERIO DI EMIDIO MARTINO	VIA SCANNO, 2 VIA MONTRONE, 14	CHIETI TORANO NUOVO	0871 540041 0861 887330	damicoedatriverio@comitibuspeco.net martino.difamilio@pec.it	CHIETI TERAMO
320	TOLONE CLELIA	VIA DE BLASIS, 4	SULMONA	0864 515556773013	clelia.tolone@pec.commercialsiti.it	L'AQUILA
321	MATTUCCI GIOVANNI VIRTU' NICOLA GIANNI	VIA CARDUCCI, 46 VIA CESARE DE TITTA, 4	TERAMO	0861 24425551 0872 45300	giovanni.mattucci32@pec.commercialsiti.it nicolagiammi.virtu@pec.commercialsiti.it	TERAMO
322	DICIANO MARINA	VIA PEDINE, 12	LANCIANO	0855 9084724	marina.diciano@odesechieti.it	LANCIANO
323	RENZI FRANCESCO	VIA ROSATELLI, 35	TOLLO	0746 485499	francesco.renzi@odesechieti.it	CHIETI
324	NARDINOCCHI CIRO	VIA SIRACUSA, 5	RIETI	328 0076471	cironardino@odesechieti.it	RIETI
325	DI BERARDINO RITA	VIA ROMA, 43	SPOLTORE	0861 995177	rita.diberardino@pec.commercialsiti.it	PESCARA
326	MARRONE ANGELO	VIA TERAMO, 43	BISENTI	0871 562874	angelo.marrone@odesechieti.it	TERAMO
327	DI PAOLO MARCELLO	VIA RICCIARDI, 3/B	CHIETI SCALO	0861 995177 348 6612031	marcello.dipaolo@odesechieti.it	CHIETI
328	PIERANGELO VINICIO	VIA COLLE PINETA, 93	CHIETI	085 4217249	vinicio.pierangelo@odesechieti.it	CHIETI
329	DE AMICIS SILVIA	VIA DEI FRENTANI, 50	PESCARA	0871 563043	silvia.deamicis@odesechieti.it	PESCARA
330	FORMICHIETTI STEFANIA	VIA ORTENSIE, 42	CHIETI	0746 485499	stefania.formicchi@odesechieti.it	CHIETI
331	GISMONDI MARISA	VIA PIETRAGROSSA, 144	RIETI	0863 441994	marisa.gismondi@pec.commercialsiti.it	RIETI
332	DI BLASIO GIANLUCA	VIA KENNEDY, 46	AVEZZANO	0863 441994	gianluca.diblasio@pec.commercialsiti.it	AVEZZANO
333	DRAGANI GIOVANNA	VIA PARIGI, 80/B	CASTELLALTO	0861 570052	giovanndragna@odesechieti.it	TERAMO
334	CENSORI DANILO	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 146	VILLA RASPA DI SPOLTORE	085 4153606	giovanndragna@odesechieti.it	PESCARA
335	DI FABRIZIO GIUSEPPE	VIA BORGIO FORNO, 37	SAN NICOLA A TORDINO	0861 244950	diabrizio@pec.commercialsiti.it	TERAMO
336	GIUGNO ALFREDO	VIA SANTONE	MIGLIANICO	0871 446948	giuseppe.difabrizio@odesechieti.it	CHIETI
337	DI NARDO SANDRO	VIA MONTE PETROSO, 6	ISOLA DEL GRAN SASSO	0861 243824	dialfredo@pec.commercialsiti.it	TERAMO
338	CICCOCIOPIO MARIA CONCETTA	VIA ATERNO, 8	PESCARA	085 4159002	simona.dimaso@odesechieti.it	PESCARA
339	DI GIULIO LIGIA	VIA VILLA ANDREOLI, 163	LANCIANO	0872 712276	andrea.dimarco@pec.commercialsiti.it	LANCIANO
340	MONDAZZI MASSIMILIANO	VIA CARDUCCI, 83	LANCIANO	0872 41673	digitalidigit@pec.it	LANCIANO
341	BERARDI FABRIZIO	VIA CORNACCHIOIA, 38	PESCARA	085 4217492	fabrizio.berardi@odesechieti.it	PESCARA
342	MAZZOCCHETTI GIUSEPPE	LUNGOMARE MATTEOTTI, 63	SULMONA	3356761671	damocantling@pec-ort.it	L'AQUILA
343	ZAMPACORTA LINDA	VIA A. SPAGNULO, 32	PESCARA	335403198	fabrizio.berardi@odesechieti.it	PESCARA
344	PISCETTA MASSIMO	VIA ITALIA, 71	MONTE SILVANO	3377913128	giuseppe.mazzocchetti@odesechieti.it	PESCARA
345	MAZZOLENI ROBERTO	VIA MAZZOLENI, 8	SPOLTORE	328/1550774	linda.zampacorta@odesechieti.it	PESCARA
346	DI FRANCESCO GIULIANO	VIA GERBIASCO, 355	SESTO CALENDE (VA)	348/4147128	mpiaocetta@legalmail.it	BUSTO ARSIZIO
347	DE SANCTIS MARIO	VIA OMBRONE, 4	MERCALLO (VA)	0331/799870	massimiliano.berardi@legalmail.it	BUSTO ARSIZIO
348	PIERLEONI ANGELO	VIA TORINO, 11	MONTE SILVANO	085 4170257	giuliano.difrancesco@odesechieti.it	PESCARA
349	RATINI TINA	VIA VIOTTI, 20	MORRO D'ORO	3382/653799	mario.disanctis@pec.commercialsiti.it	TERAMO
350	RECCIUCCI GABRIELE	CORSO VITTORIO EMANUELE, 166	AVEZZANO	0863/23518	angelo.pierleoni@pec.commercialsiti.it	AVEZZANO
351	DE DOMINICIS RITA	VIA VALLE VIGNALE, 43	L'AQUILA	339/2214099	recciucci@pec.it	L'AQUILA
352	RICCIUTI DINO	VIA TRENTO, 46	NOTARESCO	0861/588275	gabriele.recciuti@pec.commercialsiti.it	L'AQUILA
353	GIONI ANNA RITA	VIA G. VERDI, 44	AVEZZANO	348/2326725	annaricciuti@pec.it	AVEZZANO
354	MARZOVILLA MARIO	VIA SAN FRANCESCO, 5	PESCONA	3387/487215	rita.dedominicis@pec.it	AVEZZANO
355	LUCCI SABRINA	VIA L. POLACCHI, 21	CHIETI	085 4211567	dino.ricciuti@odesechieti.it	CHIETI
356	ANTENUCCI ANGELA MARIA	VIA DE CORDONI, 5	L'AQUILA	0862/412430	annaricciuti@pec.it	L'AQUILA
357		VIA TIBURTINA VALERIA, 3	PESCARA	3337/588684	mario.marzovilla@odesechieti.it	PESCARA
358			TAGLIACOZZO	347/9042370	sabrina.lucci@pec.it	AVEZZANO
359			TAGLIACOZZO	340/3057688	maantenucci@pec.it	AVEZZANO

361	BIANCHI SIMONIA	VIA MONTE VELINO, 8	AVEZZANO	3382/478655	almonabianchi_commercialista@pec.it	AVEZZANO
362	ZAZZETTA GABRIELE	VIA M. IACHINI, 41	INERETO	0736/403110	gabriele.zazzetta@pec.it	TERAMO
363	DE ANGELIS MICHELE	VIA E. AMICIS, 158	PESCARA	339/8425980	michele.deangelis@odceopescara.it	PESCARA
364	RIPANI SABINA	VIA SABOTINO, 60	GIULIANOVA	339/2028815	ripani_sabina@odceopescara.it	TERAMO
365	PICCIRILLI GIANLUCA	VIA CESARE BATTISTI, 71	AVEZZANO	328/2749747	gianluca.piccirilli@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
366	ARGENONE ANGELO	VIA NAPOLI, 159	MONTE SARACHIO	3407/872104	angelusargenone@pec.commercialisti.it	BENEVENTO
367	COLASANTI CARMELINA	VIA PARADISO, 13	CHIETI	0871/347721	carminacolasanti@odceochieti.it	CHIETI
368	GIOVANNARDI GERMANO	VIA AMENDOLA, 41	GIULIANOVA	085/9150009	giovannardi.germano@legalmail.it	TERAMO
369	DI BONAVENTURA UMBERTO	VIA BOLOGNA, 52	PESCARA	328/3393661	umberto.dibonaventura@odceopescara.it	PESCARA
370	ONOFRI DINO	VIA G. MILLI, 2	PESCARA	085/4214060	dino.onofri@odceopescara.it	PESCARA
371	CANTATORE FRANCESCO	LUNGOMARE MATTEOTTI, 9	PESCARA	338/2289478	francesco.cantatore@odceopescara.it	PESCARA
372	SCUTTI LAURA	VIA CASTELLATA, 281	S. EUSANIO DEL SANGRO	349/3706022	laurascutti@virgilio.it	LANCIANO
373	MATTIOLI MANUELA	VIA BRIGATA MAIELLA, 12	LANCIANO	347/6335383	martotti.manuela@virgilio.it	LANCIANO
374	RUBEO EZIO	VIA DELLE ACACIE, 5/C	TAGLIACOZZO	0863/66458	ezio.rubeo@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
375	GRECO GIOVANNA	VIA ALBORATO, 13	VASTO	347/0092668	greco.giovanna@odceovasto.legalmail.it	VASTO
376	ETTORRE MASSIMO	VIA S. STEFANO, 1	CASTELLALTO	340/5530873	massimotorre@pec.commercialisti.it	TERAMO
377	RICCI OTTAVIO	VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE	TERAMO	368/783016	ottavio.ricci@pec.commercialisti.it	TERAMO
378	DEL ROSSO SANTE	VIA SOCRATE, 5	PESCARA	328/8117540	sante.delrosso@odceochieti.it	CHIETI
379	MAMMARELLA LORENZO	VIA D. COCCO, 14	CHIETI	338/8494484	lorenzo.mammarella@odceochieti.it	CHIETI
380	PICCIONI DONATELLA	VIA CAPO RIPE, 1	NOTARESCO	388/0415116	donatella.piccioni@pec.it	TERAMO
381	CAMPLESE ROBERTA	CIRCA ALDO MORO, 66	PENNE	333/2947271	roberta.camplese@odceopescara.it	PESCARA
382	LIPARA AGATINO	VIA UMBERTO, 22	CATANIA	336/8378361	agatino.lipara@pec.odcesat	CATANIA
383	SALICICIA ISABELLA	VIA BENEDETTO CROCE, 39	AVEZZANO	0863/441380	isabella.salicicia@pec.athensnet.com	AVEZZANO
384	CAMBISE ORESTE	VIA GRECIA, 16/A	TRASACCO	0863/936944	oresta.cambiase@pec.athensnet.com	AVEZZANO
385	GRAMENZI MASSIMO	VIA DON MINZONI, 8	TERAMO	333/5936719	gramenzi.massimo@pec.it	TERAMO
386	FIDANZA VINCENZO	VIA MANTOVA, 14	MONTE SILVANO	085/4458605	vincenzo.fidanza@odceopescara.it	PESCARA
387	PAVONE GABRIELE	VIA SAPIENZA, 18	ORTONA	085/9063664	gabriele.pavone@odceochieti.it	CHIETI
388	DI GIAMBATTISTA NATASCIA	VIA CANONICO, 3	PESCARA	335/5757383	nataascia.digiambattista@odceopescara.it	PESCARA
389	CIANFRONE ALESSANDRO	VIA BOLOGNA, 9	PESCARA	347/5918877	alessandro.cianfrone@odceopescara.it	PESCARA
390	GEREMIA GIULIO	VIA PIAVE VICO IV, 15	CORIGLIANO CALABRO	320/4087791	giulio.geremia@pec.it	ROSSANO
391	DILUCIANO FEDERICA	VIA S. GIUSTA, 44	MONITORIO AL VOMANO	329/4775206	federica.diluciano@pec.it	TERAMO
392	BIZZARRI ANTONIO	VIA S. SIMPLICIO	ANCARANO	339/6138042	antonio.bizzarri@pec.it	TERAMO
393	DEL ROMANO PAOLO	VIA DE NOVELLIS, 59	CHIETI	347/770781	paolo.delromano@pec.commercialisti.it	CHIETI
394	DI BONAVENTURA ANTONIO	VIA GARIBOLDI, 106	ROSETO DEGLI ABRUZZI	339/6171465	antonio.dibonaventura@pec.commercialisti.it	TERAMO
395	PESTITILLI MONICA	VIA O. RANELLETTI, 50	CELANO	347/9507298	monica.pestilli@pec.commercialisti.it	AVEZZANO
396	DELLELCE ENRICO	VIA S.S. 17 BIS, 30/F	PAGANICA	345/4685468	enrico.dellelce@legalmail.it	LAQUILA
397	DI COSTANZO DANILO	VIA COLLI	CORVARA	338/2599740	daniilo.dicostanzo@pec.buffetti.it	PESCARA
398	LUZI DAVIDE	VIA S. FORMENTINI, 52	S. BENEDETTO DEL TRONTO	347/5645256	daVIDE.luzi@pec.commercialisti.it	ASCOLI PICENO
399	GIULIANI GIOVANNI	VIA G. PUCCINI, 18	CAVALLETTO D'OCRE	0862/2028312	giuliani.giovanni@legalmail.it	L'AQUILA
400	LEONZIO SIMONA	VIA XXV APRILE, 106	PINETO	085/9491787	simona.leonzi@pec.it	TERAMO
401	FELICIANI MARIO	VIA G. CESARE, 1	CASTELLALTO		mario.feliciani@pec.commercialisti.it	TERAMO
402	CONSALVI PAOLO	VIA R. PAOLUCCI, 4/B	FRANCAVILLA AL MARE	085/4918729	paolo.consalvi@odceochieti.it	CHIETI
403	DI MARTINO VINCENZO	PIAZZA V. EMANUELE, 16	BASCIANO	0861/650494	vincenzo.dimartino@pec.commercialisti.it	TERAMO
404	OLIVIERI STEFANO	VIA MONSIGNOR BAGNOLI, 21	AVEZZANO	320/8192350	stefano.olivieri@pec.commercialisti.it	AVEZZANO

405	D'ANDREA ELISA	VIA BOMPADRE, 7	GIULIANOVA	347/9489631	elisa.dandrea@pco.commercialisti.it	TERAMO
406	SULLI MARIA CONCETTA	VIALE CORRADO IV, 2	L'AQUILA	0862/414107	marleonnetta.sulli@pco.commercialisti.it	L'AQUILA
407	DI SANTO ALESSANDRA	VIA DELLE VIOLE, 1	PINETO	085/8007412	dianeto.commercialista@pco.ara.it	TERAMO
408	RANIERI FABRIZIO	VIA BORGO INCILE, 42	AVEZZANO	0863/415168	ranieri.fabrizio@legalmail.it	AVEZZANO
409	MERCORGIANO LUCIO	VIA MURO ANTICO, 10	AVEZZANO	0863/59156	lucio.mercorgiano@pco.commercialisti.it	AVEZZANO
410	CAPANNOLO TIZIANO	VIA DEL CONVENTO, 9 - FRAZIONE ARISCHIA	L'AQUILA	0862/317586	consilium@arubspes.it	L'AQUILA
411	DE CESARE LORENZO	VIA BEGONIE, 15	BORGOROSE	0863/451719	lorenzo.decesare@odsece.legalmail.it	ROMA
412	CALAROTA GIUSEPPE	STRADA COLLE S. SPIRITO, 16	PESCARA	085/296348	giuseppe.calarota@odsecepesara.it	PESCARA
413	MASCI FELICE	VIA C.C SALLUSTIO	POGGIO PIENZE	348/9132504	consilium@arubspes.it	L'AQUILA
414	FURIA MARIANONETTA	VIALE DELLA RESISTENZA, 30	TERAMO	0861/248645	marianonetta.furia@pco.commercialisti.it	TERAMO
415	CARNESALE GAETANO	VIA G. CAMELI, 16	TERAMO	0861/248645	gaetano.carnesale@pco.commercialisti.it	TERAMO
416	PELUSI ALESSANDRO	VIA PIAVE, 40	SILVI	338/7827023	alessandro.pelusi@legalmail.it	TERAMO
417	GIANCOLA VALERIA	VIA NAZIONALE ADRIATICA, 129	FRANCAVILLA AL MARE	393/9897875	valeria.giancola@odsecepesara.it	PESCARA
418	D'ONOFRIO LUCIA	VIA IRMA BANDIERA, 3	MONTESILVANO	338/8566199	lucia.donofrio@odsecepesara.it	PESCARA
419	PERROTTI LETTORE	VIA CHIETI, 4	L'AQUILA	0862/22611	ettore.perrotti@commercialegalmail.it	L'AQUILA
420	DI TOMMASO MARIA DOMENICA	VIA MERCATO, 41	GISSI	347/8426183	mditommaso@odseceavesto.legalmail.it	VASTO
421	MAST ROGIORGIO ROSARIA	VIA DE JACOBIS, 70	PESCARA	349/7647065	rosaria.mastrogio@odsecepesara.it	PESCARA
422	PARTENZA ANDREA	VIA VICO DEL RICCIO, 14	TERAMO	333/9343377	andrea@pco.studioipartenza.it	TERAMO
423	ACERBO GIACOMO	PIAZZA DEI VESTINI, 6	LORETO APRUTINO	085/7991590	giacomo.acerbo@odsecepesara.it	PESCARA
424	SPELLA SANDRO	VIA S. PAOLO, 10	FRANCAVILLA AL MARE	338/5452297	sandro.spella@odsecepesara.it	PESCARA
425	D'UGO ANTONIO	VIA DELLO STADIO, 9	GISSI	0873/937649	antoniodugo.studio@pco.it	VASTO
426	MORELLO GAETANO	VIA CASALOTTI, 53	ROMA	06/61564452	gaetello@legalmail.it	ROMA
427	DE MASSIS ANGELICA	VIALE MATRINO, 41	CITTA' SANT'ANGELO	085/4710547	angelica.demassis@odsecepesara.it	PESCARA
428	DI GREGORIO ROBERTO	VILLA SCAPOLI, 81	NOTARESCO	085/895107	robertodigregorio@pco.it	TERAMO
429	D'ANGELO ANDREA	STRADA VICINALE CONSORTE, 25/9	PESCARA	085/414723	dr.dangeloromano@pco.it	PESCARA
430	ROMANO ANGELO	VIA SOCRATE, 5	PESCARA	328/4836348	francesco.verini@pco.commercialisti.it	CHIETI
431	VERINI FRANCESCO	VIA FIRENZE, 104	PESCARA	331/8480154	francesco.verini@pco.commercialisti.it	ROMA
432	MICONI STEFANO	VIA SANTA GIUSTA, 10	L'AQUILA	0862/61880	miconistefano@pco.it	L'AQUILA
433	RAPINI FABIO	VIA RIO SPARTO, 152/9B	PESCARA	328/2632454	fabio.rapini@odsecechierti.it	CHIETI
434	DE LUCA LORENZO	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 125	SAN NICOLO' A TORDINO	338/2661749	ledisus@pco.it	TERAMO
435	DINOIA ANNA	CONTRADA RICCIO, 26	ORTONA		anna.dinoia@odsecepesara.it	PESCARA
436	LUCI MASSIMO	VIA DELL'OLIVO, 135	PORTOVENERE	348/8716175	massimolucci@pco.commercialisti.it	LA SPEZIA
437	ROSSI CATHERINE AURORE	VIA ALBORATO, 24F	VASTO	348/7846728	catherine.rossi@legalmail.it	PARMA
438	LUCIANI SILVIO	VIA DEI PLATANI, 47	PIANELLA	085/4215754	silvio.luciani@odsecepesara.it	PESCARA
439	BORTONE COSTANTINO	VIA S. PERTINI, 8	SAN GIOVANNI TEATINO	328/6970023	costantino.bortone@odsecechierti.it	CHIETI
440	EVANGELISTA ROSALBA	VIA SPATARO, 12	VASTO	0873/364499	rosalba.evangelista@pco.commercialisti.it	VASTO
441	LETIZIA MASSIMO	VIA VINCENZO BELLINI, 4	SCURCOLA MARSCIANA	0863/561364	massimo.letizia@pco.commercialisti.it	AVEZZANO
442	RUSSO ANGELO LUCIO	VIA FIGLIA DI IORIO, 54	FRANCAVILLA AL MARE	085/810810	angelo.russo@odsecechierti.it	CHIETI
443	SECCIA EUGENIO	VIA DELLA CHIESA, 40	PESCARA	085 2120061	eugenio.seccia@odsecepesara.it	PESCARA
444	SERVIDIO ANNA MARIA	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 77	ACRI	3935080550	annamariaservidio@odsece.legalmail.it	COSENZA
445	CAFORNI ROSSANA	VIA NAZ. LE. 13 - FRAZIONE VILLA SAN GIOVANNI	TERAMO	0861/248646	rossana.caforni@pco.it	TERAMO
446	BRANGIAROLI LORENA	VIA IPPOLITO NIEVO, 33/b	GIULIANOVA	085/8007412	lorenabrangiaroli@pco.ara.it	TERAMO
447	DI CLAUDIO MARCO	VIA NAZ. ADRIATICA NORD, 40	PESCARA	347/0354999	marco.diclaudio@pco.legal.it	PESCARA
448	DI MARCO PASQUALINA	VICO III CORSO SAVOIA	ARIELLI	335/1313064	pasqualina.dimarco@odsecepesara.it	PESCARA

449	SEGGI OTELLO	LARGO SAN MICHELE, 2	LA SPEZIA	0187/502386	orelio@pec.studioesgigliottello.com	LA SPEZIA
450	VINGUERRA ERNESTO	VIA DEI FIORI, 53	AVEZZANO	3936825883	ernestovindguerra@pec.it	AVEZZANO
451	COPELLO GIOVANNI	VIA LIZZA, 3/A	LA SPEZIA	380/5134484	giovanni@pec.studioesgigliottello.com	LA SPEZIA
452	MONACO MARCO	VIA LUIGI CALDIERI, 19	NAPOLI	335/310564	marco.monaco@odocopesara.it	NAPOLI
453	CAMPANELLA LUCIA	VIA RENATO PAOLINI, 98/2	PESCARA	3396622618	lucia.campANELLA@odocopesara.it	PESCARA
454	DEL FOSCO ANTONIO	VIA F. GALEONE, 25	AVEZZANO	3398086762	antonio.delfosco@pec.it	AVEZZANO
455	ANGELUCCI GIOVANNI	S.R. 151, 5/B	LORETO APRUTINO	085/6290300	giovanni.angelucci@odocopesara.it	PESCARA
456	SALLUSTIO PASQUALE	VIA G. CHIARINI, 195	PESCARA	3296343706	pasquale.sallustio@pec.it	PESCARA
457	BROCCOLINI SABATINO	PIAZZA DELLA PALESTRA, 4	TERAMO	392/0552881	broccolini@pec.it	TERAMO
458	PIZZI MARCO	CORSO UMBERTO I, 700	MONTE SILVANO	348/7636148	marco.pizzi@odocopesara.it	PESCARA
459	VICARIO CALOGERO	VIA EUROPA, 10	CAPRI LEONE	320/4687850	calogero.vicario@pec.com.merrelli.it	PATTI
460	MARINI GIANLUCA	STRADA FONTE BOREA, 100/2	PESCARA	085/292128	gianluca.marini@odocopesara.it	PESCARA
461	CASTRIGNANO PAOLO	VIA MONTE CORVO, 7	PESCARA	348/3203881	paolo.castrignano@odocopesara.it	LANCIANO
462	VERINI LUCA	VIA COMUNITA' EUROPEA, 22/B	L'AQUILA	0862/65058	studiorverini@legalmail.it	L'AQUILA
463	FISCHIONE GIOVANNA ANGELA	VIA L'AQUILA, 5	TORNINPARTE	339/5335137	giovanna.fischione@gn.legalmail.it	L'AQUILA
464	ZAZZARA ALFREDO	VIA DEI MANCINI, SNC	PESCARA		alfredozazzara@pec.it	AVEZZANO
465	VERINI EMANUELE	VIA SAN GIOVANNI, 152	L'AQUILA	339/5873544	studiorverini@legalmail.it	L'AQUILA
466	LOMBARDI ANTONIO	VIA CASTELFIDARDO, 78	ROMA	339/8263382	antonio.lombardi@legalmail.it	ROMA
467	GRAZIANI ANNARITA	VIA BACHELET, 2	FRANCAVILLA AL MARE	085/9063345	annarita.graziani@odocopesara.it	CHIETI
468	RICCI CARLO EMANUELE MARIA	VIA DELLA LIBERTA', 81	ORTONA	085/9063345	carloemmanuelmaria.ricci@odocopesara.it	CHIETI
469	SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI	VIA IPPORIDIE, 27	ROBBIO	339/9007959	carlo.sirocchi@odocopesara.it	PAVIA - VIGEVANO
470	MICONI FRANCESCO	VIA TERAMO, 43	L'AQUILA	0862/61880	miconifrancesco@pec.it	L'AQUILA
471	FIMIANI GIOVANNI	PIAZZA DELLA RINASCITA, 18	PESCARA	393/81710910	giovanni.fimiani@odocopesara.it	PESCARA
472	FERRANTE DANIELA	VIA SAN PIETRO, 28/B	CANZANO	347/0789862	ferrantedaniela@pec.it	TERAMO
473	PETTA NICOLA	VIA INCORONATA, 137/C	VASTO	087/378855	nicola.petta@odocopesara.it	VASTO
474	PRESTA EUGENIO	VIA DEL FALCIONE, 9	SAN GIULIANO TERME	380/3212548	eugenio.presta@pec.odocopesara.it	PISA
475	REMIGIO IVO	VIA ADRIATICA NORD, 37/B	FRANCAVILLA AL MARE	338/4929238	ivo.remigio@odocopesara.it	CHIETI
476	LEONZIO ELENA	VIA A. DE SIMONE, 13	FRANCAVILLA AL MARE	328/7406881	elena.leonzi@odocopesara.it	CHIETI
477	DI NOTTE GIOVANNI	VIA TRIESTE, 4	FRANCAVILLA AL MARE	085/4511564	giovanni.dinotte@odocopesara.it	CHIETI
478	DI LORETO DANIELE	VIA PIANE MOZZONE, 32	TOLLO	320/6951539	danielo.direto@odocopesara.it	CHIETI
479	PISTILLO MERY	VIA COLLE FIORITO, 14	MONTE SILVANO	347/1192512	mery.pistillo@odocopesara.it	PESCARA
480	MARINO MAURO	VIA SANTA BARBARA, 6	CHIETI	338/6027054	mauro.marino@odocopesara.it	CHIETI
481	SERAFINI PAOLO	VIA TIBURTINA, 373/1	PESCARA	328/9174524	paolo.serafini@odocopesara.it	PESCARA
482	DE AMICIS CINZIA	VIA AMENDOLA, 18 - SAMBUCETO	SAN GIOVANNI TEATINO	347/5878467	cinzia.deamicis@odocopesara.it	PESCARA
483	PAPPALEPORE FABRIZIO	VIA MARRELLI, 61	L'AQUILA	392/2514784	studiospappalepore@legalmail.it	L'AQUILA
484	TESTA GUERINO	VIA PRIMO VERE, 156	PESCARA	333/2579225	guerino.testa@odocopesara.it	PESCARA
485	CIRULLI ANDREA	VIALE ALCIONE, 225	FRANCAVILLA AL MARE	339/1885729	andrea.cirulli@odocopesara.it	CHIETI
486	GASPARRONI ENZO	VIA 2 GIUGNO, 10	ALBA ADRIATICA	0861/710920	gasparroni@secrista.org	TERAMO
487	ANTRILLI VINCENZO	VIA DELLE PIANE, 9/A	TORRICELLA PELIGNA	338/5927408	vincenzo.antrilli@pec.com.merrelli.it	LANCIANO
488	MORETTA GIUSEPPE	VIA G. ADAMI, 1	TORINO DI SANGRO	328/3579378	morettagiuseppe@pec.it	VASTO
489	VIOLA ROSELLA	VIA CAMPO SANTA MARIA, 153	MONTEBELLO DI BERTONA	333/5777386	rosella.viola@odocopesara.it	PESCARA
490	DI SANTE ATTILIO	PIAZZA PROGRESSO, 3a	SAN NICOLA A TORDINO-TERAMO	334/5788610	attiliodisante@postsecr.it	TERAMO
491	DI ODOARDO LUCA	VIA E. DE AMICIS, 74	PESCARA	338/2514438	luca.diodoardo@odocopesara.it	PESCARA
492	MACCALLINI GIORGIO	VIA ARAPIETRA, 61/5	PESCARA	348/3204810	giorgio.maccallini@odocopesara.it	PESCARA

493	CASTELLI MARCO	VIA PARIGNANO, 47	NERETO	347/6862755	marco.castelli@erubape.it	TERAMO
494	DI PASCASIO ALESSIO	VIA DEL TRATTURO, 29	SCURCOLA MARSCIANA	3409/103872	alesiodi.pascasio@psa.it	AVEZZANO
495	BARTOLOMEI GIULIANO	VIA ROMA, 48	S. BENEDETTO DEL TRONTO	335/373271	bartolomei.g@psa.it	ASCOLI PICENO
496	DE SANTIS MARCO	VIA DELLA COMUNITA' EUROPEA, 19	L'AQUILA	3288/740618	marcodesantis@psa.it	L'AQUILA
497	MAZZOCCHI FELICIA	VIA MILANO, 34	AVEZZANO	338/8241098	felicia.mazzocchi@psa.it	AVEZZANO
498	RONCA ALESSIO	VIA BENEDETTO CROCE 3/A	SILVI	328/2873520	alesio.ronca@psa.commerciali@psa.it	TERAMO
499	CHICARELLA GIOVANNI	VIA DELLE AZALEE, 7	AVEZZANO	333/3471942	giovanni.chicarella@erubape.it	AVEZZANO
500	MARROLLO DOMENICO	VIA SELVA PIANA, 94	CASOLI DI CHIETI	0872/982175	domenico.marrollo@psa.commerciali@psa.it	LANCIANO
501	MURZILLI ARMANDO	VIA FABIO FILZI, 11	AVEZZANO	339/4362956	armando.murzilli@psa.it	AVEZZANO
502	MARSILI GIANMARCO ALFREDO	VIA GROTTI, 28	CASTIGLIONE A CASAURIA	347/3632004	marcellianmarsili@psa.it	PESCARA
503	NORI CARLA	VIA TIRINO, 38	SPOLTORE	0857/993680	carla.nori@odopepsara.it	PESCARA
504	IEZZI SANDRA	VIA PIANE, 120	FARA FILORUM PETRI	328/4098952	sandra.iezzi@odopepsara.it	CHIETI
505	MANCINI EMILIANO	VIA ROMA, 67	ROCCARASO	347/0379448	emiliano.mancini@odopepsara.it	PESCARA
506	FERRI VINCENZO	VIA BRENTA, 3	MONTESILVANO	085/9117217	vincenzo.ferris@odopepsara.it	PESCARA
507	STEFANUCCI CHRISTIAN	VIA MONTE VELINO, 23	AVEZZANO	338/8689454	christian.stefanucci@pec.commerciatit.it	AVEZZANO
508	DELLA PELLE MARIANNA	VIA TRENTO, 138	PESCARA	085/8279396	marianna.della.pelle@odopepsara.it	PESCARA
509	RUSSO ANTONIO	VIA PIGNA, 4	CERIGNOLA	0885/412395	studioaruso@odopepsara.it	FOGGIA
510	MACCIOCCO SALVATORE	VIA BUDAPEST, 36	SASSARI	079/2029002	salvatore.macciocco@psa.commerciali@psa.it	SASSARI
511	MIENNA ANDREA	VIA GRASCETA, 36H	SAN SALVO	3497/555737	andreasenna@odopepsara.it	VASTO
512	CICCONNE ALESSANDRO	VIA PIANA, 6a	AVEZZANO	347/6398680	alesandrocicconne@legatmail.it	AVEZZANO
513	DI FILIPPO DONATELLA	VIA ROSARIO, 4	GISSI	389/9583527	donatella.difilippo@bestververiffasto.com	LANCIANO
514	BOSELLI ISABELLA	VIA BROCCAINDOSSO, 20	BOLOGNA	051/19885824	isabella.bosselli@legatpsa.it	BOLOGNA
515	ASTOLFI BARBARA	VIA BERNINI, 49A	CAZIANO	347/0072922	barbara.astolfi@psa.commerciali@psa.it	TERAMO
516	DE SANTIS CINZIA	VIA G. MARCONI, 90	PESCARA	328/4769302	psa@psa.studiomantia.org	PESCARA
517	DI GREGORIO LAURA	VIA M. DELLA RESISTENZA, 14	TORRE DE PASSERI	338/4141012	laura.digregorio@odopepsara.it	PESCARA
518	GROSSI CARLO	VIA VASTO, 5	PESCARA	348/1323181	carlo.grossi@odopepsara.it	PESCARA
519	GERONI MASSIMILIANO	VIA LUNGOMARE SPALATO, 58	GIULIANOVA	347/2313272	massimiliano@psa.it	TERAMO
520	CAMBRIANI LUGO	VIA SIRIA, 2	BASTIA UMBRA	3332/960930	studiocambriani@psa.it	PERUGIA
521	DI DONATANONIO DARIO	VIA DON FIORAVANTE D'ASCANIO, 9	MONITORIO AL VOMANO	0861/591726	dariodionatanonio@psa.it	TERAMO
522	ZEPPA GRAZIA	VIA CLAUDIO PACI, 1	RIMINI	0541/1641744	studioczeppa@psa.it	RIMINI
523	TUCCI LUISA	VIA A. ROSSI, 17	SILVI	349/1214004	luisa.tucci@odopepsara.it	TERAMO
524	GIACULLI LUCIA	VIA GIANNI MARRONE, 7	MONTESILVANO	085/4223587	lucia.giaculli@odopepsara.it	PESCARA
525	D'ORAZIO STEFANO	VIA DEI MARRUCINI, 21	PESCARA	333/8932690	stefano.dorazio@odopepsara.it	PESCARA
526	DI GIOVANNI DEBORA	VIA VITTORIO EMANUELE, 40	MONTESILVANO	335/5280251	debora.digiovanni@odopepsara.it	PESCARA
527	LEBRUNI ANNA	VIA PARINI, 12	PINETO	349/5176734	anna.lebruni@psa.commerciali@psa.it	TERAMO
528	DELLA CROCE ANTONIO	VIA FRATELLI BANDIERA, 2	TORTORETO	347/7016580	antonio.dellacroce@psa.it	TERAMO
529	CARAVAGGIO FABIO	VIA PIANE FAVARO, 241/BIS	ROCCA SAN GIOVANNI	338/8709635	fabio.caravaggio@psa.it	LANCIANO
530	DE ANGELIS BEAT RICE	VIA DON BOSCO, 9/C	FOLIGNANO	347/7582808	beatriceangelis@psa.it	ASCOLI PICENO
531	LEOBRUNI MARILENA	VIA PARINI, 12	PINETO	338/6152449	or44.lesse@infoppsa.commerciali.it	TERAMO
532	DI PAOLANTONIO LAURA	VIA ALFIERI, 23	PINETO	347/9497041	lauradipaolantonio@psa.it	TERAMO
533	MAGGETTI LUCA	VIALE FILIPPO THAUJERO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	085/8943288	studiosaggetti@psa.commerciali.it	TERAMO
534	CIANFRONE GRAZIELLA	VIALE CAPPUCCINI, 276/A	LANCIANO	347/4221916	grazielia.cianfrone@psa.it	LANCIANO
535	DEL MANSO MARIA CLAUDIA VALENTINA	VIA AVEZZANO, 36/B	MAGLIANO DEI MARSII	329/4243789	valentina.delmanso@psa.it	AVEZZANO

536	CALI GAETANO	VIA FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI, 7	MASCALUCIA	3487677253	gestano.cali.5947@pec-adesocet.it	CATANIA
537	DI MARTINO MICHELE	VIA BELVEDERE, 6	TORTORETO	3897680933	di.martino.michele@pec.it	TERAMO
538	VICARETTI MARIANNA	VIA GIUSEPPE DEL PEZZO, 35	CELANO	3493217034	marianna.vicaretti@gn.legalmail.it	AVEZZANO
539	VICARETTI RAFFAELE	VIA S. VITTORINO, 33	CELANO	3493246079	raffaele.vicaretti@gn.legalmail.it	AVEZZANO
540	FRANCHI PASQUAROSA	VIA BENEDETTO CROCE, 132	CELANO	3493406984	pasquarosa.franchi@pec-adesocet.it	AVEZZANO
541	DI CRESCENZIO ALESSANDRO	VIA PIANO SELVA, 20	MALTIGNANO	0861841407	alessandro.dicrescenzi@offitpepec.com	ASCOLI PICENO
542	MOLON ANGELO	VIA A. GRAMSCI, 9	GALLARATE	3383402136	angelo.molon@pec-adesocet.it	BUSTO ARSIZIO
543	GISMONDI GIUSEPPE	VIA POGGIO VERDE, 37	SUBIACO	3387148813	studiogismondi@pec.legalmail.it	TIVOLI
544	MENNA ANDREA	VIA GRASCETA, 36H	SAN SALVO	3497595737	andreamenna@adesocet.legalmail.it	VASTO
545	ROSSI ARGANTINO	VIA TIRINO, 8	PESCARA	3202910252	argantino.rossi@adesocet.it	PESCARA
546	CICCARONE MASSIMO	VIA OLIMPICA, 21	SAN SALVO	3471195652	massimo.ciccarone@pec.it	VASTO
547	DI CROCE ELITA	VIA SAN GIORGIO, 750/G	TREGLIO	3491036534	elita.dicroce@adesocet.legalmail.it	LANCIANO
548	D'ERCOLE ROCCO	VIA MARTINA, 7/A	POLLUTRI	087369557	rocco.dercole@pec.legalmail.it	VASTO
549	DI STEFANO MICHELA	VIA GALILEI N. 8	CJPELLO (CH)	3488129292	michela.distefano@pec.it	VASTO
550	FRATTAROLI ALESSANDRO	PIAZZA MICHETTI SNC	PENNA SANT'ANDREA (TE)	0861650220	frattaroli@pec.it	TERAMO
551	ANDREOLI MARIANGELA	VIA CESARE DE TITTA N. 1/A	LANCIANO (CH)	3498612533	mariangela.andreoli@postecor.it	LANCIANO
552	CAMBRIANI LUGO	VIA DEL CONSERVIFICIO N. 43	BASTIA UMBRA (PE)	0758800334	studiocambriani@pec.it	PERUGIA
553	DI VINCENZO ALFONSO	VIA FRANCESCO FRANCHINI, 31	TERAMO	3470146245	alfidiv@pec.it	TERAMO
554	DRAGONI PIERO	S'ONOFRIO DI CAMPLI - VIA MIRABILII N. 48	CAMPLI (TE)	0861553720	piero.dragoni@pec-adesocet.it	TERAMO
555	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	VIA DELL'OSPEDALE N. 80	TERNI	0744422977	massimiliano@pec.it	TERNI

ISCRITTI ALLA SEZIONE SOCIETA' DI REVISIONE

N°	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO	PEC
1	RIA & PARTNERS SPA	PIAZZA DA DENOMINARE N.19, 11	PESCARA	0678551752	peccara@pec.fia-g.enthomton.it
2	FALUSTO VITLUCCI & C. S.A.S.	VIA PARIGI, 11	ROMA	0648904853	vitlucci@ggapec.it
3	BAKERTILLY CONSULAUDIT	VIA GUIDO RENI, 2.2	BOLOGNA	051267141	bakertillyre.vtaad@pec.it

ATTI DELLO STATO

ORDINANZE

CORTE DEI CONTI

ORDINANZA 30.07.2020, N. 41 - N.19 REGISTRO ORDINANZE 2021



①

N. 19 Registro ordinanze 2021

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

Ordinanza n. 41/2020/PARI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Manuela Arrigucci

Presidente di Sezione

Marco Villani

Consigliere

Luigi Di Marco

Consigliere

Francesca Paola Anelli

Consigliere

Antonio Dandolo

Consigliere (relatore)

Giovanni Guida

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli artt. 38 e 40 del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 (cd. Codice di Giustizia contabile);

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre



2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto l'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 226/C del 17 aprile 2018 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante il Rendiconto Generale per l'esercizio 2016" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 783/C del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto "Riallineamento rendiconti 2013, 2014, 2015 e 2016 - Provvedimenti";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 918/C del 3 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2017" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 193/C del 15 aprile 2019 avente ad oggetto: "Conferma del disegno di legge regionale di cui alla delibera 226/C del 17.04.2018 e della deliberazione 783/C del 16 ottobre 2018";

VISTA la deliberazione n. 257/C del 14 maggio 2019 avente ad oggetto: "Conferma del disegno di legge regionale di cui alla delibera n. 918/C del 03.12.2019 Disegno di Legge regionale - Rendiconto Generale per l'esercizio 2017";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: "Rendiconto Generale per l'esercizio 2018" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 619/C del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Rettifica G.R. n. 384/C del 02.07.2019 a seguito della riapprovazione con modifiche del Conto del Tesoriere con Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2019 n. 610";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 74/C del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Rendiconto esercizio 2016, 2017 e 2018. Rettifiche alle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione dei disegni di legge";

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, considerata la necessità di avviare il contraddittorio con la Regione e con la Procura regionale, ha convocato la Camera di consiglio dell'11 marzo 2020 e



con la quale è stato trasmesso all'Amministrazione regionale lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2016, 2017 e 2018 della Regione Abruzzo, adottato dalla Sezione regionale di controllo nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2020 così articolato: Volume I "La gestione finanziaria del bilancio"; Volume II "Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"; Volume III "L'organizzazione amministrativa e le spese del personale. I controlli interni. La spesa sanitaria"; Volume IV "Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e d'investimento";

VISTA la nota del Consiglio regionale prot. reg. n. 2582 del 24 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 21 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la trasmissione all'Amministrazione regionale e al Procuratore regionale dello schema di relazione integrativa del Volume I "La gestione finanziaria del bilancio", adottato nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto n. 3/2020 del 9 marzo 2020 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha rinviato ad altra data la Camera di consiglio dell'11 marzo 2020;

- VISTA l'ordinanza n. 26/2020 del 12 giugno 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato la Camera di consiglio del 6 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 28/2020 del 24 giugno 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la trasmissione all'Amministrazione regionale e al Procuratore regionale della nota aggiuntiva del Magistrato relatore contenente ulteriori verifiche e considerazioni nell'ambito dell'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione, in relazione al Volume III della relazione già depositata e trasmessa alle parti;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione dei rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018, a seguito dell'adunanza pubblica svoltasi in data 6 luglio 2020;

- VISTA l'ordinanza n. 30 del 7 luglio 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la riunione dei giudizi per la decisione sulla parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, fissando l'udienza per il giorno 16 luglio 2020;

- VISTA l'ordinanza collegiale n. 31/2020 del 16 luglio 2020 con la quale la Sezione ha disposto la



riunione, in un unico giudizio di parificazione, dei procedimenti propedeutici alla parificazione dei Rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 della Regione Abruzzo e il rinvio all'udienza del 30 luglio 2020 della trattazione del giudizio di parificazione dell'esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 141/2020/PARI del 16 luglio 2020 relativa al giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi 2016 e 2017 che, ha disposto il rinvio del giudizio sul capitolo di spesa 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", per la parte in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari, all'udienza del 30 luglio 2020;

UDITI nella pubblica udienza del 30 luglio 2020 il Magistrato relatore dott. Antonio Dandolo, il Procuratore Regionale dott. Antonio Giuseppone e il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo dott. Lorenzo Sospiri;

VISTA la decisione n. 180/2020/PARI, con la quale la Sezione regionale di controllo ha sospeso il giudizio di parificazione sugli schemi dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 con riguardo ai corrispondenti capitoli di spesa 11102 denominati "Funzionamento del Consiglio regionale", nella misura in cui ciascuno di essi trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione, ai sensi dell'art. 3-bis, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18) e ha disposto, su concorde richiesta della Procura regionale, di sollevare, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, ai sensi del quale alle spese del personale dei gruppi "non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

RITENUTO in

FATTO

Con note prot. n. 0118895/18 del 24 aprile 2018, acquisita al prot. n. 930 in data 26 aprile 2018, prot. n. 345302/18 del 7 dicembre 2018, acquisita al prot. n. 3495 in data 10 dicembre 2018 e prot. n. RA/224943/DPB007 del 1° agosto 2019, acquisita al prot. n. 3197 in data 1° agosto 2019, sono stati trasmessi a questa Sezione regionale di controllo, i progetti di rendiconto



relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 composti dal conto del bilancio e dal conto economico e patrimoniale, così come approvati, rispettivamente, con delibera di Giunta regionale n. 226/C del 17 aprile 2018 (Rendiconto 2016), n. 918/C del 3 dicembre 2018 (Rendiconto 2017) e n. 384/C del 2 luglio 2019 (Rendiconto 2018), con i relativi allegati. Con nota prot. n. RA/30829/DPB007 del 3 febbraio 2020, acquisita al prot. n. 1305 in data 4 febbraio 2020 è stata trasmessa a questa Sezione la deliberazione n. 74/C del 3 febbraio 2020, avente ad oggetto "Rendiconto esercizi 2016, 2017 e 2018. Rettifiche alle deliberazioni di giunta regionale di approvazione dei disegni di legge".

Tra i controlli effettuati è emerso il mancato conseguimento nelle annualità 2016 e 2017, dell'obiettivo di finanza pubblica che limita la spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

La spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per lavoro flessibile dalla Regione Abruzzo è stata, infatti, pari a 10.052.673 euro; il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 è, quindi, pari a 5.026.336 euro.

L'Amministrazione regionale ha invece sostenuto una spesa per personale flessibile pari a 5.211.021 euro nel 2016 ed a 5.522.496 euro nel 2017.

La Regione ha controdedito sostenendo di aver rispettato il vincolo suindicato escludendo, dal computo della spesa del personale flessibile soggetta a limite, quella sostenuta dai gruppi consiliari per le assunzioni di personale, nel merito, richiamando l'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 che stabilisce che alle spese per il personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010.

Con delibera 180/2020/PARI del 1° settembre 2020, è stato rilevato che la predetta norma mostra profili di incompatibilità con il quadro costituzionale avendo riprodotto una deroga già prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013.

Nel caso di specie, inoltre, la norma regionale, intendendo riproporre - nella sostanza - una norma già dichiarata incostituzionale, potrebbe presentare un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, consistente nella violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 della Costituzione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, che non vengono scalfite dalle conclusioni



formulate dalla Regione, il Collegio ha valutato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010, modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 42 del 2013, per contrasto con gli articoli 97, 117, comma 3, Cost., in relazione all'art. 9 comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e con l'art. 136 Cost.

Il Collegio, pertanto, ha disposto di rimettere, con separata ordinanza, alla Corte costituzionale la questione di legittimità sopra rappresentata, con conseguente sospensione del giudizio di parificazione dei rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 della Regione Abruzzo, sul capitolo di spesa 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto 2016 della Regione ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18).

DIRITTO

1. Nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Abruzzo per gli esercizi 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 213 del 2012, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti ha ritenuto di sollevare, d'ufficio, pregiudiziale questione di legittimità costituzionale sull'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42.

La norma regionale oggetto della questione (art. 40 Personale dei gruppi) stabilisce che: "1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.






Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

L'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive codificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi



generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

La norma regionale della cui legittimità costituzionale si dubita ha riprodotto una deroga già prevista dall'art 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal



Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013.

Il citato articolo disponeva: "Art. 3 (Attuazione del comma 28, dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

L2. Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e al Titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti".

2. In via preliminare appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi.

3. La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali è stata riconosciuta in più occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 196/2018), la quale ha sottolineato la peculiare natura del giudizio di parificazione che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa (art. 40 r.d. n. 1214 del 1934, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la Corte costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario le medesime conclusioni cui era pervenuta con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o di quelli delle Regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali si risolve, infatti, in una valutazione di "conformità (...) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico". Una funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...) preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991).



Detti caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità, atteso che il riconoscimento di tale legittimazione, legata alla specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, «si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976).

Proprio in relazione a siffatte ipotesi la Corte costituzionale ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione *secundum legem* delle risorse finanziarie.

Sul punto, occorre infatti ricordare che il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, è l'unica possibilità offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalità in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale. Coerentemente, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015 e n. 89/2017) ha progressivamente ampliato i parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte dei conti può accedere al sindacato di legittimità costituzionale delle norme che vengono in rilievo nel giudizio di parificazione. La legittimazione di questa Corte, infatti, originariamente limitata al solo parametro costituito dall'articolo 81 della Costituzione, è ora riconosciuta su tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e, dunque, anche con riferimento all'articolo 119, comma 6, della Costituzione (in materia indebitamento) e all'art. 97 (in merito alla necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico).

Tale ampliamento risulta, peraltro, in linea con l'evoluzione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, alla quale, in particolare a partire dal d.l. n. 174 del 2012 e in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, è stato riconosciuto il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico».



Sette forme di controllo, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (sentenza n. 60 del 2013), riposano su una pluralità di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 Cost. È stato, al riguardo, affermato che *«alla Corte dei conti è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.)»* (sentenza n. 60 del 2013). Un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità a presidio dei richiamati parametri costituzionali è svolto proprio dal giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario introdotto, come precisa il primo comma dell'articolo 1 del citato d.l. n. 174/2012, *«al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.. omissis»*. Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali in base ai quali il legislatore ha intestato alla Corte dei conti determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la stessa Corte può prendere a riferimento per sollevare dubbi di legittimità costituzionale delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli.

La Sezione quindi, ritiene di essere legittimata, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

4. Quanto alla rilevanza della questione, la Sezione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in merito all'oggetto del giudizio di parifica di cui all'art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, fa rinvio.

Vale la pena innanzitutto richiamare l'evoluzione della natura e finalità del bilancio pubblico, passato da «strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria» a «strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo e più in generale di politica economica e finanziaria» finalizzata a «meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche» fino ad assumere il ruolo di «bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (*ex multis* Corte costituzionale n. 184 del 2016).

Ciò ha indotto una inevitabile rivisitazione del ruolo assegnato al giudizio di parifica intestato alla Corte dei conti.



Quest'ultimo, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) e, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In tal modo, il giudizio di parificazione si pone come strumentale al ruolo di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti.

In coerenza con questa ricostruzione, la Corte costituzionale (sentenza n. 213 del 2008) ha affermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questione di legittimità costituzionale *«avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali»*.

Si è consolidata, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* decisione n. 36/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, decisioni n. 116/2014/PARI e n. 39/2016/PARI della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, decisione n. 36/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Calabria, decisione n. 46/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria, decisione n. 2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana) la possibilità di procedere ad una parifica parziale, in linea con l'oggetto del giudizio che, come detto, si sostanzia in più parifiche distinte delle diverse poste, che confluiscono sul risultato complessivo.

Nella fattispecie dei giudizi sui rendiconti della Regione Abruzzo per gli esercizi 2016 e 2017 le valutazioni finalizzate alla parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 del capitolo di spesa 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), presuppongono l'applicazione dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, che ha riprodotto una deroga già prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con



sentenza n. 289 del 2013. Ciò dà dimostrazione della rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità che si intende sollevare.

Infatti, la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per lavoro flessibile dalla Regione Abruzzo è stata pari a 10.052.673 euro; il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 risulta quindi pari a 5.026.336 euro.

L'Amministrazione regionale ha invece sostenuto una spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile pari a 5.211.021 euro nel 2016 e a 5.522.496 euro nel 2017.

Tale sfioramento è da imputare all'incremento della spesa del personale dei gruppi che è aumentata in misura consistente, passando da 859.871 euro nel 2009 a 1.705.884 euro nel 2016 e nel 2017 e che l'Amministrazione regionale assume di non dover computare nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato soggetto al vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 proprio in virtù dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, che contrasta con l'art.117, terzo comma, della Costituzione.

È evidente, infatti, che, nella vigenza della menzionata disposizione di legge regionale, la Sezione dovrebbe parificare la predetta posta del rendiconto della Regione Abruzzo, pur in presenza di dubbi di compatibilità della spesa in discorso con il quadro costituzionale.

L'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, infatti, nel prevedere una deroga della disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha leso i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale n. 289 del 2013).

Tale violazione si riverbera, inevitabilmente, nella violazione dei principi costituzionali in tema di tutela del bilancio e degli equilibri finanziari, e ciò in quanto il legislatore regionale ha innestato nel sistema oneri e sottratto risorse in violazione dei principi costituzionali.

Questo ha comportato, come effetto riflesso, la violazione dell'art. 81 Cost. e dell'art. 97, comma 1, Cost., per lesione del principio dell'equilibrio di bilancio e del principio di copertura finanziaria e ciò ha determinato - nell'an - un effetto espansivo della spesa non consentito, con la conseguenza che anche le risorse utilizzate a copertura risultano viziate per "illegittimità derivata".



Laddove la Sezione non sollevasse questione di legittimità costituzionale, dovrebbe parificare spese, certificandone la legittimità, che assume illegittime, violando - essa stessa - il compito essenziale che le è stato conferito dalla Costituzione ai sensi dell'art. 100, comma 2 e art. 103, comma 2, nonché dal parametro interposto di cui all'art. 1, comma 1 e ss, del d.l. n. 174 del 2012, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 2012.

Sul punto, è lo stesso Giudice delle leggi ad aver rimarcato che - stante l'incompetenza della Corte dei conti a condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettanti alla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 39 del 2014) - *"ove sia la legge stessa a pregiudicare principi di rango costituzionale, l'unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all'incidente di costituzionalità"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2019).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale, di seguito illustrata, assuma rilevanza ai fini del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 del citato capitolo di spesa 11102 denominato *"Funzionamento del Consiglio regionale"*, nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato *"Budget gruppi consiliari"* del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), atteso il diverso esito delle valutazioni, a seconda che vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate.

Peraltro, la Sezione ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Personale dei gruppi), comma 5, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con precedenti statuizioni di sentenze della stessa Corte costituzionale.

Sotto il primo profilo, si richiama l'art. 117, comma 3, della Costituzione nella parte in cui sancisce che *"Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato"*.

Tra tali principi rientrano certamente anche quelli legati al coordinamento della finanza pubblica.

La norma regionale prevede la deroga, da parte della Regione Abruzzo, della disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di*



stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in forza della quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e di quelle di cui all'art. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto in base alle quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale; e a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La verifica sulla spesa del personale a tempo determinato ha evidenziato, come sopra osservato per gli anni 2016 e 2017 il mancato conseguimento del predetto obiettivo di finanza pubblica.

La spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per lavoro flessibile dalla Regione Abruzzo è stata, infatti, pari a 10.052.673 euro; il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 è quindi pari a 5.026.336 euro.

L'Amministrazione regionale ha invece sostenuto una spesa per personale flessibile pari a 5.211.021 euro nel 2016 e a 5.522.496 euro nel 2017.

La Regione ha obiettato l'esclusione, dalla spesa del personale flessibile soggetta a limite, di quella sostenuta dai gruppi consiliari per le assunzioni di personale, richiamando il citato art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010, che stabilisce che alle spese per il personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma regionale, della cui legittimità costituzionale si dubita, contrasta con il citato art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che non consente deroghe, e le cui disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, tale disposizione si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 117, comma 3, della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

Il citato art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010 ha riprodotto la deroga prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, il cui testo originario era così formulato:

"Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli



organi elettivi della Giunta Regionale" e al titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti".

Questa norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013 che con tale pronuncia ha avuto modo, come già fatto in precedenti occasioni, "di ribadire (sentenze n. 108 del 2011 e 148 del 2012) che l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 – norma che introduce una nuova formulazione dell'art. 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e le norme di cui all'art. 1, commi 557-bis e 557-ter, della stessa legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) –, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi».

Ed invero, «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Anche con riferimento all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 (che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008), questa Corte (sentenze numeri 108 del 2011 e 148 del 2012) ha poi riconosciuto la stessa natura di principio fondamentale anche all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione).

Ad identiche conclusioni questa Corte è giunta, nelle richiamate pronunce e nella successiva sentenza n. 262 del 2012, circa la valenza dell'art. 9, comma 28, sempre sul presupposto che tale norma pone obiettivi di riequilibrio in un aggregato di spesa di rilevante importanza strategica quale quello delle spese per il personale.

La Corte costituzionale, peraltro, in precedenza (ved. sent. n. 173 del 2012, punto n. 11 del considerato in diritto), aveva respinto i ricorsi proposti da regioni a statuto ordinario in merito alla legittimità costituzionale di tale limite di spesa.

Il Giudice delle leggi ha, infatti, osservato che "la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di



coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L'art. 9, c. 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009".

Va segnalato anche che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, lo stesso è stato così riformulato:

"1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Al fine della determinazione del limite di cui al comma 28, dell'articolo 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono incluse tutte le spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato nell'anno 2009, ivi compreso quelle sostenute per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari".

In sostanza, viene ampliato il plafond di spesa del 2009 con l'inclusione nella spesa per il personale a tempo determinato del personale assunto a tale titolo per le esigenze dei gruppi consiliari che però, negli anni successivi, viene escluso dalla spesa sostenuta per le stesse finalità e che, a decorrere dal 2011, deve rispettare il limite fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 e al quale la Regione ha inteso derogare con la previsione dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010.

La Regione, in merito ai rilievi sollevati, ha trasmesso una memoria in cui ha ribadito di aver "agito correttamente nella fattispecie in esame applicando alla spesa per l'assunzione del personale dei gruppi consiliari il tetto di spesa costituito dal costo di un'unità D 6 per ciascun consigliere definito in applicazione del citato d.l. n. 174/2012 lasciando invece per le assunzioni per le segreterie degli organi elettivi (Presidente, Vice Presidente, Componenti dell'ufficio di Presidenza e Presidenti di Commissione) il limite finanziario di cui all'art. 9, comma 28, del decreto n. 78/2010".

Inoltre, ha rappresentato che: "L'art. 32 della L.R. n. 42/2013, quindi, non si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, né tantomeno si configura quale reiterazione della precedente norma censurata dalla



*Consulta con la citata sentenza n. 289/2013, stante il mutato quadro normativo statale di principio in materia. Al contrario, nel caso di specie, il legislatore regionale ha dipanato la questione facendo ricorso ai normali criteri ermeneutici di interpretazione delle leggi (criterio di specialità secondo cui *lex specialis derogat legi generali* e criterio della successione delle leggi nel tempo secondo cui *lex posterior derogat legi priori*), in applicazione dei quali i sopravvenuti fatti di spesa posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012, norma speciale e successiva rispetto a quella precedente e generale rappresentata dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, prevalgono sui limiti di spesa di quest'ultima".*

Invero, l'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che reca il titolo "Riduzione dei costi della politica nelle Regioni", dispone che: "Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: *omissis*".

Fra le misure da adottare, alla lettera h), è indicata: "abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione".

La norma statale ha quindi indicato un metodo per perseguire un contenimento dei costi della politica nelle Regioni. Successivamente, la Conferenza Stato-Regioni (CSR) ha individuato un limite di spesa parametrandolo unicamente al costo di un'unità D6 per ciascun consigliere regionale.

Sulla questione anche la Sezione di controllo per le Marche, con la relazione allegata alla parifica del rendiconto 2018, ha ritenuto che nel vigente quadro ordinamentale "coesistono due tipologie di vincoli operanti su piani differenti che producono effetti diversi e non pienamente sovrapponibili. Il primo vincolo, infatti, agisce sulle spese per il personale (interno ed esterno) dei soli gruppi consiliari ed è dettato da norme che perseguono il chiaro obiettivo della riduzione dei c.d. costi della politica (art. 1, c.1 lett. h) d.l. 174/2014; deliberazione CSR del 6 dicembre 2012; art. 1, c. 3 l. r. 14/2014). Il secondo vincolo agisce, invece, sul totale complessivo delle spese per lavoro flessibile senza esclusione alcuna (secondo l'insegnamento della Consulta) con l'obiettivo di ridurre la formazione del fenomeno del precariato e contribuire, anche dopo le modifiche intervenute con l'approvazione del d.l. 90/2014, a ridurre i costi complessivi del personale.



Pertanto, a parità di spesa complessiva l'eventuale riduzione della spesa per lavoro flessibile c.d. funzionale non può finanziare un indefinito incremento della spesa per il personale dei gruppi, stante il limite massimo posto dalla delibera della CSR cit. definito in attuazione dell'art. 1, c.1 lett. h) del d.l. 174/2014. Viceversa, in base ai principi ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale cit., la spesa per il personale esterno dei gruppi non può determinare il superamento dei limiti posti dall'art. 9, c. 28 del d.l. 78/2010, anche se contenuta nei limiti massimi di cui alla delibera della CSR cit.”.

La Corte costituzionale ha ribadito con la citata sentenza 289/2013 che «quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione mediante l'esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale [...] la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di direttacollaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010» (sent. n. 130 del 2013).

Peraltro, l'art. 40 citato, nella misura in cui intende sostanzialmente riproporre una deroga ad un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, già dichiarata incostituzionale dalle pronunce n. 262 del 2012 e n. 289 del 2013, presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, sub specie per violazione del giudicato costituzionale ex all'articolo 136 della Costituzione.

La Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti” (sentenze n. 73 del 2013, 245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963).

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 con riferimento agli artt. 117, comma 3, 81, 97, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) e all'art. 136 Cost.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

VISTI l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87;
DELIBERA
19



Copia conforme al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Roma 08 FEB 2021



VISTO l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

SOLLEVA

in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, comma 1, 117, comma 3, e 136 della Costituzione per le ragioni indicate in parte motiva.

SOSPENDE

– il giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 sul capitolo di spesa 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione, ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), ed inciso dall'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore Regionale quali parti in causa e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020.

Il relatore

Antonio DANDOLO

ANTONIO DANDOLO
CORTE DEI CONTI
28.10.2020 11:20:09
CET

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/50218670588
30.10.2020 08:46:34

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione **ABRUZZO**

Roma, **08 FEB. 2021**

IL CANCELLIERE
M. M. M.



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI

ARRIGUCCI
MANUELA
CORTE DEI CONTI
28.10.2020
19:41:15 CET

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA
E' CONFORNE, IN TUTTE LE SUE
COMPONENTI, AL DOCUMENTO
INFORMATICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO
CON FIRMA ELETTRONICA DIGITALE.
FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

(dott.ssa Lorella Giammaria)

Lorella Giammaria

ORDINANZA 30.07.2020, N. 42 – N. 20 REGISTRO ORDINANZE 2021

①

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

ordinanza n. 42/2020/PARI

N. 20 Registro ordinanze 2021**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Manuela Arrigucci	Presidente di Sezione
Marco Villani	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere (relatore)
Francesca Paola Anelli	Consigliere
Antonio Dandolo	Consigliere
Giovanni Guida	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo n. 174/2016 (cd. Codice di Giustizia Contabile);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare i commi 779, 780 e 782 dell'articolo 1;

VISTA la legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in particolare l'articolo 8, comma 1,



lettera a);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 226/C del 17 aprile 2018 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante il Rendiconto Generale per l'esercizio 2016" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 783/C del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto "Riallineamento rendiconti 2013, 2014, 2015 e 2016 - Provvedimenti";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 918/C del 3 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: "Rendiconto Generale per l'esercizio 2017" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 193/C del 15 aprile 2019 avente ad oggetto: "Conferma del disegno di legge regionale di cui alla delibera 226/C del 17.04.2018 e della deliberazione 783/C del 16 ottobre 2018";

VISTA la deliberazione n. 257/C del 14 maggio 2019 avente ad oggetto: "Conferma del disegno di legge regionale di cui alla delibera n. 918/C del 03.12.2019 Disegno di Legge regionale - Rendiconto Generale per l'esercizio 2017";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: "Rendiconto Generale per l'esercizio 2018" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 619/C del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Rettifica G.R. n. 384/C del 02.07.2019 a seguito della riapprovazione con modifiche del Conto del Tesoriere con Deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2019 n. 610";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 74/C del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Rendiconto esercizio 2016, 2017 e 2018. Rettifiche alle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione dei disegni di legge";

UDITI nella pubblica udienza del 30 luglio 2020 i Magistrati relatori, il Procuratore Regionale dott. Antonio Giuseppe, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio e l'Avvocato Stefania Valeri in qualità di responsabile dell'Avvocatura della Regione Abruzzo;

VISTA la decisione n. 202/2010/PARI del 14 settembre 2020;

RITENUTO in

FATTO

1. Con nota prot. regionale n. 0118895/18 del 24 aprile 2018 il Direttore generale della



Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai fini della parifica, la deliberazione di Giunta regionale n. 226/C del 17 aprile 2018, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2016”*.

2. Con nota prot. regionale n. 345302/2018 del 7 dicembre 2018 il dirigente del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Sezione, ai fini della parifica, la deliberazione di Giunta regionale n. 918/C del 3 dicembre 2018, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2017”*, unitamente alla Relazione sulla gestione per l'esercizio finanziario 2017.

3. Con deliberazioni n. 193/C del 15 aprile 2019 e n. 257/C del 14 maggio 2019, la Giunta della Regione Abruzzo ha riapprovato i disegni di legge per i rendiconti relativi agli esercizi 2016 e 2017, mantenendone inalterato il contenuto, al fine di riavviare l'iter legislativo di approvazione dei rendiconti stessi, a seguito dell'inizio della nuova legislatura.

4. Con nota prot. regionale n. 202790 del 9 luglio 2019 il Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo ha trasmesso la deliberazione di Giunta regionale n. 1026 del 28 dicembre 2019, avente ad oggetto *“Riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2018 ai sensi dell'art. 1 comma 783 della L. 205/2017 e del D.M. 14.2.2018”*.




5. Con nota prot. regionale n. 224943 del 1° agosto 2019 il Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo ha trasmesso la deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2018”*.

6. Con deliberazione n. 610 del 23 ottobre 2019 la Giunta regionale ha riapprovato, con modifiche, il Conto giudiziale reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2018.

7. Con nota prot. regionale n. 335003 del 28 novembre 2019 il Direttore generale ha trasmesso la deliberazione di Giunta regionale n. 619/C del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto *“Rettifica alla deliberazione G.R. n. 384/C del 2 luglio 2019 a seguito della riapprovazione con modifiche del Conto del Tesoriere con deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2019 n. 610”*.

8. Con nota prot. regionale n. 30289 del 3 febbraio 2020 il Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo ha trasmesso la deliberazione di Giunta regionale n. 74/C del 3 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Rendiconto esercizio 2016, 2017 e 2018. Rettifiche alle deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione dei disegni di legge”*.

9. In conseguenza della suesposta sequela procedimentale questa Sezione regionale di controllo ha, quindi, avviato l'attività istruttoria sui disegni di legge dei rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, ai fini dei relativi giudizi di parificazione, tenendo conto della necessità di colmare i ritardi accumulati dalla Regione Abruzzo nell'approvazione dei



documenti contabili, nonché dei richiami della Corte costituzionale in merito all'esigenza di un riallineamento dei conti regionali (sentenza n. 49/2018), onde pervenire ad una definitiva ed aggiornata illustrazione della situazione finanziaria e patrimoniale della Regione stessa.


10. terminate le istruttorie e le verifiche di competenza, questa Sezione, con ordinanza presidenziale n. 4/2020 del 10 febbraio 2020, ha trasmesso alla Regione e alla Procura regionale apposito schema di relazione, suddiviso in quattro volumi (Volume I, recante *"La gestione finanziaria del bilancio"*; Volume II, recante *"Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"*; Volume III, recante *"La spesa sanitaria, le spese per il personale e i controlli interni"*; Volume IV, recante *"Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo, gestione dei fondi strutturali e di investimento europei"*), contenente le conclusioni istruttorie e ha convocato la Camera di consiglio, per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche conclusioni e controdeduzioni, in data 11 marzo 2020.

11. Il Presidente della Sezione regionale di controllo, con ordinanza n. 8/2020 del 21 febbraio 2020, ha poi disposto la trasmissione all'Amministrazione regionale e al Procuratore regionale dello schema di relazione integrativa del Volume I *"La gestione finanziaria del bilancio"*, adottato nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020.

12. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 il Presidente della Sezione regionale di controllo, con il decreto n. 3/2020 del 9 marzo 2020, ha rinviato, a data da destinarsi, la Camera di consiglio dell'11 marzo 2020.

13. Con ordinanza n. 26/2020 del 12 giugno 2020 il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato la Camera di consiglio del 6 luglio 2020, nel contempo trasmettendo nota aggiuntiva del Magistrato relatore contenente ulteriori verifiche e considerazioni nell'ambito dell'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione, in relazione al Volume I dello schema di relazione.

Con le richiamate relazioni istruttorie integrative, in particolare, era stato introdotto il dubbio di costituzionalità inerente i commi 779, 780, 781 e 782 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale sono state definite le modalità di recupero del disavanzo arretrato e l'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 recante *"Bilancio di previsione finanziario 2018/2020"*, nella parte in cui non provvede allo stanziamento delle quote di deficit generato negli esercizi successivi al 2014. Le disposizioni censurate, infatti, prolungano, in modo assolutamente anomalo, i tempi di rientro di ben due disavanzi ordinari e consecutivi (quello al 31.12.2014 e quello al 31.12.2015), ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria. La legge regionale di approvazione del bilancio previsionale poi, oltre a



ricepire la normativa nazionale di cui condivide gli enunciati vizi, risulta affetta da ulteriori di illegittimità per non aver tenuto conto, ai fini del necessario ripiano, i disavanzi successivi a quello rinveniente dall'esercizio 2014.

La Regione Abruzzo ha depositato, in proposito, apposita memoria in cui ha fatto rilevare la non irragionevolezza dell'intervento legislativo statale del 2017, che tornando ad occuparsi nuovamente del disavanzo al 31.12.2014, si porrebbe lungo la filiera delle precedenti misure normative volte a fronteggiare la situazione finanziaria scaturita dall'applicazione dei nuovi sistemi contabili, anche, probabilmente, alla luce della riscontrata fatica in cui sono incorse alcune Regioni nel tentativo di rimettersi in bonis a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata, come anche della perdurante crisi finanziaria e delle conseguenti difficoltà delle autonomie territoriali. L'equilibrio della finanza pubblica, necessariamente disancorato dall'orizzonte temporale della singola legislatura e da una mera "contabilità di mandato", sarebbe pertanto dinamicamente rivolto a garantire il rispetto dei vincoli tra diversi esercizi finanziari, in una prospettiva pluriennale.




Quanto alla richiamata esigenza di garantire l'esercizio della funzione di controllo politico da parte degli elettori sulle decisioni di entrata e di spesa assunte entro l'orizzonte del mandato elettorale, la Regione ha fatto osservare come non solo gli amministrati, ma gli amministratori stessi erediterebbero il peso delle politiche dei propri predecessori, che ne condizionano necessariamente l'operato.

Né le generazioni future sarebbero maggiormente garantite da piani di rientro a tappe forzate (ancor più forzate), tali da mettere l'Ente a rischio di default.

Ad avviso della Regione inoltre, alcune riflessioni, perfettamente condivisibili nell'ambito di un contesto quale quello degli enti locali mal si attaglierebbero alla realtà regionale ed, in particolare, a quella abruzzese che, in aggiunta, ha vissuto nel 2009 l'esperienza del terremoto con effetti devastanti proprio nel capoluogo regionale in cui risiedevano tutti gli uffici contabili e che si è trovata, proprio a causa di detto evento, a dover gestire un complesso percorso di riallineamento contabile che si affiancava a quello di implementazione del nuovo sistema armonizzato.

I deficit oggetto di analisi, per l'amministrazione, non sarebbero disavanzi "ordinari", caratterizzati da inadeguatezza di risorse disponibili rispetto alla spesa contratta che l'ente è obbligato a colmare, quanto piuttosto situazioni provenienti da periodi pregressi o da applicazione di nuovi istituti previsti dai principi contabili.

Altro elemento valorizzato dalla Regione è poi stato quello del contrappeso che il Legislatore



associa all'estensione temporale del piano di rientro del disavanzo 2014 (da dieci a venti anni) e che si sostanzia nell'obbligo di incrementare la spesa per gli investimenti da parte delle Regioni aderenti.

In relazione alla legge regionale di approvazione del bilancio previsionale 2018, l'Amministrazione ha poi sostenuto che per effetto dell'approvazione dello schema di Rendiconto 2017, la somma delle quote di disavanzo rideterminate ai sensi del comma 782, dell'art. 1 della legge n. 205/2017, avrebbe determinato una quota da iscrivere in bilancio pari ad euro 20.525.903,15, inferiore ai 25 milioni previsti in bilancio di previsione 2018. La norma richiamata permetterebbe all'ente, già in sede di costruzione del bilancio 2018, di rideterminare il piano di ammortamento sulla base dello stock di disavanzo non ancora ripianato.

14. Nella Camera di consiglio del 6 luglio 2020, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e il Procuratore regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni. Il Procuratore regionale si è riservato di far pervenire le proprie conclusioni prima del giudizio di parificazione.

15. Con ordinanza n. 30/2020 del 7 luglio 2020 il Presidente della Sezione regionale di controllo, previa riunione dei giudizi di parificazione relativi ai Rendiconti generali per gli esercizi 2016, 2017, 2018, ha disposto la fissazione dell'udienza per il 16 luglio 2020 prevedendo, altresì, che il Procuratore regionale e il Presidente della Regione Abruzzo potessero depositare presso la Segreteria della Sezione eventuali note conclusive nel termine massimo di cinque giorni dall'emanazione della suddetta ordinanza.

16. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 0003561 dell'8 luglio 2018 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva, con la quale manifestava alcune perplessità, in ordine al solo rendiconto 2018 in considerazione delle quali, all'udienza del 16 luglio 2020 il Collegio con ordinanza n. 31/2020 ha disposto la riunione, in un unico giudizio di parificazione, dei procedimenti propedeutici alla parificazione dei Rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 della Regione Abruzzo e il rinvio all'udienza del 30 luglio 2020, per approfondimenti istruttori, della trattazione del giudizio di parificazione relativo al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.

17. All'udienza del 30 luglio 2020 nel richiamarsi alle relazioni istruttorie integrative, il Magistrato istruttore ha ribadito il dubbio di costituzionalità inerente i commi 779, 780, 781 e 782 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale sono state definite le modalità di recupero del disavanzo arretrato e l'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge della Regione Abruzzo



5 febbraio 2018, n. 7 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020", nella parte in cui non provvede allo stanziamento delle quote di deficit generato negli esercizi successivi al 2014. Le disposizioni censurate, infatti, prolungano, in modo assolutamente anomalo, i tempi di rientro di ben due disavanzi ordinari e consecutivi (quello al 31.12.2014 e quello al 31.12.2015), ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria. La legge regionale di approvazione del bilancio previsionale poi, oltre a recepire la normativa nazionale di cui condivide gli enunciati vizi, risulta affetta da ulteriori di illegittimità per non aver tenuto conto, ai fini del necessario ripiano, i disavanzi successivi a quello rinveniente dall'esercizio 2014

Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo di volere, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme: dell'articolo 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7.

Il Presidente della Regione Abruzzo ha invece sostenuto la infondatezza dei dubbi di costituzionalità avanzati dai relatori.

Si è soffermato, quindi, sulla problematica riguardante il disavanzo di amministrazione. Ha ribadito che il disavanzo, prodottosi fondamentalmente in seguito all'armonizzazione contabile, sarebbe di fatto più virtuale che reale, nel senso che trattasi di un valore contabile e non concreto e che la Regione non sarebbe affetta da crisi di liquidità. Riferisce che anche altre regioni, aventi situazioni analoghe a quella dell'Abruzzo, starebbero adottando piani ventennali per il ripiano e che un incremento degli accantonamenti comporterebbe il dover "congelare" disponibilità liquide, impedendo di immetterle sul mercato con aggravio di una situazione già problematica, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla crisi innescata dalla pandemia. Riferisce, altresì, che anche in materia di spesa del personale dei gruppi consiliari, altre regioni adotterebbero lo stesso comportamento, senza incorrere in questioni di legittimità costituzionale. Il Presidente della Regione ha quindi concluso confermando la richiesta di parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018.

È intervenuta, inoltre, l'avvocato responsabile del Servizio Avvocatura della Regione, riferendo circa le problematiche connesse al riassorbimento del disavanzo. Nel richiamare il principio di continuità dei servizi sociali come interesse pubblico rilevante da bilanciare con quello dell'equilibrio di bilancio, ha concluso anch'essa per l'infondatezza dei sollevati dubbi di costituzionalità.

18. Le considerazioni svolte dalla Regione Abruzzo non hanno consentito di superare gli

evidenziati dubbi di costituzionalità.

Pertanto, all'esito dell'udienza pubblica del 16 luglio 2020, questo Collegio ha adottato la deliberazione n. 202/2020/PARI con cui sospendeva il giudizio sul Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2018 in quanto inciso, nella complessità della sua rappresentazione, dall'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 8 comma 1, lettera a) della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante "*Bilancio di previsione finanziario 2018/2020*", in relazione ai quali disponeva di sollevare con separate ordinanze, questioni di legittimità costituzionale in riferimento al combinato disposto degli artt. 97, 81, 2, 3, 1 della Costituzione; al combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU; al combinato disposto degli artt. 81 e 117, comma 2, lettera e), e comma 3 della Costituzione per violazione dei parametri interposti degli artt. 50 e 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

DIRITTO

1. Nell'ambito del giudizio di parificazione degli schemi di rendiconto della Regione Abruzzo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti ha ritenuto di sollevare, d'ufficio, pregiudiziale questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 62 e sull'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante "*Bilancio di previsione finanziario 2018/2020*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22, Serie speciale, del 16 febbraio 2018.

Le norme statali oggetto della questione intervengono sull'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che già consentiva alle Regioni il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 in dieci esercizi a quote costanti, in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Il richiamato comma 5 dell'art. 9, in particolare, prevedeva che:

"In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una



delibera consigliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro".

L'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che:

"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consigliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale".

Le norme statali della cui legittimità costituzionale si dubita invece prevedono che:

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti; in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i



pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale".

L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020" infine, in applicazione delle richiamate norme statali, ha previsto che:

"È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2018-2019-2020), così determinata:

a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011".

La Sezione ha, quindi, sospeso il giudizio di parificazione sullo schema di Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2018 il quale risultava inciso dall'attuazione finanziaria delle predette disposizioni.

2. In via preliminare, appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi, nonché sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso.

3. Per quanto riguarda il primo aspetto, la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali è stata riconosciuta in più occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 196/2018), la quale ha sottolineato la



peculiare natura del giudizio di parificazione che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa (art. 40 r.d. n. 1214/1934, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la Corte costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario le medesime conclusioni cui era pervenuta con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o di quelli delle Regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali si risolve, infatti, in una valutazione di "conformità (...) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico". Una funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...) preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991).

Detti caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità, atteso che il riconoscimento di tale legittimazione, legata alla specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, «si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976).

Proprio in relazione a siffatte ipotesi la Corte costituzionale ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione *secundum legem* delle risorse finanziarie.

Sul punto, occorre infatti ricordare che il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, è l'unica possibilità offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalità in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale.



Coerentemente, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015 e n. 89/2017) ha progressivamente ampliato i parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte dei conti può accedere al sindacato di legittimità costituzionale delle norme che vengono in rilievo nel giudizio di parificazione. La legittimazione di questa Corte, infatti, originariamente limitata al solo parametro costituito dall'art. 81 della Costituzione, è ora riconosciuta su tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e, dunque, anche con riferimento all'art. 119, comma 6 (in materia di indebitamento), e all'art. 97 (in merito alla necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico), della Costituzione.

Tale ampliamento risulta, peraltro, in linea con l'evoluzione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, alla quale, in particolare a partire dal d.l. n. 174/2012 e in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato riconosciuto il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico». Dette forme di controllo, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (sentenza n. 60/2013), riposano su una pluralità di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 della Costituzione. È stato, al riguardo, affermato che «alla Corte dei conti è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.)» (sentenza n. 60/2013). Un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità a presidio dei richiamati parametri costituzionali è svolto proprio dal giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario introdotto, come precisa il primo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 174/2012, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ... omissis». Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali in base ai quali il legislatore ha intestato alla Corte dei conti determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la stessa Corte può prendere a riferimento per sollevare dubbi di legittimità costituzionale delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli.

La Sezione quindi, ritiene di essere legittimata, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

4. Quanto alla rilevanza della questione, la Sezione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in merito all'oggetto del giudizio di parifica di cui all'art. 39 del Testo



unico delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, fa rinvio.

Vale la pena innanzitutto richiamare l'evoluzione della natura e finalità del bilancio pubblico, passato da «strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria» a «strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo e più in generale di politica economica e finanziaria» finalizzata a «meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche» fino ad assumere il ruolo di "bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche" (*ex multis* Corte costituzionale n. 184/2016).

Ciò ha indotto una inevitabile rivisitazione del ruolo assegnato al giudizio di parifica intestato alla Corte dei conti.

Quest'ultimo, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) e, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In tal modo, il giudizio di parificazione si pone come strumentale al ruolo di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti.

D'altra parte, in base art. 39, primo comma, del r.d. n. 1214/1934, nell'ambito della "decisione", la Corte dei conti deve effettuare un esame di doppia conformità articolato in due fasi:

- la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del fatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio») e soddisfa l'esigenza di accertare la corretta e veritiera rappresentazione, nel rendiconto, della reale situazione contabile sia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale;
- la seconda operazione è invece denominata "verificazione" («La Corte verifica il rendiconto generale [...]») e consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato. In questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari, adespoti, orientati al pieno funzionamento e alla continuità delle istituzioni repubblicane tramite il bilancio. Tali interessi coinvolgono categorie diverse dagli elettori, quali quelli del mercato (art. 41 Cost.) nonché delle "persone" diffusamente intese, le quali aspirano ad un pieno sviluppo da conseguirsi anche attraverso l'impegno dello Stato e della Repubblica volto al superamento



degli ostacoli, di natura economica e sociale, che lo impediscono (artt. 2 e 3 comma 2 Cost.).

Tali interessi, astrattamente distinti da quello dell'amministrazione sono veicolati e aggregati in giudizio dal Pubblico ministero contabile.

Considerato pertanto che l'essenza del giudizio di parificazione risiede proprio sul raffronto fra gli stanziamenti di entrata e di spesa ed i relativi presupposti di diritto, occorre accertare se l'atto di imputazione al bilancio previsionale - parte spesa - del quantum di disavanzo pregresso sia compatibile con l'attuale assetto costituzionale e, per quanto più interessa in relazione al requisito della rilevanza, se l'esito del predetto giudizio di compatibilità condizioni, in tutto o in parte, il giudizio di parificazione della Sezione sul rendiconto dell'esercizio 2018 della Regione Abruzzo.

Ebbene, qualora le norme sospettate di incostituzionalità dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio preventivo, si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest'ultimo non registra, in termini di recupero del deficit, il miglioramento imposto dall'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015.

Ed anzi le conseguenze della rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal deficit, a ben vedere, travolgerebbero l'intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui non tiene conto degli incrementi di entrata e/o riduzioni di spesa altrimenti necessari a garantire il pareggio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.

D'altra parte, se l'oggetto del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali risiede, ormai pacificamente, anche nella verifica del perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero previsti dai piani di rientro in essere, è evidente che la Sezione remittente risulti impossibilitata a compiere tale controllo laddove permanga incertezza sulla compatibilità costituzionale delle norme di legge statali e regionali che quegli stessi obiettivi concorrono a determinare.

Sotto altro ma connesso profilo inoltre, le norme censurate consentono un considerevole incremento della capacità di spesa dell'amministrazione regionale che, allo stesso modo, incide in maniera determinante sui saldi finali della gestione oggetto del giudizio di parificazione.

Per effetto delle norme sospettate di illegittimità costituzionale infatti, gli stanziamenti di spesa a titolo di recupero del disavanzo al 31.12.2014 ed al 31.12.2015 sono stati parametrati su un orizzonte temporale ventennale piuttosto che decennale per il 2014 (come avrebbe invece imposto l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015) e ventennale piuttosto che triennale per il 2015 (come avrebbe invece imposto l'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011).



Più nel dettaglio, al momento dell'entrata in vigore delle norme della cui legittimità costituzionale si dubita, il disavanzo al 31.12.2014 della Regione Abruzzo, così come esposto nello schema di rendiconto 2014, approvato con deliberazione Giunta n. 536/C del 29 settembre 2017, era pari a euro 510.883.440,00, al netto dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013.

L'ulteriore disavanzo ascrivibile alla gestione dell'esercizio 2015 era invece pari euro 88.081.513,53. Infatti, con deliberazione Giunta n. 79/C del 12 febbraio 2018, di approvazione del disegno di legge del rendiconto 2015, al netto dell'anticipazione di liquidità, il disavanzo è stato determinato in euro 598.964.953,68.

Ne consegue che, in assenza delle norme contestate, l'ammontare della rata del piano decennale di rientro dal deficit 2014 da applicare all'esercizio 2018 ed agli esercizi successivi, in base al previgente art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015, avrebbe dovuto essere pari a euro 51.088.344,00 (510.883.440,00/10); mentre l'ammontare della rata del piano triennale di rientro dal deficit 2015 da applicare all'esercizio 2018, in base all'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, atteso il mancato recupero certificato dalla stessa Regione nel corso dei due anni immediatamente successivi (il 2016 ed il 2017), avrebbe dovuto essere pari euro 88.081.513,53.

Al momento dell'emanazione della legge regionale di bilancio, l'importo totale del deficit da applicare all'esercizio 2018, ed oggetto di recupero a consuntivo, avrebbe dovuto pertanto essere pari ad euro 139.169.857,53 [(510.883.440,00/10) + 88.081.513,53]. Di contro, per effetto delle norme qui in contestazione, l'Amministrazione ha potuto stanziare, in parte spesa, il solo importo di euro 25.544.172,00 (1/20 del disavanzo 2014).

I termini della questione non mutano neanche qualora volesse ammettersi la possibilità (invero non consentita come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo) di una rimodulazione al ribasso dell'ammortamento annuale in considerazione dei maggiori recuperi del deficit registrati successivamente all'entrata in vigore delle norme contestate.

Ebbene, anche in tale ipotesi, pur volendo tralasciare la non irrilevante circostanza che lo schema di rendiconto 2017 sia stato approvato a ridosso della scadenza dell'esercizio 2018 (ed in particolare solo in data 3 dicembre 2018), tenendo conto che in base alla scomposizione del risultato al 31.12.2017 evidenziato dalla stessa Amministrazione regionale il deficit rinveniente dal 2014 era pari a euro 305.242.577,10 e che quello derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 rimaneva pari a euro 88.081.513,53, l'importo totale del deficit da applicare al bilancio 2018 ed oggetto di recupero a consuntivo avrebbe dovuto essere pari a euro 118.605.771,24 [(305.242.577,10/10) + 88.081.513,53].



L'art. 1, comma 779, della legge n. 208/2017, recepito nella legge regionale n. 7/2018 invece, ha messo in condizione l'amministrazione di inscrivere nella parte spesa del bilancio preventivo dell'esercizio 2018 il solo importo di euro 25.544.172,00 consentendo così, addirittura, di realizzare un maggior recupero rispetto alle previsioni atteso che il deficit, a consuntivo, ha esposto un miglioramento pari a euro 34.520.662,32 rispetto all'esercizio precedente.

In conclusione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione qui prospettata.

La verifica di compatibilità costituzionale è logicamente preliminare al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018 in quanto le norme impugnate, modificando gli "obiettivi intermedi" e "finali" da perseguire, consentono una rilevante espansione della capacità di spesa altrimenti illegittima perché priva di coperture ed in violazione del principio di equilibrio di bilancio.

Infatti, in caso di conferma della loro costituzionalità, la verifica dell'andamento del recupero dei deficit dovrà tenere conto della correttezza della riduzione degli obiettivi intermedi intervenuta per effetto della ridetta rimodulazione/riformulazione; in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, gli obiettivi di rientro concretamente perseguiti a consuntivo oltre che l'intera articolazione delle entrate e delle spese si rivelerebbero di contro radicalmente incompatibili con i principi di equilibrio di bilancio e copertura delle spese.

"Là dove vengano denunciate, per contrarietà con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione disegnati con il sistema dei risultati differenziali di cui all'art. 6 della legge n. 468 del 1978, le questioni sollevate non possono non assumere rilevanza ai fini della decisione di competenza della Corte dei conti, donde l'ammissibilità delle medesime" (Corte costituzionale n. 244/1995. Sul punto cfr. anche Corte costituzionale n. 213/2008).

È appena il caso di precisare, da ultimo, che il recepimento della più favorevole disciplina statale dei tempi di recupero del deficit, sia avvenuta, solo in via di fatto, in quanto il Legislatore regionale, nella legge di approvazione del bilancio previsionale, ha richiamato la previgente normativa, ovvero l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015, non facendo alcun cenno alle modifiche introdotte dalla contestata legge di stabilità per il 2018. Pur tuttavia, quantificando in euro 25.544.172,00 la rata del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 (pari, giova ribadirlo, ad euro 510.883.440,00), ha mostrato inequivocabilmente di aver parametrato il



recupero dello stock complessivo di deficit residuo proprio all'orizzonte ventennale introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge n. 208/2017.

Per questi motivi la Sezione ritiene la questione "rilevante" ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953.

5. La Sezione ritiene inoltre che non siano manifestamente infondati i profili di incostituzionalità dei richiamati artt. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in riferimento ai parametri costituzionali di seguito enunciati.

6. Prima di passare alla trattazione in dettaglio dei ravvisati motivi di contrasto, occorre tuttavia verificare, nell'ambito dei compiti e delle valutazioni che la legge e la Costituzione affidano al giudice *a quo* (Corte costituzionale, sentenze n. 221/2015, n. 262/2015, n. 45/2016, n. 95/2016, n. 240/2016); se sia possibile attribuire alle norme contestate un'applicazione "conforme" a Costituzione, attraverso una mera operazione esegetica (Corte costituzionale, *ex plurimis*, sentenza n. 356/1996; sentenze n. 219/2008 e n. 1/2013).

Sotto questo profilo pare alla Sezione che la formulazione delle norme contestate sia talmente chiara nel riconoscere la dilatazione temporale dei deficit pregressi da risultare incompatibile con qualsiasi interpretazione diversa da quella letterale (Corte costituzionale, sent. n. 36/2016).

Infatti, la rimodulazione si sostanzia univocamente, nella facoltà, concretamente esercitata dalla Regione Abruzzo, di estensione della durata originaria dei piani di rientro (raddoppio per il deficit 2014 e moltiplicazione esponenziale per il deficit 2015), attraverso la riduzione della quota di disavanzo complessivo applicabile su ogni annualità di bilancio, con conseguente dilatazione dell'obiettivo finale di riequilibrio.

Non è quindi possibile fornire un'interpretazione diversa e comunque conforme all'art. 81 della Costituzione ed agli altri precetti finanziari di rango costituzionale di seguito richiamati.

7. Art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 - Violazione degli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

Nel merito, la Sezione ravvisa a carico delle richiamate disposizioni, in primo luogo, la violazione degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio



e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

7.1. Sul punto, va in primo luogo ricordato, in linea generale, che la Corte costituzionale, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012, ha rafforzato il precetto dell'equilibrio arricchendo la sua fattispecie e trasformandolo in una "clausola generale" (Corte costituzionale, sentenza n. 192/2012).

Invero, «nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 192 del 2012)» (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Quest'ultima, "per effetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, risulta articolarsi su due principali coordinate: l'una quantitativa, afferente la proporzione della spesa con le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali disponibili, e l'altra temporale, coincidente con l'orizzonte cronologico del bilancio, entro il quale devono essere corretti gli eventuali squilibri emersi. Tali coordinate (quantitativa e temporale) devono sussistere anche sul piano della disciplina "rimediabile" per la "salvaguardia" del bilancio e dei suoi equilibri" (Corte conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, ordinanza n. 19/2018/PRSP).

Nel dettaglio, sul piano quantitativo, il precetto dell'equilibrio costituisce lo svolgimento dell'obbligo di copertura finanziaria al tempo già previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 81 (al comma terzo). Infatti, «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte costituzionale, sentenza n. 274/2017, punto 4 in diritto). A differenza dell'obbligo di copertura, però, nel sistema della legge costituzionale n. 1/2012, l'equilibrio non opera marginalmente, a fronte dell'aumento o diminuzione delle risorse (cioè sugli incrementi di spesa e sulle riduzioni di entrate), bensì a livello complessivo, sull'intero bilancio attraverso i saldi tra entrate e spese, tra costi e ricavi. Ed in particolare, esso opera sul principale saldo della contabilità finanziaria, ovvero sul risultato di amministrazione. In ragione di ciò, l'equilibrio prescrive che le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali siano sufficienti e proporzionate in modo da potere sostenere integralmente le spese e i costi di gestione.



Sotto il secondo profilo, l'orizzonte temporale della salvaguardia non può che essere, naturalmente, quello del medesimo bilancio, in corso o immediatamente successivo; coerentemente, nella disciplina vigente degli enti territoriali, il termine è quello triennale (artt. 162, 188, 193 e 194 Tuel per gli Enti locali ed art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 per le Regioni) come confermato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale secondo cui "il recupero dello squilibrio deve avvenire attraverso i bilanci di previsione immediatamente successivi; ciò in considerazione del principio della continuità di bilancio e degli esercizi finanziari" (sentenza n. 274/2017). Il principio della continuità, infatti, è «essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale» (sentenza n. 155/2015).

In altri termini il precetto dell'equilibrio e/o, come nella fattispecie del riequilibrio di bilancio, non può che essere declinato in stretta correlazione con l'aspetto temporale.

Il tempo del riequilibrio assurge in pratica a suo indefettibile predicato. In assenza di un ben definito ancoraggio temporale, in effetti, il principio dell'equilibrio rischia di perdere ogni concreto significato ed efficacia precettiva.

Collegare il principio dell'equilibrio, come pretenderebbero di fare le norme censurate, ad un lasso di tempo a tal punto dilatato ne determinerebbe un suo significativo svuotamento consentendo un'ingiustificata espansione della capacità di spesa corrente coeva ad una situazione di squilibrio strutturale, per la durata del piano di rientro.

7.2. È stato inoltre correttamente sostenuto che il bilancio si configuri come un bene giuridico "pubblico" (Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017), costituzionalmente tutelato (art. 81 e 97 Cost.), di cui occorre preservare effettività e funzionalità tramite il suo equilibrio. Il precetto dell'equilibrio, infatti, presidia fondamentali valori costituzionali, espressi dagli articoli, 3, 2 e 1 della Costituzione, che del medesimo precetto costituiscono la *ratio*.

Il rispetto tendenziale dell'equilibrio di bilancio con risorse effettive garantisce in effetti la concreta realizzazione delle politiche pubbliche democraticamente determinate, necessarie affinché la Repubblica possa rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», realizzando l'uguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3, comma 2, Cost.: cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 10/2016 e n. 70/2015).

Tale uguaglianza, tra l'altro, proprio grazie allo strutturale carattere temporale del bilancio, deve realizzarsi anche in chiave trans-generazionale.



Poiché l'equilibrio "economico, finanziario e patrimoniale" deve essere realizzato "nel tempo" attesa la già richiamata continuità degli esercizi finanziari e del bilancio (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 155/2015 cit.) – esso costituisce un dovere di "solidarietà politica, economica e sociale" delle generazioni presenti con quelle future (art. 2 Cost.).

Le norme contestate consentono di contro di accedere ad una disciplina di ripiano che vanifica la dimensione temporale del bilancio e la necessità che entro tale orizzonte questo sia ripristinato in equilibrio.

7.3. Il precetto di equilibrio, infine, riguardato sotto il profilo della "salvaguardia di bilancio", costituisce uno strumento di verifica e misurazione della responsabilità dei soggetti investiti di cariche pubbliche: la violazione dell'equilibrio, infatti, attiva un sistema di responsabilità giuridiche e politiche, attraverso cui il principio della legittimazione democratica delle istituzioni si rende effettivo (art. 1 Cost.).

Come evidenziato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 228/2017, la disciplina di salvaguardia si pone come «strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale [e] indissolubilmente legata alla cura dei sottesi interessi finanziari. Tale disciplina si ricollega [...] a un'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti».

La contestata dilatazione temporale quindi non consente agli amministratori eletti o eligendi di "presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse. Lo stesso principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente compromesso. È stato affermato da questa Corte che «[i]l carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, [risiede essenzialmente nell'assicurare] ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale]» (sentenze n. 184 del 2016 e n. 228 del 2017).

7.4. Ricostruita nei termini suesposti la regola, non può naturalmente sottrarsi l'esistenza, nell'ordinamento finanziario-contabile degli enti territoriali, di deroghe al principio.

In caso di crisi della finanza territoriale, ove «i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio», la Corte costituzionale ha ritenuto "inevitabili" «misure di più ampio



respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al "principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente territoriale, che deve essere] salvaguardato"» (sentenza n. 10 del 2016)» (sentenza n. 107/2016).

Ed anzi l'ordinamento giuscontabile degli enti territoriali conosce molteplici ipotesi di riequilibrio pluriennale dei deficit.

A mero titolo esemplificativo, per gli enti locali, rispondono certamente alla logica della crisi della finanza territoriale le norme del Piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis e ss) e del dissesto (art. 244 e ss. Tuel) che, in caso di crisi "strutturale" della finanza dell'ente locale, già definiscono più ampi orizzonti per il rientro da situazioni di squilibrio.

La disciplina del ripiano trentennale prevista dal d.lgs. n. 118/2011, poi, applicabile anche alle Regioni, appare giustificata dal passaggio alla nuova disciplina contabile realizzatosi attraverso il "riaccertamento straordinario dei residui" e dal conseguente "disavanzo tecnico" di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011, e/o dal "maggiore disavanzo", di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

Le richiamate norme derogatorie tuttavia sono tutte il frutto di un bilanciamento secondo ragionevolezza con il precetto dell'equilibrio di bilancio.

Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui la Corte costituzionale non ha escluso la possibilità di un'eccezionale misura legislativa ampliativa dei tempi del recupero del maggior disavanzo in quanto giustificata dall'esigenza di far fronte, *una tantum*, alle conseguenze delle complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria degli enti e che hanno generato disavanzi non riassorbibili in un solo ciclo di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

Ed anzi, proprio al condivisibile fine di favorire l'emersione dei disavanzi pregressi (ovvero delle gestioni precedenti al 2015) sono state fornite interpretazioni particolarmente estensive dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili applicati ad esso allegati in tema di riaccertamento straordinario.

Così, è stato valutato legittimo l'inserimento, nel riaccertamento straordinario, della cancellazione dei crediti assolutamente inesigibili (residui attivi) in quanto non correlati ad obbligazioni perfezionate già in base alla normativa precedente all'introduzione di quella armonizzata con accesso, per il maggior disavanzo da essa conseguente, al ripiano trentennale ex art. 3, comma 16: E ciò, nonostante la lettera a) del comma 7 del richiamato art. 3, nel circoscrivere l'ambito del riaccertamento straordinario, faccia riferimento da una parte ai residui



attivi e passivi correlati ad obbligazioni perfezionate ma non ancora scadute ma, dall'altra, ai soli residui passivi (e non anche agli attivi) non correlati ad obbligazioni perfezionate.

Per quanto in questa sede più interessa tuttavia, rileva la circostanza che anche in questo caso i disavanzi progressivi accedono alle più favorevoli condizioni temporali di ripiano solo ed in quanto transitati (seppure a seguito delle citate interpretazioni estensive delle norme in commento) all'interno dell'operazione di riaccertamento straordinario.

Né ignora il Collegio l'ulteriore tesi che vorrebbe ricondurre anche la rateizzazione prevista dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 - ovvero dalla norma su cui si innesta la disciplina sospettata di incostituzionalità - all'esigenza di fronteggiare i disavanzi antecedenti al 01.01.2015 in quanto derivanti dall'introduzione della contabilità armonizzata.

Occorre tuttavia sottoporre ad un attento vaglio critico l'opzione interpretativa in parola per poi, in ogni caso, delineare le differenze, quali-quantitative, tra le disposizioni in questa sede sospettate di incostituzionalità e quelle pregresse.

Ad un più approfondito esame infatti, la fase del passaggio alla nuova contabilità, plasticamente rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui, non si fa in alcun modo carico di porre rimedio ai deficit preesistenti giacché presuppone l'avvenuta approvazione del rendiconto 2014 che, seppur coeva al riaccertamento stesso, avviene in un momento logicamente precedente. La finalità dichiarata è in effetti quella di adeguare al principio generale della competenza finanziaria i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 ovvero i residui "sopravvissuti" al riaccertamento ordinario strumentale all'approvazione del rendiconto 2014.

L'interpretazione letterale delle norme in commento in realtà impone di concludere che il disavanzo generato dal passaggio al nuovo sistema contabile, non a caso espressamente qualificato in termini di maggior disavanzo (rispetto al precedente già accertato con l'approvazione consiliare del rendiconto 2014), sia solo quello generato dall'introduzione delle nuove regole contabili quali, a titolo esemplificativo, quelle che hanno introdotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità e/o altri vincoli o accantonamenti precedentemente non obbligatori.

Qualsiasi tentativo interpretativo difforme da quello letterale rischia di generare una non consentita sostituzione dell'interprete/operatore del diritto al Legislatore.

D'altra parte la Corte costituzionale ha precisato come l'originario piano di rientro decennale previsto dal d.l. n. 78/2015, "proprio in quanto rivolt[o] ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare [in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata] l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto



normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione [Molise] nel dicembre 2014" (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016).

In altri termini, il Giudice delle leggi si è limitato a chiarire - peraltro solo incidentalmente - che il piano di rientro decennale di cui all'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015 può essere considerato compatibile con l'attuale assetto costituzionale in ragione di situazioni di emergenza finanziaria generate dalle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali e che hanno portato all'accertamento di disavanzi antecedenti al 1° gennaio 2015.

Può ragionevolmente concludersi, pertanto, che l'intervento del Legislatore del 2015 sul recupero dei disavanzi ante armonizzazione, sia stato solo "occasionato" dall'introduzione della riforma ma certamente da esso non dipendente o ad esso funzionalmente collegato.

La *ratio* ed al tempo stesso la compatibilità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015 vanno quindi ricercate nell'esigenza che i disavanzi pregressi, per via della loro consistenza quantitativa, non potendo essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio richiedevano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale e come tali, necessariamente *una tantum*.




La Corte costituzionale in altri termini ha ritenuto conforme a Costituzione l'intervento *de quo* in quanto presentava i caratteri dell'eccezionalità e, soprattutto della definitività nel senso della idoneità a porre rimedio una volta per tutte ed in modo risolutivo, agli squilibri finanziari emersi.

La norma statale in questa sede contestata di contro, oltre alla rilevante ulteriore estensione temporale da dieci a venti anni del piano di rientro dal deficit 2014, estende la dilazione ventennale del recupero del disavanzo anche a quello rinveniente dalla gestione 2015, ovvero ad un esercizio in cui tra l'altro la contabilità armonizzata, ampiamente conosciuta in quanto emanata già nel 2011, aveva trovato compiuta applicazione.

In definitiva, trascorsi meno di due anni dal precedente intervento ritenuto legittimo perché "eccezionale", il Legislatore, è tornato nuovamente ad allentare le maglie già larghe dei piani di rientro. E ciò, non solo attraverso un considerevole aumento dell'orizzonte temporale per il rientro dal deficit 2014 che passa da 10 a 20 anni, ma soprattutto attraverso l'estensione di tale possibilità anche al deficit al 31.12.2015 non interessato dal processo di riaccertamento straordinario dei residui che ha traghettato le amministrazioni verso la contabilità armonizzata.

L'intervento legislativo in commento pertanto contraddice il principio della eccezionalità delle misure derogatorie dell'obbligo di copertura delle spese e dell'equilibrio di bilancio cristallizzato, per la finanza regionale, nell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011.

A titolo meramente esemplificativo è sufficiente richiamare l'arresto della Corte costituzionale che, nel riferirsi al piano di rientro trentennale previsto dall'art. 3 comma 16 del citato Decreto



infatti, aveva espressamente chiarito che “L’eccezionale ipotesi legislativa era sorretta dal convincimento che in sede di riaccertamento straordinario sarebbero emersi, una volta per tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale”.

Al contrario, la norma censurata ammette, con un intervento del tutto asistemico, un’ulteriore duplice possibilità di ampliamento dei tempi del rientro, così ingenerando l’affidamento che le misure adottate possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato.

In definitiva, ritiene il Collegio che “non possa disconoscersi la problematicità delle richiamate normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale” (sentenze n. 279/2016, n. 6/2017, n. 107/2016, n. 274/2017 e n. 18/2019).

In conclusione, l’ulteriore estensione temporale prevista dai commi 779 e ss. dell’art. 1 della legge n. 205/2017, in assenza di interessi costituzionalmente rilevanti legati a situazioni eccezionali e/o emergenziali che ne giustificano l’adozione, appare integrare proprio la fattispecie da ultimo stigmatizzata dalla Corte costituzionale e come tale si rivela incompatibile con l’attuale assetto costituzionale, salvo a generare una indiscriminata deresponsabilizzazione delle gestioni pubbliche contraria ai precetti costituzionali innanzi richiamati.

7.5. In effetti, al di fuori di un contesto giustificativo compatibile con i precetti costituzionali sopra richiamati, la copertura di disavanzi con regole straordinarie quanto ai tempi di rientro «diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento - in contrasto con l’art. 81 Cost. - della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi (sentenza n. 279/2016).

Dalla ricognizione delle norme che disciplinano i disavanzi ordinari degli enti territoriali (art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011; l’art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000), infatti può estrarsi un principio generale, consustanziale all’ordinamento finanziario-contabile, secondo cui in via gradata è necessaria: “a) l’immediata copertura del deficit entro l’anno successivo al suo formarsi; b) il rientro entro il triennio successivo (in chiaro collegamento con la programmazione triennale) all’esercizio in cui il disavanzo viene alla luce; c) il rientro in un tempo comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si è verificato. In sostanza, la fattispecie legale di base stabilisce che: a) al deficit si deve porre rimedio subito per evitare che eventuali squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tempo producendo l’inevitabile dissesto; b) la sua rimozione non può comunque



superare il tempo della programmazione triennale e quello della scadenza del mandato elettorale, affinché gli amministratori possano presentarsi in modo trasparente al giudizio dell'elettorato al termine del loro mandato, senza lasciare "eredità" finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati; c) l'istruttoria relativa alle ipotesi di risanamento deve essere congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico" (Corte costituzionale n. 18/2019).

La compatibilità delle norme censurate dunque dipende dalla ragionevolezza del bilanciamento tra l'esigenza di assicurare il riequilibrio entro l'orizzonte temporale del bilancio e gli interessi costituzionalmente rilevanti di volta in volta sottostanti all'esigenza di dilatazione temporale dei tempi di recupero degli squilibri.

Tale ragionevolezza non sussiste, ad avviso della Sezione, in relazione ai tempi di ripiano dei disavanzi previsti dalle norme qui contestate.

Ciò in quanto il deficit, ed anzi i deficit, oggetto del più ampio lasso temporale previsto per il loro ripiano, sono disavanzi "ordinari", determinati da mera inadeguatezza di risorse disponibili rispetto alla spesa contratta che l'ente è obbligato a colmare.

Si tratta, a ben vedere, di deficit generati da ripetute violazioni delle norme e principi consustanziali alla sana gestione finanziaria, sia precedenti (per il deficit al 31.12.2014) che successive (per il deficit al 31.12.2015) al passaggio alla nuova contabilità armonizzata, e che presiedono tutte le fasi del ciclo del bilancio: attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa nel rispetto del principio autorizzatorio, salvaguardia degli equilibri nel corso della gestione, rendicontazione veritiera e trasparente.

La facoltà prevista dalle norme sospettate di incostituzionalità, in definitiva, non appare rispondere a nessuna esigenza sistemica della finanza pubblica, quanto piuttosto a quelle contingenti di taluni enti di accedere ad un minore rigore finanziario.

In conclusione, al di fuori di un contesto giustificativo compatibile con i precetti costituzionali sopra richiamati, la copertura di disavanzi con regole straordinarie quanto ai tempi di rientro «diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento - in contrasto con l'art. 81 Cost. - della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione progressi (in tal senso, sentenza n. 279/2016). In quanto eccezione al principio generale dell'equilibrio del bilancio infatti, la disciplina straordinaria per il ripiano di tali disavanzi è comunque di stretta interpretazione e deve essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito della prima applicazione del principio



della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali» (sentenza n. 6/2017).

7.6. Appaiono pertanto pienamente sovrapponibili al caso di specie le considerazioni di recente espresse dalla Corte costituzionale secondo cui, "la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli amministratori futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili [omissis]. Al contrario, [le norme censurate tracciano] uno scenario incognito e imprevedibile che consente di perpetuare proprio quella situazione di disavanzo che l'ordinamento nazionale e quello europeo percepiscono come intollerabile" (Corte costituzionale n. 18/2019).

L'incremento del deficit strutturale e dell'indebitamento per la spesa corrente ha già indotto la Corte costituzionale a formulare chiari ammonimenti circa l'impraticabilità di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell'equilibrio del bilancio: "La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. Quanto al primo, è stata già sottolineata da questa Corte la pericolosità dell'impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ciò senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa. L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso della norma in esame, l'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d'altronde, la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrative" [omissis]. Il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei



servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un' oculata e proficua spendita delle risorse della collettività" (Corte costituzionale n. 18/2019).

Gli stessi principi sono stati poi ulteriormente riaffermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 4/2020 e n. 115/2020.

Con la prima, è stato ribadito che "i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati".

Con la seconda è stato confermato che l' illegittimità dell' art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, riconosciuta con la precedente sentenza n. 18/2019, non fosse dipesa dall' intrinseca durata del piano di riequilibrio quanto piuttosto dai meccanismi contabili previsti dalla disposizione viziata che consentivano di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme vincolate al rientro dal disavanzo.

Ebbene, proprio come nel caso dei due precedenti esaminati dalla Corte costituzionale, anche nella fattispecie, il prolungamento del piano di recupero del deficit 2014 e di quello del 2015, integra proprio quel meccanismo di manipolazione del disavanzo complessivo che consente di sottostimare l' accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. Tale meccanismo manipolativo permette, tra l' altro, una dilatazione della spesa corrente - pari alla differenza tra la giusta rata e quella sottostimata - che finisce per incrementare progressivamente l' entità del disavanzo effettivo.

Ed anche nel caso delle disposizioni in esame, il descritto meccanismo di manipolazione si realizza attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, ovvero quello rinveniente dal 2014 e quello ascrivibile al 2015 che si assommano a quello ordinario ex art. 42 comma 12 del d.lgs. n. 118/2011 ed a quello afferente alla rateizzazione del rimborso delle anticipazioni necessarie a fronteggiare il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

Le norme contestate in ultima analisi, "autorizzano a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento e a ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall' entità complessiva del deficit. È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che



può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita" (Corte costituzionale n. 115/2020).

"È evidente - prosegue la sentenza n. 115/2020 - che consentire per un trentennio - ma il principio vale per qualsiasi deroga all'immediato rientro che consenta di allargare l'entità del disavanzo anziché ridurlo - all'ente territoriale di "vivere *ultra vires*" comporta l'aggravio del deficit strutturale, anziché il suo risanamento. Ciò è tanto vero che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000)".

7.7. Né si può ritenere che tale ampliamento sia giustificato o giustificabile per l'esigenza di evitare il default delle Regioni caratterizzate da maggiore difficoltà economica.

Vero è, al contrario, che spetta al Legislatore trovare soluzioni, nell'alveo dei vigenti principi costituzionali, alle situazioni di crisi finanziarie degli enti territoriali, ammesso che quelle su cui le norme sospettate di incostituzionalità incidono siano effettivamente tali.

Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, non possono essere procrastinati in modo irragionevole uno o più piani di rientro, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose eredità.

"Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore" (Corte costituzionale n. 18/2019).

Ne consegue che, escludendo i disavanzi ascrivibili alle patologie organizzative, quelli strutturali imputabili alle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio, meritano l'intervento diretto dello Stato attraverso l'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 119 Cost.

"Quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma,



Cost.). Le risorse necessariamente stanziare per tali finalità – proprio in virtù dei superiori precetti costituzionali – devono essere prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di accertato squilibrio strutturale dei bilanci degli [territoriali]” (Corte costituzionale n. 4/2020).

7.8. In conclusione, la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge n. 208/2017 e dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 7/2018 non ha altra finalità e giustificazione se non quella di consentire di spalmare disavanzi ordinari e rinvenienti da due esercizi finanziari (il 2014 ed il 2015) in un orizzonte temporale di 20 anni.

Ad avviso della Sezione ciò risulta incompatibile con una gestione di bilancio equilibrata, in quanto ha l’esclusivo scopo di spostare su generazioni successive il peso finanziario di gestioni prive di coperture, in danno del principio di cui agli artt. 97, 119, 81, 3, 2 e 1 della Costituzione, sottraendo gli amministratori al vaglio della loro responsabilità politica e amministrativa.

8. Art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed art. 8 comma 1, lettera a) della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 - Violazione del precetto dell’equilibrio di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost, e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., in relazione al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 CEDU.

8.1. La Sezione ravvisa altresì, a carico delle richiamate disposizioni, la violazione del precetto dell’equilibrio di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81, 41 Cost.

Si ravvisano nell’ordinamento, in effetti, una serie di interessi finanziari adespoti, costituzionalmente rilevanti, ascrivibili a tutti coloro che, a vario titolo, entrano in potenziale contatto col bilancio, ed in particolare a coloro che con la pubblica amministrazione hanno relazioni di mercato.

Invero, l’eccessivo protrarsi dei tempi di perfezionamento e di definitivo assetto del ripiano dei deficit, favorito da continui interventi normativi di dubbia razionalità e coerenza, possono innescare ulteriori ritardi nei pagamenti e la crisi delle imprese che hanno fornito alla pubblica amministrazione beni e servizi.

La dilatazione temporale del ripiano del disavanzo determina in effetti una proporzionale espansione della capacità di spesa corrente coeva al prolungato permanere dello squilibrio, con ciò assurgendo a prerequisito di ulteriori crisi di liquidità.

Sotto questo aspetto pertanto le censurate disposizioni, non tenendo in alcuna considerazione gli interessi dei creditori, oltre che irragionevoli, si appalesano contraddittorie rispetto ad innumerevoli ulteriori interventi legislativi volti invece al soddisfacimento proprio di quegli interessi.





Ci si riferisce alle ripetute "iniezioni" di liquidità poste in essere a partire dal d.l. n. 35/2013 che, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento maturati a causa di carenza di liquidità, hanno consentito la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze dell'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti.

Parallelamente, la mancata previsione, quale preconditione per l'esercizio della facoltà di rimodulazione del piano, del rispetto dei "tempi medi di pagamento", pone i presupposti per un loro inesorabile deterioramento.

Infatti, l'ampliamento della capacità di spesa da un lato consente di aggirare l'obbligo di reperire la reale copertura dei debiti già esigibili, per altro verso getta le premesse di una inevitabile crisi di cassa che nel tempo è destinata a scaricarsi, in termini di costi, sulla collettività degli utenti dei servizi ed in particolare sulle imprese già creditrici di un'Amministrazione inadempiente in quanto già in condizione di squilibrio.

In ultima analisi, si pregiudica la capacità dell'ente di rispondere alle ragioni dei creditori autorizzando l'amministrazione, attraverso l'ampliamento della capacità di spesa, ad assumere ulteriori impegni ancor prima di aver soddisfatto, in tempi ragionevoli, quelli già contratti.

8.2. In secondo luogo, le disposizioni di legge statali oggetto della rimessione, cui quella regionale si adegua, inserendosi in una produzione legislativa di continua concessione di facoltà di rimodulazione dei recuperi dei deficit pregressi, determina incertezza sulla misura del disavanzo annuale oggetto del ripiano (l'obiettivo intermedio) e sulla disciplina giuridica applicabile ponendosi così in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, su cui si fonda l'esigenza di un diritto "certo", che con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dei parametri interposti dell'art. 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto della proprietà, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito).

Basti pensare che la prima deroga al principio generale posto in tema di riequilibrio della finanza regionale scolpito nel richiamato comma 12 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, risale al 2015 con l'emanazione del d.l. n. 78/2015 che, in base al comma 5 dell'art. 9, consentiva il recupero del deficit al 31.12.2014 in sette annualità.

Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 e, dall'art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'orizzonte temporale del recupero è stato ampliato a dieci annualità.

Infine, con le norme ora contestate il tempo massimo per il recupero del disavanzo al 31.12.2014 è stato ulteriormente prolungato fino a giungere al ventennio e, parallelamente, la medesima



possibilità (di recupero ventennale) è stata estesa anche all'ulteriore disavanzo generatosi nel corso del 2015.

Nel dipanarsi dei predetti inorganici ed asistemati interventi normativi, si ravvisa pertanto una palese violazione del principio della certezza del diritto inteso come possibilità di stabilire in maniera ragionevolmente attendibile le conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti.

A ben vedere infatti, le disposizioni contestate incidono su una normativa già derogatoria rispetto al principio base ampliando, per la terza volta consecutiva nel corso di un biennio, l'orizzonte temporale del ripiano di deficit effettivi rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015.

Le norme contestate pertanto concorrono a deframmentare l'indefettibile criterio alla luce del quale sia possibile effettuare valutazioni ragionevolmente attendibili sulle conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti e che, come tale, presiede al funzionamento dell'intero ordinamento giuridico, in quanto funzionale alla realizzazione di tutti gli altri valori perseguiti dall'ordinamento quali la tutela dell'autonomia individuale, la sicurezza dei traffici, l'uguaglianza, ponendosi, invece, a premio di chi la legge abbia violato, ed addirittura costituendo un disincentivo, per il futuro, alla sua osservanza.

La violazione dei principi generali della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della giustizia effettiva determina, a sua volta, la conseguente prevaricazione dei diritti dei creditori in nome di asserite esigenze di bilancio.

In altri termini la soddisfazione delle pretese di tali terzi viene esposta ad un sacrificio temporalmente indeterminato, a causa del continuo dubbio e dell'incertezza sul regime di riequilibrio applicabile.

In modo siffatto, dunque, il Legislatore priva continuamente di stabilità la legge, impedendo che si costituisca il presupposto per la soddisfazione effettiva delle ragioni di terzi (in particolare dei creditori), oltre che l'interesse dei cittadini destinatari di servizi pubblici ad un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse, vale a dire ad un bilancio riequilibrato.

8.3. Non va da ultimo tralasciata la circostanza che le censurate norme, nell'introdurre l'estensione temporale del piano di rientro in essere e, soprattutto, nell'estendere la facoltà in questione anche a disavanzi rinvenienti dall'esercizio 2015, oltre che da quelli al 31.12.2014, comporta la necessità di un'ulteriore scomposizione del disavanzo complessivo con conseguente necessità di individuazione delle sue aumentate quanto molteplici componenti, in relazione alle quali occorre valutare l'andamento del relativo piano rientro. Il che appare in contrasto con i principi di chiarezza e trasparenza che devono ispirare la redazione dei documenti contabili.



Le informazioni contenute nei bilanci infatti devono essere comprensibili dagli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta.

Le norme contestate a ben vedere hanno introdotto un ulteriore elemento di complessità nella scomposizione del disavanzo nelle sue varie componenti.

Accanto a quello generato:

- dall'accertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011;
- e/o dal disavanzo tecnico ex art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011;
- e/o dal disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013;
- e/o dal disavanzo al 31.12.2014 di cui all'art. 9 comma 5 del d.l. n. 78/2015;
- e/o dal debito autorizzato e non contratto;
- e/o, in via residuale, accanto al disavanzo ordinario;

è stato infatti inserito un'ulteriore voce di deficit, quello ascrivibile alla gestione 2015, a sua volta "beneficiario" da tempi e modi di ripiano difformi rispetto ai precedenti.

Tale scenario mina alla radice la certezza del diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione più volte enunciato dalla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 274 del 2017).

D'altra parte, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale, "È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita" (sentenza n. 115/2020).

9. Occorre a questo punto valutare se, ed eventualmente in che misura, le condizioni imposte dalla normativa sospettata di incostituzionalità per accedere al prolungamento dei tempi di ripiano possano essere tali da controbilanciare e/o giustificare gli evidenziati profili di incompatibilità con la clausola generale degli equilibri di bilancio.

Il comma 779 in particolare, condiziona l'accesso alla dilatazione temporale del piano alla "riqualificazione" della spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.

Il comma 780, tuttavia, nel dettagliare tale obiettivo, lo declina in termini di "incremento" dei pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017.



È infatti espressamente previsto che: *“Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo”.*

9.1. Risulta quindi evidente come la cosiddetta “riqualificazione” della spesa in termini di spesa per investimenti, sia considerata dal Legislatore un contrappeso per l'accesso all'estensione temporale del piano di rientro.

Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare la contraddittorietà intrinseca intercorrente tra le disposizioni in esame, per poi riconsiderare in termini critici la correttezza del concetto di “riqualificazione” attribuito dal Legislatore alla fattispecie concretamente regolamentata.

Sotto il primo profilo è evidente come il comma 779, che delinea l'obiettivo da perseguire, prenda in considerazione la “riqualificazione”, mentre il successivo comma 780, che di contro disciplina il meccanismo operativo per il perseguimento del medesimo obiettivo, la traduca in un mero “incremento”, peraltro esclusivamente in termini di cassa.

Si tratta di concetti ontologicamente differenti.

La riqualificazione presuppone infatti l'acquisizione di caratteristiche qualitativamente migliori di un determinato aggregato. Riferita alla spesa, nell'ottica del Legislatore, non potrebbe che concretizzarsi in una progressiva sostituzione di quella corrente con quella di investimento.

Il che naturalmente presupporrebbe l'individuazione di sistemi di valutazione e/o parametri idonei a misurare l'andamento del processo attraverso, ad esempio, la fissazione di rapporti percentuali tra le due componenti e/o massimali complessivi di spesa.

L'incremento, di contro, è un concetto meramente quantitativo.

Le contestate disposizioni lo riferiscono alla sola spesa per investimenti e non tengono conto dell'andamento di quella corrente.

La normativa in esame pertanto, in contrasto con le sue stesse dichiarate finalità, non integra una reale riqualificazione della spesa per investimenti a discapito di quella corrente, circostanza questa che a ben vedere avrebbe potuto costituire uno sforzo virtuoso delle amministrazioni interessate a fronte della recuperata capacità di spesa corrente, ma impone esclusivamente un incremento di spesa per investimenti peraltro solo in termini di cassa.



Si individua cioè, come contrappeso per la dilatazione temporale del rientro dal deficit, un mero aumento di spesa, nell'ambito di una situazione di equilibrio finanziario certificata.

In buona sostanza si prolunga puramente e semplicemente l'orizzonte temporale del recupero del disavanzo non solo senza l'imposizione di misure volte a stimolare comportamenti virtuosi in termini di reale riqualificazione della spesa, ma addirittura accostando il beneficio in parola all'imposizione di ulteriori aumenti di spesa per investimenti rispetto a quelle, della stessa natura, sostenute in esercizi precedenti.

Ciò, come se le spese in conto capitale fossero altro rispetto al principio dell'equilibrio di bilancio. Invero, non v'è chi non veda, come l'art. 81 della Costituzione tuteli gli equilibri di bilancio nel loro complesso; né ammette o giustifica, la norma in commento, in alcun modo uno squilibrio di parte capitale. Di contro l'ordinamento finanziario-contabile consente il ricorso all'indebitamento proprio per preservare gli equilibri di parte capitale (di cui le spese per investimento fanno parte) attraverso l'accertamento della correlativa entrata.

Al contempo, la dilatazione temporale del rientro dal deficit e la conseguente riduzione della quota di ammortamento da imputare alla spesa di competenza di tutti gli esercizi dei nuovi piani di rientro, comporta un'inesorabile espansione, più che proporzionale, anche della spesa corrente per via della recuperata capacità di spesa derivante dal prolungamento del piano di rientro.

In conclusione, il richiesto incremento dei pagamenti per spese di investimento, lungi dal rappresentare un efficace contrappeso a fronte della evidenziata deroga ai principi di equilibrio e di copertura delle spese, risulta del tutto inconferente e contraddittorio rispetto all'obiettivo dichiarato della riqualificazione.

Si assiste in definitiva ad una reale eterogenesi dei fini dichiarati.

Prendendo le mosse da una situazione finanziaria in squilibrio, si individua il contrappeso delle previste misure di favore in un mero aumento di tutte le componenti di spesa: di quelle per investimento come conseguenza diretta del comma 780; di quelle correnti come conseguenza indiretta della recuperata capacità di spesa derivante dall'applicazione del comma 779.

9.2. Né può essere tralasciata la circostanza che il richiesto incremento debba essere valutato esclusivamente in termini di cassa facendo riferimento ai soli pagamenti.

Ancora una volta la misura richiesta si appalesa inefficace rispetto all'obiettivo di stimolare azioni virtuose in capo agli enti beneficiari dell'estensione temporale dei piani di rientro.



A ben vedere in effetti, specie nel breve/medio periodo, il richiesto obiettivo di incremento può essere agevolmente perseguito semplicemente attingendo dal fondo cassa per "finanziare" pagamenti da residui cioè per dar seguito ad obbligazioni passive registrate in esercizi precedenti l'introduzione della norma contestata o, addirittura, con la reinscrizione (e il pagamento) di risorse già acquisite al bilancio e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, vanificando completamente la finalità di riqualificazione della spesa dichiarata dal Legislatore.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che la capienza della cassa, nella finanza delle Regioni, può comunemente dipendere da fattori estranei al reale stato di salute dell'amministrazione in termini di sana ed equilibrata gestione finanziaria ed al conseguente buon andamento della riscossione rispetto ai pagamenti.

Ci si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla possibilità, neanche esercitata nell'esercizio di riferimento da parte della Regione Abruzzo, di accedere alle iniezioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013; e/o alla consistenza dei trasferimenti nazionali e comunitari ed alla conseguente rilevanza della cassa sostanzialmente vincolata; e/o alla cassa sanitaria.

D'altra parte, benché il disavanzo sostanziale sia tale da aver imposto il ricorso ai piani di rientro in commento, al 31.12.2018 il fondo cassa della Regione Abruzzo ha fatto registrare l'importo di euro 474.705.848, mentre al 31.12.2017 l'importo di euro 487.655.323.

Una reale riqualificazione, diversamente, avrebbe richiesto azioni di stimolo incidenti sulla gestione di competenza degli esercizi presi in considerazione dal prolungamento del piano di rientro attraverso l'imposizione di progressive politiche di sviluppo in termini di aumento degli impegni di spesa di investimento.

9.3. Ma il meccanismo dei contrappesi ideato dal Legislatore risulta affetto da irragionevolezza anche in base ad ulteriori considerazioni.

La eterogeneità degli aggregati di spesa posti in correlazione (competenza in conto corrente in relazione alla contrazione della rata annuale da stanziare per il recupero dei deficit; cassa in conto capitale per l'incremento degli investimenti) infatti, non consente di valutare l'efficacia del meccanismo che assicurerebbe la riqualificazione, neanche nel lungo periodo.

Occorre in effetti spazzare il campo dall'equivoco di paragonare i due aggregati per sostenere - come mostra invece di opinare l'amministrazione regionale nella fase istruttoria del giudizio *a quo* - che un incremento della spesa per investimenti, vigente il principio dell'equilibrio di bilancio, e quindi a parità di entrate, non potrebbe che determinare una riduzione della spesa corrente e quindi una sua implicita riqualificazione.



L'assunto appare non condivisibile per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, in quanto, come detto, si pretende di attribuire rilievo alla somma algebrica tra l'aumento dei pagamenti per investimenti, che sono considerati per cassa, e la riduzione della spesa corrente, che opera invece, in termini di competenza. Qualsiasi argomento volto a dimostrare la coerenza del meccanismo in parola si scontra inesorabilmente con questa dirimente eccezione.

In secondo luogo, occorre considerare che la rata di ammortamento a titolo di recupero del deficit ha natura di spesa corrente; ne consegue che all'intero di quest'ultimo aggregato (spesa corrente), la componente che per effetto delle contestate disposizioni diminuisce, è certamente quella stanziata per il recupero del deficit, mentre quella residua tende fisiologicamente a riaspersi in misura direttamente proporzionale.

In questo senso può concludersi che la contrazione dell'importo della rata di disavanzo da applicare al bilancio preventivo prevista dalle disposizioni sospettate di incostituzionalità consente in realtà di finanziare proprio una maggiore spesa corrente residua all'interno dell'aggregato in considerazione.

In altri termini, la quota parte di spesa corrente che diminuisce in via diretta è solo quella relativa alla riduzione della rata di ammortamento; ad essa può seguire, a parità di entrate, un aumento della spesa corrente residua in assenza di un limite complessivo di spesa riferibile a tale aggregato.

Non si perviene a diverse conclusioni anche a voler considerare il piano di recupero nel lungo periodo, in quanto lo sforzo associato al citato incremento dei pagamenti per investimenti risulta del tutto slegato dalla quantificazione del vantaggio derivante dalla rimodulazione.

A fronte di un immediato "risparmio" di spesa corrente in conto competenza pari alla metà della quota annuale del disavanzo 2014 ed al ventesimo (1/20) del disavanzo 2015 da applicare al bilancio di previsione, il reale effetto di riqualificazione della spesa in termini di stanziamenti di competenza è solo eventuale e non quantificabile e/o misurabile, proprio perché esso può essere affiancato se non addirittura totalmente sostituito, dalla riassegnazione alla competenza delle economie vincolate e dall'utilizzo dei residui in presenza di un cassa capiente per ragioni non riconducibili al reale stato di salute finanziaria dell'ente.

10. Art. 1, comma 779 ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Violazione degli artt. 81, 97 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 Cost. sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura



pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. Violazione del precetto dell'equilibrio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost, e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., in relazione al parametro interposto dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU.

10.1. In via subordinata, il dubbio di costituzionalità va circoscritto alla parte in cui le misure ampliative dei tempi di recupero del deficit sono estese anche al disavanzo 2015 ed in particolare all'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 a norma del quale "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015".

Anche in questo caso i parametri costituzionali violati sono rappresentati dagli artt. 81, 97 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

La norma contrasta inoltre con il precetto dell'equilibrio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 Cost, e degli artt. 3 e 117, comma 1 Cost., per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

Valgono al riguardo le medesime considerazioni espresse ai punti n. 7), n. 8) e n. 9) in quanto integralmente riferibili anche alla presente censura.

10.2. Ai precedenti rilievi occorre tuttavia aggiungere ulteriori considerazioni specificamente riferibili al richiamato ultimo periodo del comma 779.

In primo luogo si rileva che, ancor più di quanto già fatto rilevare in ordine al disavanzo al 31.12.2014, alcun nesso possa essere ricostruito tra il disavanzo 2015 ed il "passaggio" alla contabilità armonizzata.

Se si esclude l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio i quali, lungi dal determinare gli esiti della gestione, svolgono una funzione essenzialmente rappresentativa di essa, i principi della competenza finanziaria cosiddetta potenziata introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, nell'esercizio 2015 erano già obbligatori ed a regime.

Né può ragionevolmente ritenersi che i disavanzi rinvenienti dalla gestione dell'esercizio finanziario in considerazione possano essere conseguenza delle novità introdotte dalla riforma. Il testo normativo, unitamente ai principi contabili generali ed applicati, risultavano in effetti ampiamente conosciuti in quanto emanati già nel 2011 e poi entrati in vigore nel 2015 a seguito dei molteplici rinvii normativi intervenuti.



Viepiù, l'elevato grado di analiticità tecnica delle regole introdotte dal decreto e dai suoi allegati principi risponde proprio all'esigenza di garantire, più che in passato, gestioni finanziarie rispettose dei principi costituzionali di copertura delle spese e degli equilibri di bilancio.

D'altro canto, la Corte costituzionale ha giudicato le deroghe ai principi di copertura delle spese e del pareggio di bilancio costituzionalmente conformi, da una parte solo se contemperate con altro interesse costituzionalmente rilevante, dall'altra a condizione della loro eccezionalità.

Ebbene, la norma censurata appare carente sotto entrambi i profili.

10.3. Della mancata riconducibilità della norma, nella parte in cui estende il più lasco termine di ripiano del deficit 2015, all'abusato passaggio alla contabilità armonizzata si è già ampiamente detto (il riferimento va all'art. 3, commi 16 e 13, del d.lgs. n. 118/2011 sul rientro nel trentennio dal maggior disavanzo).

Occorre tuttavia in questa sede aggiungere che il Legislatore aveva già introdotto una serie di efficaci misure volte a neutralizzare anche i possibili disavanzi conseguenti alle difficoltà applicative dei nuovi principi una volta a regime.

Così, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, riguardo la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato previsto che:

- per quanto riguarda il bilancio preventivo, nel primo esercizio di applicazione della contabilità armonizzata (appunto il 2015) è possibile stanziare una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo;
- in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata, pur tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, facendo ricorso al cosiddetto "metodo semplificato" che in buona sostanza consente di agganciare l'accantonamento, al fondo del precedente rendiconto (il cui conseguente disavanzo risultava già beneficiario del piano di rientro trentennale) rideterminato in base agli utilizzi del fondo per la cancellazione o lo stralcio dei crediti e dell'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione.



Appare ispirato alla medesima *ratio* di riduzione del "peso" delle nuove regole armonizzate anche l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, poi dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 4/2020, secondo cui «[g]li enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione».

Del pari, sempre nell'ottica della riduzione degli accantonamenti obbligatori nei primi anni dell'armonizzazione, si pone l'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 a norma del quale, a seguito dell'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, "una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti".

Si può pertanto concludere che, prima dell'intervento normativo contestato, a più riprese il Legislatore si era già fatto carico di alleggerire i tempi di recupero dei disavanzi ascrivibili rispettivamente:

- 1) agli esercizi progressi al 01.01.2015 con l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015;
- 2) al passaggio al sistema armonizzato con l'art. 3, commi 16 e 13, del d.lgs. n. 118/2011;
- 3) alle difficoltà applicative della contabilità armonizzata a regime con le richiamate norme del d.lgs. n. 118/2011 e del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" ad esso allegato (Allegato n. 4/2).

Una verifica in concreto di quanto affermato si ritrae d'altra parte proprio dall'osservazione dell'evoluzione del disavanzo della Regione Abruzzo tra l'esercizio 2014 ed il 2015, come risulta dai prospetti che seguono.

Tabella n. 1

	2014	2015
SALDO DO COMPETENZA	-228.913.005	-329.472.084
SALDO RESIDUI	-6.518.565	-317.386.210

Tabella n. 2

Descrizione	2014	2015	Differenziale tra 2015 e 2014
-------------	------	------	-------------------------------



RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	919.309.406	272.451.112	-646.858.294
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0	27.193.069	27.193.069
Accantonamento residui perenti al 31/12	25.569.934	7.482.571	-18.087.363
Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	170.442.960	166.764.376	-3.678.584
Fondo perdite società partecipate	0	4.861.281	4.861.281
Fondo contenzioso	0	26.404.404	26.404.404
Altri accantonamenti	0	55.925.172	55.925.172
TOTALE PARTE ACCANTONATA	196.012.894	288.630.874	92.617.980
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	0	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.404.622.912	749.549.569	-655.073.343
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0	0	0
Altri vincoli	0	0	0
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.404.622.912	749.549.569	-655.073.343
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0	0	0
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-681.326.400	-765.729.331	-84.402.931

Tabella n. 3

RICONCILIAZIONE CON ANDAMENTO DISAVANZO SOSTANZIALE	
TOTALE SALDO COMPETENZA ESERCIZIO 2015 (A)	-329.472.084
TOTALE SALDO RESIDUI ESERCIZIO 2015 (B)	-317.386.210
DIFFERENZIALE ACCANTONAMENTI 2015-2014 (C)	92.617.980
DIFFERENZIALE VINCOLI 2015-2014 (D)	-655.073.343
PEGGIORAMENTO "TOTALE PARTE DISPONIBILE" NEL BIENNIO 2014/2015 (E=A+B-C-D)	-84.402.931

I dati in commento dimostrano ancora una volta che l'incremento del disavanzo non può essere in alcun modo ascrivibile al passaggio alla contabilità armonizzata.

In effetti a fronte di un modesto incremento della parte accantonata rispetto all'esercizio precedente pari a euro 92.617.979, l'Amministrazione riduce in maniera più che proporzionale i vincoli nella misura di euro -655.073.343 (cfr. Tabella n. 2).

Nonostante la citata consistente riduzione del saldo tra vincoli ed accantonamenti, il risultato registra un rilevante peggioramento che va tuttavia attribuito (cfr. Tabella n. 1) al saldo negativo della gestione di competenza (euro -329.472.084) ed a quello della gestione dei residui (euro -317.386.210) senza che su quest'ultimo abbia influito il riaccertamento straordinario operato, di contro, al 01.01.2018 per effetto dell'art. 1, comma 783, della legge n. 205 del 2017.

Alla luce di quanto esposto, l'ulteriore estensione al ventennio del piano di rientro dal deficit all'esito dell'esercizio 2015 non appare giustificata dall'esigenza di contemperamento con altro interesse costituzionalmente rilevante e si appalesa radicalmente scollegata dall'introduzione, oltre che dall'applicazione, a regime della contabilità armonizzata.

La compatibilità della norma contestata con l'attuale assetto costituzionale appare in definitiva esclusa laddove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 107/2016), ha affermato che



L'ampliamento dell'orizzonte temporale per il ripiano può ammettersi in ragione di eventi contabili che facciano emergere un disavanzo che può essere ritenuto "straordinario" nelle sue cause e nelle sue dimensioni e che deve, quindi, essere fronteggiato normativamente in modo da consentire agli enti di recuperare le coperture in un arco di tempo che sia ragionevole, e compatibile con la capacità di reperire le risorse mancanti e necessarie ad erogare le su richiamate prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

10.4. Né può ragionevolmente ritenersi trattarsi di una crisi "strutturale" della finanza territoriale tale da giustificare il predetto prolungamento (Corte costituzionale n. 107/2016).

Si tratta a ben vedere di disavanzi accumulatisi nel corso di un solo esercizio finanziario peraltro indifferente rispetto all'eventuale peso dell'adeguamento dei residui attivi e passivi alle regole dell'armonizzazione (aspetto quest'ultimo neutralizzato delle misure di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011); ed immediatamente successivo ad altro esercizio, il 2014, il cui disavanzo indistinto era stato già integralmente sottoposto ad altro piano di rientro decennale e poi ventennale.

Il censurato intervento normativo si appalesa, in buona sostanza, episodico ed asistemico in quanto incide sui risultati negativi della sola gestione 2015.

10.5. Viola inoltre il più volte richiamato principio della necessaria eccezionalità e definitività degli interventi normativi derogatori rispetto agli ordinari tempi di riassorbimento dei deficit previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti territoriali.

Al riguardo è opportuno richiamare le univoche indicazioni fornite dalla Corte costituzionale che, in riferimento al disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011, ha avuto modo di chiarire che *"Avere riguardo a tale fenomeno patologico e consentire questa ulteriore facoltà di disavanzo – oltre a quelle decennali (art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali») e trentennali (art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011), nonché alle anticipazioni di liquidità per debiti inevasi (da restituire anch'esse in un trentennio: artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali») – costituisce certamente una dimostrazione di fiducia del legislatore statale nei confronti degli enti territoriali; dimostrazione di fiducia sicuramente corredata dall'aspettativa che la sua utilizzazione sia una tantum e non ingeneri la convinzione, negli stessi enti destinatari, che possano ripetersi e perpetuarsi le disfunzioni amministrative*



nella riscossione delle entrate e nella copertura delle spese, magari confidando in nuovi eccezionali provvedimenti legislativi di dilazione delle passività” (Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2017).

La norma sospettata di costituzionalità, incidendo su un quadro normativo già ampiamente derogatorio rispetto all’ enunciata clausola generale del pareggio di bilancio, invero, non integra affatto una misura *una tantum*, ma si appalesa come l’ennesima ipotesi derogatoria che rischia di trasformare l’eccezione in regola così ingenerando l’affidamento che le norme adottate possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato, sospingendo così, inevitabilmente, “le scelte degli amministratori verso politiche di “corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa” (Corte costituzionale Sentenza n. 18/2019).

In conclusione, l’estensione del rilevante prolungamento temporale del recupero anche al deficit 2015, ad avviso della Sezione:

- risulta incompatibile con una gestione di bilancio equilibrata;
- ingenera l’affidamento che le norme contestate, slegate da interessi costituzionalmente rilevanti che ne possano aver giustificato l’adozione, possano assumere carattere ordinario anziché eccezionale ed isolato;
- ha l’esclusivo effetto di spostare su generazioni successive il peso finanziario di una gestione priva di coperture, in danno dei principi di cui agli artt. 97, 81, 3 e 2 Cost.;
- induce inevitabilmente “le scelte degli amministratori verso politiche di “corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa”;
- sottrae gli amministratori al vaglio della loro responsabilità politica e amministrativa (art. 1 Cost.).

In conclusione, come fatto rilevare dalla Corte costituzionale, “ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può [tuttavia] disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale” (sentenza n. 107/2016).

11. Art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 - Violazione degli artt. 81, 97 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.



Violazione del precetto dell'equilibrio ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione al parametro interposto dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU.

La norma in commento, presenta dubbi di incostituzionalità per un duplice ordine di profili.

Sotto un primo aspetto, essendo stata adottata in applicazione dei commi 779 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2017, ne condivide gli aspetti di incompatibilità con l'attuale assetto costituzionale per tutti i motivi sopra esposti che in questa sede si considerano integralmente richiamati.

12. Art. 8, comma 1, lettera a) della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 - Violazione degli artt. 81, 97 e 117, comma 2, lettera e), e comma 3 della Costituzione, in relazione ai parametri interposti degli artt. 42, comma 12 e 50, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Sotto altro aspetto, la norma regionale si appalesa incompatibile con l'attuale assetto costituzionale nella parte in cui, omettendo di valutare gli andamenti dei pregressi esercizi, non prevede alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015 e 2016, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117 comma 2 lettera e) e comma 3 della Costituzione, per violazione dei parametri interposti degli artt. 42 comma 12, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La norma contestata prevede che:

“È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2018-2019-2020), così determinata:

a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011”.

12.1. Per quanto attiene alla legittimazione, va premesso che “per effetto della riforma di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), la tutela della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio coinvolge tutte le amministrazioni del consolidato pubblico, anche al fine di garantire il rispetto



dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e alla Corte dei conti è stata conferita la funzione di verifica della legittimità del sistema di bilancio regionale anche con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost. Conseguentemente, si è estesa a quest'ultima la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, includendovi [anche] la violazione dei suddetti parametri e del criterio di riparto di competenze tra Stato e Regioni, di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, Cost., che si riverbera sul potere di allocare risorse e di adottare provvedimenti implicanti una spesa" (Corte costituzionale n. 112/2020).

È stata così riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, "anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l'art. 81 e con l'art. 97, primo comma, Cost. (sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018)" (Corte costituzionale n. 112/2020).

12.2. Quanto alla rilevanza, nel rinviare alle precedenti considerazioni circa la natura e le finalità del giudizio di parificazione, in questa sede vale la pena soffermarsi sulla circostanza che la norma regionale di approvazione del bilancio previsionale in contestazione, omettendo di computare nel disavanzo complessivo da recuperare quello rinveniente dagli esercizi 2015 e 2016, ha determinato una evidente sottostima degli stanziamenti di spesa a titolo di recupero del deficit stesso con ciò condizionando il giudizio di parificazione della Sezione sul rendiconto dell'esercizio 2018 della Regione Abruzzo.

Qualora la norma regionale sospettata di incostituzionalità dovesse essere espunta dall'ordinamento giuridico, in effetti, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio preventivo, si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest'ultimo non registra, in termini di recupero, il deficit formalmente emerso negli esercizi 2015 e 2016.

Ed anzi le conseguenze della rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal deficit, a ben vedere, travolgerebbero l'intera programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui quest'ultima non tiene conto degli incrementi di entrata e/o riduzioni di spesa altrimenti necessari a garantire il pareggio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.

Occorre al riguardo considerare che il disavanzo fatto registrare al 31.12.2015 è stato quantificato in euro 88.081.513,53 e quello al 31.12.2016 in euro 3.239.707,30, giuste deliberazioni giuntali di approvazione dei rispettivi schemi di rendiconto n. 79/C del 12 febbraio 2018 e n. 226/C del 17



aprile 2018, entrambe precedenti al termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia previsti dall'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011.

Conseguentemente, l'ammontare della rata del piano di rientro dal deficit 2015 da applicare all'esercizio 2018 in base all'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, atteso il mancato recupero certificato dalla stessa Regione nel corso dei due anni immediatamente successivi (il 2016 ed il 2017), avrebbe dovuto essere pari euro 88.081.513,53 o, qualora le disposizioni di cui ai commi 779 e ss. dell'art. 1 della legge n. 205/2017 fossero dichiarate costituzionalmente legittime, avrebbe dovuto essere pari ad euro 4.404.075,68 (88.081.513,53/20). Allo stesso modo, l'ammontare della rata del piano di rientro dal deficit 2016, pari ad euro 3.239.707,30, in base all'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, avrebbe dovuto essere ripartita nel corso del 2018 e del 2019, atteso il mancato recupero della stessa nel primo esercizio immediatamente successivo alla sua emersione (il 2017).

Di contro, con la norma qui in contestazione, l'Amministrazione ha stanziato, in parte spesa, il solo importo di euro 25.544.172,00, ovvero 1/20 del disavanzo 2014.

Per questi motivi la Sezione ritiene la questione "rilevante" ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953.

12.3. Occorre inoltre svolgere alcune ulteriori considerazioni preliminari a seguito delle controdeduzioni regionali acquisite nel corso dell'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione.

Ha sostenuto la Regione Abruzzo che, per effetto dell'approvazione dello schema di Rendiconto 2017, la somma delle quote di disavanzo rideterminate ai sensi del comma 782 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, avrebbe determinato una quota da iscrivere in bilancio pari ad euro 20.525.903,15, inferiore ai 25 milioni previsti in bilancio di previsione 2018.

La norma richiamata permetterebbe all'ente, già in sede di costruzione del bilancio 2018, di rideterminare il piano di ammortamento sulla base dello stock di disavanzo non ancora ripianato.

Sempre ad avviso dell'Amministrazione, "l'Ente, una volta quantificato il disavanzo 2015 ed anche 2016, ha effettuato un riscontro sulla capienza dell'accantonamento effettuato in sede di costruzione del bilancio di previsione (stanziamento pari a 25.544.172,01) e - avendone riscontrato la capienza a contenere gli stanziamenti rettificati ai sensi del comma 782 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 - ha ritenuto di non procedere (anche per un principio di prudenza) ad una rideterminazione in meno del suddetto stanziamento. Applicando, infatti, il comma 782 al disavanzo 2014 e 2015, così come rideterminato al 1° gennaio 2018 e, cioè, così come risultante dal rendiconto 2017, si sarebbero venuti a determinare le seguenti voci da iscrivere nel disavanzo:



- *Disavanzo 2014 non ripianato 305.242.577,10 quota annuale 15.262.128,85 su base ventennale;*
- *Disavanzo 2015 non ripianato 83.677.437,85 quota annuale 4.183.871,89 su base ventennale;*
- *Disavanzo 2016 non ripianato 3.239.707,30 quota annuale 1.079.902,30 su base triennale.*

Come si vede, la somma delle tre quote rideterminate ai sensi del comma 782 avrebbe determinato una quota da iscrivere in bilancio pari a 20.525.903,15, inferiore ai 25 milioni previsti in bilancio di previsione 2018”.

Le richiamate considerazioni tuttavia appaiono prive di pregio in ragione del dirimente aspetto temporale in relazione al quale i passaggi sopra descritti sono venuti effettivamente a ricadere.

In effetti, in data 5 febbraio 2020 è stato approvato il bilancio previsionale 2018/2020.

In data 12 febbraio 2018, è stato approvato lo schema di Rendiconto Generale per l'esercizio 2015 con un risultato d'amministrazione negativo, al netto dell'anticipazione di liquidità, di euro 598.964.953,68.

In data 17 aprile 2018, è stato approvato lo Schema di Rendiconto Generale per l'esercizio 2016 con un risultato d'amministrazione negativo, al netto dell'anticipazione di liquidità, di euro 604.190.892,56.

In data 3 dicembre 2018, è stato approvato lo schema di Rendiconto Generale per l'esercizio 2017 con un risultato d'amministrazione negativo, al netto dell'anticipazione di liquidità, di euro 388.920.014,95.

Appare pertanto sin troppo evidente che, in applicazione del comma 782, il momento a cui avere riguardo per la quantificazione della quota non ancora ripianata del disavanzo 2014 non poteva che essere quello dell'adeguamento del piano di rientro, naturalmente coevo all'approvazione del bilancio previsionale 2018/2020.

L'espressione “quota non ancora ripianata del disavanzo 2014” di cui al comma 782, in effetti, salvo a volerne svilire la portata applicativa, va inevitabilmente riferita alla data dell'approvazione del bilancio preventivo. Richiedendo in effetti la norma, la necessaria individuazione di un preciso momento in cui fotografare l'importo del disavanzo residuo, quello cui fare riferimento non può che coincidere con l'approvazione del bilancio previsionale o con il termine ultimo previsto dalla legge per la sua variazione.

Il fatto che i disavanzi 2015 e 2016 poi, fossero emersi solo successivamente all'approvazione del bilancio previsionale, ma prima del termine ultimo per la sua obbligatoria variazione con la legge di assestamento, avrebbe del pari imposto alla Regione di adeguare, proprio in quella sede, lo stanziamento della quota di ammortamento includendovi quella ascrivibile ai disavanzi



successivi al 2014 quanto meno nella misura "agevolata" (per quello del 2015) prevista dal comma 789 qui in contestazione.

In effetti, all'epoca dell'approvazione della Legge di bilancio previsionale 2018/2020 (del 5 febbraio 2018), il disavanzo residuo del 2014 non era certo diminuito ed anzi si era aggravato per effetto delle gestioni dei successivi esercizi.

In conclusione, la Regione avrebbe dovuto tener conto del disavanzo 2014, nella sua quantificazione originaria, per la determinazione della rata di ammortamento del relativo deficit in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale 2018/2020; e non avrebbe dovuto sottrarsi all'obbligo, entro il termine previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011 e quindi entro il 31 luglio 2018, di assestare le previsioni di spesa includendovi anche le quote dei deficit accertati con i disegni di legge dei rendiconti 2015 e 2016 di cui rispettivamente alle delibere giuntali n. 79/C del 12 febbraio 2018 e n. 226/C del 17 aprile 2018.

La circostanza che in un tempo ampiamente successivo all'approvazione della rimodulazione del piano ai sensi del comma 782 ed al termine ultimo previsto dalla Legge dello Stato per apportare modifiche agli stanziamenti di entrata e di spesa, fosse stato approvato il rendiconto 2017, oltretutto a ridosso della scadenza dell'esercizio cui il bilancio preventivo si riferiva (cfr. delibera di Giunta regionale n. 918/C del 3 dicembre 2018), non poteva certo determinare un'ulteriore non giustificata rimodulazione al ribasso del piano già approvato.

Diversamente opinando si aprirebbe la strada ad una non consentita facoltà, in quanto priva di limiti temporali di scadenza, di rimodulazione continua delle rate di ammortamento del piano di rientro ogni qual volta l'amministrazione dovesse perseguire l'obiettivo - peraltro connaturale alle finalità stesse del medesimo piano - di riduzione del deficit originario, con continue rideterminazioni al ribasso delle stesse quote di ammortamento.

D'altra parte l'unica possibilità di adeguamento dei piani di rientro definiti in sede di approvazione del documento previsionale 2018, è espressamente prevista proprio dall'ultimo periodo del comma 782 che la circoscrive all'ipotesi in cui i piani stessi siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale e non certo a seguito dell'approvazione dei rendiconti delle annualità successive.

Vale al contrario la regola secondo cui gli eventuali maggiori recuperi della quota di disavanzo rispetto a quella programmata determinano la formazione di un avanzo libero.

Considerando che l'art. 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011, nello stabilire l'ordine con il quale può essere impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, la destina prioritariamente alle



misure di salvaguardia, deve dedursi l'esistenza di un principio implicito che fa divieto di sfruttare il vantaggio derivante da un'accelerazione del recupero ottenuto in un esercizio in occasione degli esercizi successivi, potendo tale vantaggio determinare esclusivamente una riduzione dei tempi originari del risanamento.

Gli eccessi di recupero rispetto agli obiettivi intermedi predeterminati nel piano di rientro pertanto non possono essere portati in compensazione con le quote di deficit da stanziare nei bilanci preventivi dei successivi esercizi finanziari. Di tal che, l'eccesso di recupero fatto registrare con l'approvazione dello schema di rendiconto 2017 in data 3 dicembre 2018, non giustificava il mancato stanziamento della rata di ammortamento del deficit rinveniente dal 2015 e dal 2016; e ciò indipendentemente dagli esiti dei successivi risultati di amministrazione.

Né potrebbe essere condivisa l'eccezione secondo cui, a fronte di un obiettivo annuo di recupero complessivo pari ad euro 29.948.247,68 (25.544.172,01 + 4.404.075,67), il disavanzo a fine esercizio sarebbe comunque migliorato per un importo di euro 34.520.662,32. Ciò in quanto la corretta programmazione degli stanziamenti di spesa a titolo di recupero del deficit avrebbe dovuto far registrare un ulteriore miglioramento del risultato a fine esercizio ed un conseguente ulteriore, e dovuto, avvicinamento dell'obiettivo di definitivo riequilibrio.

Il mancato stanziamento del disavanzo 2015, neanche nella misura di 1/20 previsto dal contestato comma 779 della legge di stabilità per il 2018 (come anche di quello ascrivibile all'esercizio 2016), in ultima analisi ha determinato una riduzione della quota di disavanzo da ripianare a carico dell'esercizio 2018.

Il che si appalesa in contrasto con i principi:

- dell'obbligo di traslazione della quota di disavanzo non ripianata (nella fattispecie il disavanzo al 31.12.2014) all'esercizio successivo (Corte conti, Sezioni riunite in speciale composizione n. 1/2019/EL);
- del divieto di sfruttare il vantaggio derivante da un'accelerazione del recupero del disavanzo sulle annualità successive del bilancio;
- del conseguente obbligo dell'ente, ricadente nella precedente fattispecie, di ridurre i tempi del ripiano ovvero di perseguire l'avvicinamento temporale dell'obiettivo finale di rientro dal deficit.

Solo con l'emanazione dell'art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, è stata dettata una deroga al suesposto principio consistente nella possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione ripianato (di importo superiore di quello applicato al bilancio), scomputando il maggiore recupero effettuato in un determinato esercizio,



dal disavanzo già iscritto a bilancio sulle annualità successive, secondo le previsioni del piano originariamente approvato, e portando così ad una maggiore capacità di spesa.

Si tratta tuttavia di una disposizione derogatoria che da una parte non fa che confermare, al contrario, i principi generali sopra ricostruiti e che, dall'altra, naturalmente non risulta applicabile *ratione temporis* al caso di specie, la cui attuazione resta tra l'altro subordinata alla circostanza, anch'essa non ricorrente nella fattispecie, che il maggior recupero del disavanzo discenda da maggiori entrate e spese minori collegate all'anticipo di attività e azioni programmate per le annualità successive, fissate nel piano di rientro.

Il Legislatore in pratica non fa che codificare il principio secondo cui il piano di rientro esplica i propri effetti di risanamento finanziario attraverso l'imposizione di progressivi avanzi di competenza.

Di contro, il miglioramento del risultato di amministrazione disponibile fatto registrare dall'amministrazione a fine esercizio 2017, tradendo la su indicata ratio del piano di rientro si rivela, nel primo triennio della sua applicazione (2015-2017), piuttosto riconducibile alla riduzione delle parti accantonate e vincolate del risultato in misura ampiamente superiore rispetto al recupero del deficit nello stesso periodo.

La tabella che segue, mostra una riduzione al 31.12.2017 di euro 973.748.696 delle parti accantonate e vincolate (rispettivamente + euro 46.856.438 e - euro 1.020.605.134) rispetto al dato di partenza (31.12.2014) a fronte di un recupero, in termini di disavanzo, pari ad euro 129.436.689 nel medesimo periodo considerato.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	Differenziale tra 2014 e triennio 2015/2017
RISULTATO CONTABILE AL 31.12	919.309.406	272.451.112	36.620.663	74.997.399	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12	0	27.193.069	43.962.131	15.972.317	
Accantonamento residui perenti al 31.12	25.569.934	7.482.571	7.277.525	6.948.811	
Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	170.442.960	166.764.376	162.969.696	162.969.696	
Fondo perdite società partecipate	0	4.861.281	5.648.169	5.786.129	
Fondo contenzioso	0	26.404.404	38.891.173	45.666.550	
Altri accantonamenti	0	55.925.172	93.954.390	5.525.829	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	196.012.894	288.630.873	352.703.084	242.869.332	46.856.438
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	0	49.738.741	49.187.422	
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.404.622.912	749.549.569	382.592.973	327.038.363	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0	0	0	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0	0	18.746.453	7.791.993	
Altri vincoli	0	0	0	0	
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.404.622.912	749.549.569	451.078.167	384.017.778	-1.020.605.134
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0	0	0	0	
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-681.326.400	-765.729.330	-767.160.588	-551.889.711	129.436.689



Il dato risulta del pari confermato ove si volga lo sguardo alla gestione di competenza che, come noto, tra i saldi di bilancio, restituisce l'informazione maggiormente rappresentativa dell'andamento della gestione di un esercizio finanziario, in quanto depurato dall'andamento dei residui, ovvero da grandezze contabili conseguenti ad obbligazioni attive e passive assunte in esercizi precedenti a quelli oggetto di esame, e dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Ebbene, anche in questo caso non può non osservarsi come il saldo complessivo di competenza del primo triennio di applicazione del piano di rientro sia ampiamente negativo, attestandosi ad euro -483.236.647 (cfr. Corte conti, Sezione regionale controllo Abruzzo, n. 202/2020/PARI).

	2014	2015	2016	2017	Riaccertamento straordinario	Totale triennio 2015-2017
SLADO DI COMPETENZA	-228.913.005	-329.472.084	-215.214.054	61.449.491		-483.236.647
SALDO RESIDUI	-6.518.565	-317.386.210	-20.616.396	-23.072.754	-49.751.954	-361.075.360

La Tabella che segue mostra, da ultimo, la descrizione analitica delle reali componenti che hanno consentito il recupero del deficit.

RICONCILIAZIONE CON ANDAMENTO DISAVANZO SOSTANZIALE	
TOTALE SALDO COMPETENZA TRIENNIO 2015-2017 (A)	-483.236.647
TOTALE SALDO RESIDUI TRIENNIO 2015-2017 (B)	-361.075.360
DIFFERENZIALE ACCANTONAMENTI TRA IL 2014 ED IL TRIENNIO 2015-2017 (C)	46.856.438
DIFFERENZIALE VINCOLI TRA IL 2014 ED IL TRIENNIO 2015-2017 (D)	-1.020.605.134
MIGLIORAMENTO "TOTALE PARTE DISPONIBILE" NEL PERIODO 2015/2017 (E=A+B-C-D)	129.436.689

In conclusione, il miglioramento del disavanzo descritto dall'amministrazione nelle controdeduzioni, se analizzato alla luce dei dati sopra esposti, si dimostra ascrivibile interamente ad operazioni contabili sui fondi e non a politiche prudenziali di contrazione della spesa rispetto all'andamento delle entrate. E ciò, nonostante la vigenza dei piani di rientro dal deficit che impongono, o avrebbero dovuto imporre, progressivi avanzi di competenza quali unici strumenti di riduzione del disavanzo di amministrazione.

12.4. La legge regionale n. 7/2018 del 5 febbraio 2018, che non ha subito variazioni in corso di esercizio, quindi, ai fini del ripiano, ha preso in considerazione il solo disavanzo rinveniente dall'esercizio 2014, tralasciando illegittimamente di verificare l'andamento del risultato nel corso degli esercizi successivi. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza la norma si pone pertanto in contrasto con i parametri fissati dagli artt. 81, 97, 119 e 117, secondo comma, lettera



e), e terzo comma della Costituzione e degli interposti parametri dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nel caso di specie, il *vulnus* di costituzionalità della legge regionale contestata è originato in primo luogo per lesione del principio costituzionale dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, oltre che per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, posti dagli artt. 81, 97, 41 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione. Al riguardo valgono tutte le considerazioni svolte relativamente alla questione di legittimità dell'art. 1, commi 779 e ss. della legge n. 205/2017 che qui si intendono integralmente richiamate.

Sotto questo profilo, si può in questa sede aggiungere come i mancati stanziamenti di spesa per il recupero dell'intero disavanzo emerso allo scadere del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011, si pongono come strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio, rendendo la norma impugnata costituzionalmente illegittima in riferimento diretto all'art. 81, terzo comma, Cost., anche indipendentemente dalla violazione delle segnalate norme interposte.

La violazione consiste, giova ribadirlo, nell'aver omesso di ripianare rilevanti quote di disavanzo pregresso consentendo così di impegnare spese in misura superiore al complesso delle entrate disponibili.

In proposito, la Corte costituzionale ha già affermato che «la "forza espansiva dell'art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost. [...] costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti» (sentenza n. 279 del 2016; nello stesso senso; in precedenza, sentenza n. 70 del 2012).

Ma la norma regionale impugnata si appalesa in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione poiché la legge regionale ha derogato le disposizioni della legge dello Stato espressamente adottate in applicazione della suddetta norma costituzionale (cfr. art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011) e, segnatamente, gli artt. 42, comma 12 e 50, del d.lgs. n. 118/2011 che dettano norme in tema di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni.

I richiamati incrementi della spesa corrente, poi, violano le disposizioni volte al suo contenimento ponendosi così in contrasto anche con l'art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale a disciplinare i principi di coordinamento della finanza pubblica riservati alla sfera di competenza del legislatore statale, funzionali ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio (Corte



costituzionale sentenze n. 112/2020, n. 104/2013, n. 79/2013, n. 60/2013, n. 51/2013, n. 28/2013 e n. 78/2011).

12.5. La mancata approvazione degli schemi di rendiconto, al momento della approvazione della legge di bilancio regionale, non può naturalmente costituire una ragione giustificativa della segnalata mancanza.

L'ordinamento contabile infatti non subordina l'adozione di misure di salvaguardia alla formale approvazione dei documenti di sintesi da cui emergano situazioni di deficit; conseguentemente il ritardo nell'adozione di questi ultimi non può porsi a motivo della mancata applicazione al bilancio previsionale 2018/2020 dei reali squilibri registrati nel corso delle successive gestioni.

D'altra parte, la mancata o ritardata approvazione dei conti consuntivi o dei relativi schemi da parte della Giunta regionale, nei termini normativamente imposti non poteva trovare causa nei ritardi accumulati a seguito del contenzioso costituzionale che ha interessato la Regione Abruzzo. L'Amministrazione pertanto non poteva certo giovare di un proprio inadempimento per trarne vantaggio in termini di mancato stanziamento di spesa a valere sul bilancio preventivo in esame.

Vale la pena al riguardo rammentare quanto chiarito dalla Corte costituzionale che, sul piano temporale, ha qualificato il precetto dell'equilibrio di bilancio in termini dinamici o tendenziali, ossia come «ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 250/2013), tale da imporre «all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (ibidem).

In maniera ancor più pregnante poi il Giudice delle leggi ha fatto rilevare che "i ritardi accumulati nella definizione contabile delle annualità pregresse da parte della Regione Abruzzo, nonché la primaria esigenza di riallineare la gestione corrente e la rendicontazione, pervenendo ad una definitiva e aggiornata illustrazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Regione stessa appaiono poter giustificare una deroga all'ordinaria scansione temporale degli adempimenti contabili, consentendo l'approvazione, da parte della Giunta, di disegni di legge aventi ad oggetto rendiconti annuali, senza né il previo espletamento del giudizio di parificazione né la finalizzazione delle procedure legislative di approvazione dei rendiconti relativi agli anni precedenti. D'altronde, autorevoli richiami ad operare in modo risolutivo, anche attraverso formule derogatorie, provengono dalla stessa Corte costituzionale (cfr.



sentenza n. 49/2018) secondo la quale “ben potrebbe – anzi dovrebbe – la Regione Abruzzo effettuare le operazioni necessarie per recuperare immediatamente, in modo costituzionalmente corretto, tutti gli adempimenti scaduti inerenti ai rendiconti successivi, pur nel rispetto dei separati riscontri secondo la partizione annuale”.

Sotto altro seppur connesso aspetto poi, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza che lo schema di rendiconto 2015 veniva approvato a distanza di soli 7 (sette) giorni dall’emanazione della legge qui contestata, evidenziando proprio quel deficit di cui la legge regionale di bilancio invece si disinteressava.

Diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione di sottrarre al vaglio costituzionale una legge per il solo fatto che l’amministrazione che l’ha emanata ne abbia artatamente anticipato l’approvazione ad un momento in cui il deficit dell’esercizio pregresso, ormai ampiamente chiuso e manifestatosi, non fosse stato ancora formalizzato.

12.6. L’amministrazione in definitiva, fino al termine normativamente imposto per l’adozione del provvedimento di verifica degli equilibri di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 118/2011 (31.07.2018), ha ommesso di verificare lo stato di equilibrio finanziario alla luce dei risultati rinvenienti dagli esercizi 2015 e 2016 di cui gli schemi di rendiconto risultavano già approvati.

Atteso il principio di continuità di bilancio, l’assenza di qualsivoglia atto ricognitivo dell’andamento del deficit pregresso rende pertanto la programmazione di bilancio radicalmente slegata dalla reale situazione finanziaria e come tale in contrasto con i principi costituzionali di copertura delle spese e di equilibrio di bilancio.

La legge regionale si è limitata, giova ribadirlo, ad applicare in parte spesa del preventivo 2018/2020 la sola quota parte del disavanzo 2014 non tendo conto del fatto che, nel corso della gestione 2018, si registrava un consistente peggioramento del deficit, che, al netto dell’anticipazione di liquidità, passava da euro 510.883.440,15 del 2014, ad euro 598.964.953,68 del 2015, fino a giungere ad euro 604.190.892,56 del 2016.

Ometteva l’amministrazione regionale infatti, in violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 118/2011, di approvare con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio.

A questo passaggio la legge riconnette l’obbligo della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, di assunzione dei necessari provvedimenti di riequilibrio con allegazione di una nota integrativa nella quale sono indicati tra l’altro: “c) le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all’indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni



previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere”.

Ebbene, al 31 luglio 2018, data entro la quale la richiamata disposizione imponeva di effettuare l'adempimento in parola, l'ammontare del deficit era ulteriormente aumentato attestandosi rispettivamente ad euro 598.964.953,68 a fine esercizio 2015 come certificato dalla deliberazione giuntale n. 79/C del 12 febbraio 2018 e ad euro 604.190.892,56 come certificato dalla deliberazione giuntale n. 226/C del 17 aprile 2018.

Ciononostante, l'Amministrazione persisteva nel considerare, ai fini del ripiano e delle conseguenti misure correttive che invece venivano radicalmente omesse, il solo disavanzo rinveniente a fine esercizio 2014 pari ad euro 510.883.440,15.


Né si avvaleva, l'Amministrazione regionale, della possibilità introdotta dalla Legge di stabilità per il 2018 sopra contestata, di spalmare l'ulteriore quota di disavanzo maturata nel corso 2015 - evidenziatosi nel febbraio 2018 nell'importo di euro 88.081.513,53 - in un ventennio in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011.

In conclusione, anche nella denegata ipotesi in cui i richiamati commi 779 e ss. dell'art. 1 della legge n. 205/2017 contestati superassero il vaglio di costituzionalità, la norma regionale ora all'esame si appalesa comunque incompatibile con il vigente quadro costituzionale perché, non prevedendo le necessarie misure di salvaguardia rese attuali dall'aggravamento della situazione finanziaria dell'ente attraverso l'applicazione al bilancio preventivo 2018 dell'ulteriore disavanzo proveniente dall'esercizio 2015, neanche nella misura ridotta di un ventesimo, e dall'esercizio 2016, si pone in chiara violazione dei parametri fissati dagli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione e degli interposti parametri dell'articolo 50 e dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

1. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.



2. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

3. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 ovvero alla norma secondo cui *"Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015"*, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto, comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo; nonché in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

4. Solleva, per le ragioni indicate in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante *"Bilancio di previsione finanziario 2018/2020"* nella parte in cui, omettendo di valutare gli andamenti dei pregressi esercizi, non prevede alcuno stanziamento di spesa per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015 e 2016, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione per violazione dei parametri interposti dell'art. 50 e dell'art. 42 comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Sospende

il giudizio di parificazione sullo Schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo, inciso dalle predette disposizioni normative, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni sollevate.

Dispone

che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore Regionale quali parti in causa e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020.



Il Magistrato relatore
Luigi Di Marco

LUIGI DI MARCO
DATA: 08 FEB 2021 09:21:54
FILE: 758 01-31-21 CPT

Il Presidente
Manuela Arrigucci

ARRIGUCCI
MANUELA
CORTE DEI
CONTI
29.10.2020
16:06:32 CET

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Lorella Giammaria

LORELLA GIAMMARRIA
CORTE DEI
CONTI/0221 0470588
30.10.2020 09:47:59
CET

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA È CONFORME,
IN TUTTE LE SUE COMPONENTI, AL DOCUMENTO INFORMATICO
ORIGINALE SOTTO SCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA DIGITALE.



FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

(dott.ssa Lorella Giammaria)

Lorella Giammaria

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 08 FEB. 2021

IL CANCELLIERE

[Signature]

ORDINANZA 30.07.2020, N. 47 – N. 26 REGISTRO ORDINANZE 2021

N. 26 Registro ordinanze 2021

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

Ordinanza n. 47/2020/PARI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Manuela Arrigucci

Presidente di Sezione

Marco Villani

Consigliere

Luigi Di Marco

Consigliere

Francesca Paola Anelli

Consigliere

Antonio Dandolo

Consigliere (relatore)

Giovanni Guida

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 1, e 136 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli artt. 38 e 40 del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 (cd. Codice di giustizia contabile);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre



2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto l'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Disegno di legge regionale recante: "Rendiconto Generale per l'esercizio 2018" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 619/C del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Rettifica D.G.R. n. 384/C del 02.07.2019 a seguito della riapprovazione con modifiche del Conto del Tesoriere con Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2019 n. 610";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 74/C del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Rendiconto esercizio 2016, 2017 e 2018. Rettifiche alle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione dei disegni di legge";

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha convocato la Camera di consiglio dell'11 marzo 2020 per il contraddittorio con la Regione e con la Procura regionale e ha trasmesso all'Amministrazione regionale lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2016, 2017 e 2018 della Regione Abruzzo, adottato dalla Sezione nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2020, così articolato: Volume I "La gestione finanziaria del bilancio"; Volume II "Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"; Volume III "L'organizzazione amministrativa e le spese del personale. I controlli interni. La spesa sanitaria"; Volume IV "Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e d'investimento";

VISTA la nota del Consiglio regionale prot. reg. n. 2582 del 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto n. 3/2020 del 9 marzo 2020 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha rinviato ad altra data la Camera di consiglio dell'11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n. 26/2020 del 12 giugno 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato la Camera di consiglio del 6 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 28/2020 del 24 giugno 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la trasmissione all'Amministrazione regionale e al



Procuratore regionale della nota aggiuntiva del Magistrato relatore, contenente ulteriori verifiche e considerazioni nell'ambito dell'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione, in relazione al Volume III della relazione;

VISTA l'ordinanza n. 30 del 7 luglio 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha disposto la riunione dei procedimenti propedeutici alla parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, fissando l'udienza per il giorno 16 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 31/2020 adottata all'udienza del 16 luglio 2020 con la quale la Sezione ha disposto la riunione, in un unico giudizio di parificazione, dei giudizi relativi ai Rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 e il rinvio della trattazione del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2018 all'udienza del 30 luglio 2020;

VISTA la deliberazione n. 202/2020/PARI del 14 settembre 2020 con la quale questa Sezione ha sospeso il giudizio sul capitolo di spesa n. 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", nella parte in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari ed ha stabilito di sollevare, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, secondo il quale alle spese del personale dei gruppi non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO in

FATTO

Nell'ambito dei controlli effettuati sul rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2018, ai fini del relativo giudizio di parificazione, è emerso il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica che limita la spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato, o con altre forme di lavoro flessibile, al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

La spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per lavoro flessibile dalla Regione Abruzzo è stata, infatti, pari a 10.052.673 euro; il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 è, quindi, pari a 5.026.336 euro.

L'Amministrazione regionale ha invece sostenuto una spesa per personale flessibile pari a 5.211.021 euro nel 2016, a 5.522.496 euro nel 2017 ed a 5.649.682 euro nel 2018.



Nel corso del giudizio la Regione ha controdedotto sostenendo di aver rispettato il vincolo suindicato, ove si escluda dal computo della spesa del personale flessibile soggetta a limite, quella sostenuta per le assunzioni di personale dei gruppi consiliari, nel merito, richiamando l'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 che stabilisce che alle spese per il personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010.

Con la deliberazione n. 202/2020/PARI del 14 settembre 2020, indicata in epigrafe, questa Sezione regionale di controllo ha sospeso il giudizio sul capitolo di spesa n. 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", nella parte in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione, ai sensi dell'art. 3-bis, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18) e ha disposto di sollevare, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, ai sensi del quale alle spese del personale dei gruppi "non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Giova anche ricordare che con deliberazione n. 180/2020/PARI del 1° settembre 2020, questa Sezione ha, peraltro, sospeso il giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 con riguardo al medesimo capitolo 11102, denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" e ha sollevato, con ordinanza n. 41 del 28 ottobre 2020, analoga questione di legittimità costituzionale, in relazione al medesimo art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42.

La norma della cui conformità a Costituzione si dubita, che mostra profili di incompatibilità con il quadro costituzionale già riscontrati nel giudizio per i rendiconti 2016 e 2017, riproduce, peraltro, una deroga già introdotta dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013.

Nel caso di specie, inoltre, la norma regionale, intendendo riproporre - nella sostanza -



una norma già dichiarata incostituzionale, potrebbe presentare un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, consistente nella violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 della Costituzione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, che non vengono scalfite dalle conclusioni formulate dalla Regione, il Collegio ha valutato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010, modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 42 del 2013, per contrasto con gli articoli 81, 97, 117, comma 3, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e con l'art. 136 Cost.

DIRITTO

1. La norma regionale della cui legittimità costituzionale si dubita (art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42) stabilisce che: *"1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.*

2. *Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.*

3. *In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.*



4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

L'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive codificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si



applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

La predetta norma regionale ha riprodotto una deroga già prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013.

Il citato articolo disponeva: "Art. 3 (Attuazione del comma 28, dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).



1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e al Titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti".

2. In via preliminare appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi.

La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parificazione dei rendiconti regionali è stata riconosciuta in più occasioni dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 196/2018), la quale ha sottolineato la peculiare natura del giudizio di parificazione che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa (art. 40 r.d. n. 1214 del 1934, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza. Sulla base di tali considerazioni la Corte costituzionale ha esteso ai giudizi di parificazione dei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario le medesime conclusioni cui era pervenuta con riguardo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o di quelli delle Regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali si risolve, infatti, in una valutazione di "conformità (...) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico". Una funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...) preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991).

Detti caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità, atteso che il riconoscimento di tale legittimazione, legata alla specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, «si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976).

Proprio in relazione a siffatte ipotesi la Corte costituzionale ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai



Profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione *secundum legem* delle risorse finanziarie.

Sul punto, occorre infatti ricordare che il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, è l'unica possibilità offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalità in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale. Coerentemente, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015 e n. 89/2017) ha progressivamente ampliato i parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte dei conti può accedere al sindacato di legittimità costituzionale delle norme che vengono in rilievo nel giudizio di parificazione. La legittimazione di questa Corte, infatti, originariamente limitata al solo parametro costituito dall'articolo 81 della Costituzione, è ora riconosciuta su tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e, dunque, anche con riferimento all'articolo 119, comma 6, della Costituzione (in materia indebitamento) e all'art. 97 (in merito alla necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico).

Tale ampliamento risulta, peraltro, in linea con l'evoluzione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, alla quale, in particolare a partire dal d.l. n. 174 del 2012 e in corrispondenza con l'entrata in vigore della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, è stato riconosciuto il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico». Dette forme di controllo, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (sentenza n. 60 del 2013), riposano su una pluralità di principi costituzionali, che non si esauriscono nell'art. 81 Cost. È stato, al riguardo, affermato che «alla Corte dei conti è attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.)» (sentenza n. 60 del 2013). Un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità a



presidio dei richiamati parametri costituzionali è svolto proprio dal giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario introdotto, come precisa il primo comma dell'articolo 1 del citato d.l. n. 174/2012, «*al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell' Italia all' Unione europea.. omissis*». Sussiste, pertanto, una corrispondenza tra i parametri costituzionali in base ai quali il legislatore ha intestato alla Corte dei conti determinate funzioni di controllo e i parametri costituzionali che la stessa Corte può prendere a riferimento per sollevare dubbi di legittimità costituzionale delle norme che, di volta in volta, vengono in rilievo proprio nell'esercizio dei medesimi controlli.

La Sezione quindi, ritiene di essere legittimata, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

3. Quanto alla rilevanza della questione, la Sezione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in merito all'oggetto del giudizio di parifica di cui all'art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, fa rinvio.

Vale la pena innanzitutto richiamare l'evoluzione della natura e finalità del bilancio pubblico, passato da «strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria» a «strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo e più in generale di politica economica e finanziaria» finalizzata a «meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche» fino ad assumere il ruolo di «bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (*ex multis* Corte costituzionale n. 184 del 2016).

Ciò ha indotto una inevitabile rivisitazione del ruolo assegnato al giudizio di parifica intestato alla Corte dei conti.

Quest'ultimo, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) e, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In tal modo, il giudizio di parificazione si pone come strumentale al ruolo di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti.

In coerenza con questa ricostruzione, la Corte costituzionale (sentenza n. 213 del 2008) ha affermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare



questione di legittimità costituzionale *«avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali».*

Si è consolidata, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* decisione n. 36/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, decisioni n. 116/2014/PARI e n. 39/2016/PARI della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, decisione n. 36/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Calabria, decisione n. 46/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria, decisione n. 2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana) la possibilità di procedere ad una parifica parziale, in linea con l'oggetto del giudizio che, come detto, si sostanzia in più parifiche distinte delle diverse poste, che confluiscono sul risultato complessivo.

Nella fattispecie del giudizio sul rendiconto della Regione Abruzzo per l'esercizio 2018, le valutazioni finalizzate alla parificazione per l'esercizio finanziario 2018 del capitolo di spesa 11102 denominato *"Funzionamento del Consiglio regionale"*, nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato *"Budget gruppi consiliari"* del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), presuppongono l'applicazione dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, che ha riprodotto una deroga già prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, impugnato dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013.

Infatti, la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per lavoro flessibile dalla Regione Abruzzo è stata pari a 10.052.673 euro; il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 risulta, quindi, pari a 5.026.336 euro.

L'Amministrazione regionale ha, invece, sostenuto, nell'esercizio in considerazione, una spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile pari a 5.649.682 euro.

Tale sfioramento è da imputare all'incremento della spesa del personale dei gruppi che è aumentata in misura consistente, passando da 859.871 euro nel 2009 a 1.759.970 euro nel 2018 e che l'Amministrazione regionale assume di non dover computare nel calcolo della spesa per



il personale a tempo determinato soggetto al vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 proprio in virtù dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42

È evidente, infatti, che, nella vigenza della menzionata disposizione di legge regionale, la Sezione dovrebbe parificare la predetta posta del rendiconto della Regione Abruzzo, pur in presenza di dubbi di compatibilità della spesa in discorso con il quadro costituzionale.

L'art. 40 della legge regionale sopracitata, infatti, nel prevedere una deroga della disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, finisce per ledere i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale n. 289 del 2013).

Tale violazione si riverbera, inevitabilmente, nella violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 81 Cost. e all'art. 97, comma 1, Cost., per lesione del principio dell'equilibrio di bilancio e del principio di copertura finanziaria in quanto determina un effetto espansivo della spesa non consentito, con la conseguenza che anche le risorse utilizzate a copertura risultano viziate per "illegittimità derivata".

Laddove la Sezione non sollevasse questione di legittimità costituzionale, dovrebbe parificare spese, certificandone la legittimità, che assume illegittime, violando - essa stessa - il compito essenziale che le è stato conferito dalla Costituzione ai sensi dell'art. 100, comma 2 e art. 103, comma 2, nonché dal parametro interposto di cui all'art. 1, comma 1 e ss, del d.l. n. 174 del 2012, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 2012.

Sul punto, è lo stesso Giudice delle leggi ad aver rimarcato che - stante l'incompetenza della Corte dei conti a condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettanti alla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 39 del 2014) - *"ove sia la legge stessa a pregiudicare principi di rango costituzionale, l'unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all'incidente di costituzionalità"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2019).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale, di seguito illustrata, assuma rilevanza ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018 del citato capitolo di spesa 11102 denominato *"Funzionamento del Consiglio regionale"*, nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato *"Budget gruppi consiliari"* del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al



rendiconto della Regione ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), atteso il diverso esito delle valutazioni, a seconda che vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate.

4. Parimenti, la Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale Abruzzo più volte citata non sia manifestamente infondata per contrasto con l'art. 117, terzo comma, in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con precedenti statuizioni di sentenze della stessa Corte costituzionale.

Sotto il primo profilo, si richiama l'art. 117, comma 3, della Costituzione nella parte in cui sancisce che *"Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato"*.

Tra tali principi rientrano certamente anche quelli legati al coordinamento della finanza pubblica.

La norma regionale prevede la deroga, da parte della Regione Abruzzo, della disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in forza della quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e di quelle di cui all'art. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto in base alle quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale; e a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La verifica sulla spesa del personale a tempo determinato ha evidenziato, come sopra osservato, per l'anno 2018, il mancato conseguimento del predetto obiettivo di finanza pubblica.

La Regione ha obiettato l'esclusione dalla spesa del personale flessibile soggetta a limite, di quella sostenuta dai gruppi consiliari per le assunzioni di personale richiamando l'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010 che stabilisce che alle spese per il personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma regionale, della cui legittimità costituzionale si dubita, contrasta con il citato art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che non consente deroghe, e le cui disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le



regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, tale disposizione si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 117, comma 3, della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

Il citato art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010 ha riprodotto la deroga prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, il cui testo originario era così formulato: *"Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale" e al titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti"*.

Questa norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013 che con tale pronuncia ha avuto modo, come già fatto in precedenti occasioni, *"di ribadire (sentenze n. 108 del 2011 e 148 del 2012) che l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 – norma che introduce una nuova formulazione dell'art. 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e le norme di cui all'art. 1, commi 557-bis e 557-ter, della stessa legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) –, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi»*.

Ed invero, *«la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale»* (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Anche con riferimento all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 (che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008), questa Corte (sentenze numeri 108 del 2011 e 148 del 2012) ha poi riconosciuto la stessa natura di principio fondamentale anche all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione).



Ad identiche conclusioni questa Corte è giunta, nelle richiamate pronunce e nella successiva sentenza n. 262 del 2012, circa la valenza dell'art. 9, comma 28, sempre sul presupposto che tale norma pone obiettivi di riequilibrio in un aggregato di spesa di rilevante importanza strategica quale quello delle spese per il personale.

La Corte costituzionale, peraltro, in precedenza (ved. sent. n. 173 del 2012, punto n. 11 del considerato in diritto), aveva respinto i ricorsi proposti da regioni a statuto ordinario in merito alla legittimità costituzionale di tale limite di spesa.

Il Giudice delle leggi ha, infatti, osservato che *"la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L'art. 9, c. 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009"*.

Va segnalato anche che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, lo stesso è stato così riformulato:

"1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Al fine della determinazione del limite di cui al comma 28, dell'articolo 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono incluse tutte le spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato nell'anno 2009, ivi compreso quelle sostenute per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari".

In sostanza, viene ampliato il plafond di spesa del 2009 con l'inclusione nella spesa per il personale a tempo determinato del personale assunto a tale titolo per le esigenze dei gruppi consiliari che però, negli anni successivi, viene escluso dalla spesa sostenuta per le stesse finalità e che, a decorrere dal 2011, deve rispettare il limite fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.



La Regione, in merito ai rilievi sollevati, nel corso del giudizio ha trasmesso una memoria in cui ha ribadito di aver *“agito correttamente nella fattispecie in esame applicando alla spesa per l'assunzione del personale dei gruppi consiliari il tetto di spesa costituito dal costo di un'unità D 6 per ciascun consigliere definito in applicazione del citato d.l. n. 174/2012 lasciando invece per le assunzioni per le segreterie degli organi elettivi (Presidente, Vice Presidente, Componenti dell'ufficio di Presidenza e Presidenti di Commissione) il limite finanziario di cui all'art. 9, comma 28, del decreto n. 78/2010”*.

Inoltre, ha rappresentato che: *“L'art. 32 della L.R. n. 42/2013, quindi, non si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, né tantomeno si configura quale reiterazione della precedente norma censurata dalla Consulta con la citata sentenza n. 289/2013, stante il mutato quadro normativo statale di principio in materia. Al contrario, nel caso di specie, il legislatore regionale ha dipanato la questione facendo ricorso ai normali criteri ermeneutici di interpretazione delle leggi (criterio di specialità secondo cui *lex specialis derogat legi generali* e criterio della successione delle leggi nel tempo secondo cui *lex posterior derogat legi priori*), in applicazione dei quali i sopravvenuti tetti di spesa posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012, norma speciale e successiva rispetto a quella precedente e generale rappresentata dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, prevalgono sui limiti di spesa di quest'ultima”*.

Invero, l'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che reca il titolo *“Riduzione dei costi della politica nelle Regioni”*, dispone che: *“Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: omissis”*.

Fra le misure da adottare, alla lettera h), è indicata: *“abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione”*.

La norma statale ha quindi indicato un metodo per perseguire un contenimento dei costi della politica nelle Regioni. Successivamente, la Conferenza Stato-Regioni (CSR) ha individuato un limite di spesa parametrandolo unicamente al costo di un'unità D 6 per ciascun consigliere regionale.

Sulla questione anche la Sezione di controllo per le Marche, con la relazione allegata alla parifica del rendiconto 2018, ha ritenuto che nel vigente quadro ordinamentale *“coesistono due*



tipologie di vincoli operanti su piani differenti che producono effetti diversi e non pienamente sovrapponibili. Il primo vincolo, infatti, agisce sulle spese per il personale (interno ed esterno) dei soli gruppi consiliari ed è dettato da norme che perseguono il chiaro obiettivo della riduzione dei c.d. costi della politica (art. 1, c.1 lett. h) d.l. 174/2014; deliberazione CSR del 6 dicembre 2012; art. 1, c. 3 l. r. 14/2014). Il secondo vincolo agisce, invece, sul totale complessivo delle spese per lavoro flessibile senza esclusione alcuna (secondo l'insegnamento della Consulta) con l'obiettivo di ridurre la formazione del fenomeno del precariato e contribuire, anche dopo le modifiche intervenute con l'approvazione del d.l. 90/2014, a ridurre i costi complessivi del personale.

Pertanto, a parità di spesa complessiva l'eventuale riduzione della spesa per lavoro flessibile c.d. funzionale non può finanziare un indefinito incremento della spesa per il personale dei gruppi, stante il limite massimo posto dalla delibera della CSR cit. definito in attuazione dell'art. 1, c.1 lett. h) del d.l. 174/2014. Viceversa, in base ai principi ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale cit., la spesa per il personale esterno dei gruppi non può determinare il superamento dei limiti posti dall'art. 9, c. 28 del d.l. 78/2010, anche se contenuta nei limiti massimi di cui alla delibera della CSR cit. ”.

Peraltro, l'art. 40 citato, nella misura in cui intende sostanzialmente riproporre una deroga ad un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, già dichiarata incostituzionale dalle pronunce n. 262 del 2012 e n. 289 del 2013, presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, sub specie per violazione del giudicato costituzionale ex all'articolo 136 della Costituzione.

La Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti” (sentenze n. 73 del 2013, 245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963).

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 con riferimento agli artt. 81, 97, comma 1, 117, comma 3, Cost. (in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) e all'art. 136 Cost.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

VISTI l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge (11 marzo 1953) n. 87/CA, SPALMEO



5 FEB 2021

VISTO l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

SOLLEVA

in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, comma 1, 117, comma 3, e 136 della Costituzione per le ragioni indicate in parte motiva.

SOSPENDE

il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo di spesa 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" nella misura in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato "Budget gruppi consiliari" del conto consuntivo del Consiglio regionale che costituisce allegato al rendiconto della Regione, ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18), ed inciso dall'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, modificato dall'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore Regionale quali parti in causa e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così disposto in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020.

Il relatore

Antonio DANDOLO
ANTONIO DANDOLO
CORTE DEI CONTI
30.11.2020 11:32:55 CET

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
30.11.2020 12:25:38
CET

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 22 FEB. 2021

IL CANCELLIERE



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI

ARRIGUCCI
MANUELA
CORTE DEI
CONTI
30.11.2020
12:09:20 CET

SI ATTESTA CHE LA PRENTE COPIA È CONFORME,
IN TUTTE LE SUE COMPONENTI, AL DOCUMENTO
INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA
ELETTRONICA DIGITALE.

FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

(dott.ssa Lorella Giammaria)

Lorella Giammaria

21 GEN. 2021





PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI SULMONA

Avviso di vendita per dismissione patrimonio immobiliare disponibile.

COMUNE DI SULMONA	
AVVISO DI VENDITA PER DISMISSIONE	
PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE	
(artt. 102 e ss. Regolamento Contabilità)	
Il Comune di Sulmona, nella persona della Dott.ssa Avvocato Maurizia Di	
Massa, in qualità di Dirigente ad interim responsabile della IV Ripartizione -	
Servizio Demanio e Patrimonio, giusta Decreto Sindacale n.94/2020 e Deter-	
minazione Dirigenziale n. 203 del 12 febbraio 2021 di approvazione dello	
schema del presente avviso di vendita,	
VISTO	
il programma di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Sul-	
mona previsto e approvato per l'anno 2020, con delibera del Consiglio Co-	
munale n. 16 del 25 giugno 2020, nonché le specifiche indicazioni previste	
dalla Legge n. 127 del 15 maggio 1997, con il D. Lgs. n. 342 del 15 settembre	
1997, D. Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e delle altre normative di riferimento,	
RENDE NOTO	
che il giorno 15 aprile 2021 ore 10.00 e seguenti , presso il Comune di Sul-	
mona, Via Mazara, Sala adiacente all'Aula Consiliare, piano primo, si proce-	
derà alla vendita all'asta degli immobili comunali oltre descritti, tramite la	
verifica formale delle eventuali offerte d'acquisto pervenute con le modalità	
di seguito indicate, per i prezzi base d'asta stabiliti rispettivamente in:	
- per il LOTTO 1 in Euro 864.000,00 (ottocentosessantaquattromila/00);	
- per il LOTTO 2 in Euro 895.500,00 (ottocentonovantacinquemilacinque-	
cento/00);	
- per il LOTTO 3 in Euro 133.808,00 (centotrentatremilaottocentotto/00);	
1	

	- per il LOTTO 4 in Euro 133.808,00 (centotrentatremilaottocentotto/00);	
	- per il LOTTO 5 in Euro 133.808,00 (centotrentatremilaottocentotto/00);	
	- per il LOTTO 6 in Euro 133.808,00 (centotrentatremilaottocentotto/00);	
	- per il LOTTO 7 in Euro 56.763,00 (cinquantaseimilasettecentosessantatre/00);	
	- per il LOTTO 8 in Euro 4.819,50 (quattromilaottocentodiciannove/50);	
	- per il LOTTO 9 in Euro 6.951,32 (seimilanovecentocinquantuno/32).	
	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI	
	LOTTO 1: intero edificio adibito a mattatoio comunale, in Sulmona, Via Tratturo , composto al piano seminterrato di locale adibito a mattatoio, portico, 2 locali tecnici, antibagno, 7 w.c. e due disimpegni; al piano terra, oltre a due ampi locali adibiti a mattatoio, tre magazzini, due disimpegni, due uffici, un bagno e tre ripostigli, con annessa area scoperta di circa mq. 2.317; in Catasto Fabbricati foglio 36 particella 1000 , Via Tratturo s.n.c., piani S1-T, z.c. 1, cat. E9, rendita 10.986,00. La particella su cui insiste il fabbricato confina con particella 172 e con particella 932 su due lati.	
	L'immobile risulta occupato con impegno da parte dell'occupante a lasciarlo libero in caso di alienazione.	
	LOTTO 2: intero fabbricato in Sulmona, Via Atri, attualmente adibito a supermercato , costituito da un piano interrato di circa mq. 283 destinato a magazzino e da un piano terreno di circa mq. 714 destinato ad attività commerciale, con annessa area scoperta adibita a parcheggio; il tutto, provvisto di recinzione e di cancelli di accesso, sviluppa una superficie, tra coperto e scoperto, di mq. 2.556, e, nel suo insieme, confina con Via Atri e con immobili identificati in Catasto dalle particelle 1377, 592, 1006 del foglio 43, salvo al-	
	2	

tri; riportato in **Catasto Fabbricati del Comune di Sulmona al foglio 43, particella 1322**, z.c. 1, Cat. D/8, rendita € 12.634,10, Via Atri, piani S1-T.

L'immobile risulta occupato in forza di locazione commerciale, di durata di anni nove rinnovabile nei termini di legge, stipulata in data 7 marzo 2005, con scadenza naturale da contratto di locazione il 30 aprile 2023, e disdetta formalizzata dal Comune al Conduttore. L'immobile è soggetto a prelazione in favore del conduttore, nei casi e nei modi di cui agli artt. 35, 38 e 41, legge 27 luglio 1978, n. 392.

LOTTO 3: porzione di capannone, in Sulmona, Via Lamaccio, zona P.I.P., della superficie coperta complessiva di circa mq. 800, con annessa area scoperta circostante al piano terreno; il tutto tra coperto e scoperto della complessiva superficie catastale di are 23.28 e precisamente:


- **locale terraneo, di circa mq. 200**, a confine con area comune (sub. 1 del mappale 602) a tre lati e con altro locale del capannone al quarto lato; **in catasto fabbricati a partita intestata al Comune di Sulmona foglio 28 particella 602 sub. 2**, z.c. 2, cat. D/7, rendita euro 1.035,00, Via Lamaccio snc piano T.

L'immobile risulta occupato in forza di locazione commerciale, di durata di anni sei rinnovabile nei termini di legge, stipulata in data 21 maggio 2010.

L'immobile è soggetto a prelazione in favore del conduttore, nei casi e nei modi di cui agli artt. 35, 38 e 41, legge 27 luglio 1978, n. 392.

LOTTO 4: porzione di capannone, in Sulmona, Via Lamaccio, zona P.I.P., della superficie coperta complessiva di circa mq. 800, con annessa area scoperta circostante al piano terreno; il tutto tra coperto e scoperto della complessiva superficie catastale di are 23.28 e precisamente:



<p>sto fabbricati a partita intestata al Comune di Sulmona foglio 28 particel-</p>	
<p>la 602 sub. 5, z.c. 2, cat. D/7, rendita euro 1.035,00, Via Lamaccio snc piano</p>	
<p>T. L'immobile risulta libero.</p>	
<p>LOTTO 7: Cessione del diritto di edificazione (cubatura edificabile) rife-</p>	
<p>ribile all'immobile sito in Comune di Sulmona, Via Matteotti n. 4, censito</p>	
<p>in catasto fabbricati di detto comune al Fg. 37, Particella 100, sub. 1 (z.c.</p>	
<p>1 cat. A/5, cl. 4, vani 2, superficie catastale totale mq. 57, totale escluse aree</p>	
<p>scoperte mq. 57, rendita euro 88,83, Viale Giacomo Matteotti n. 4 piano T) e</p>	
<p>sub 2 (z.c. 1, cat. A/5, cl. 4, vani 2, superficie catastale totale mq. 58, totale</p>	
<p>escluse aree scoperte mq. 57, rendita euro 88,83, Viale Giacomo Matteotti n.</p>	
<p>4 piano 1) nonché al Fg. 37, Particella 101 (cat. A/4, cl. 2, vani 6, superficie</p>	
<p>catastale totale mq. 146, totale escluse aree scoperte mq. 142, rendita euro</p>	
<p>356,36, Viale Giacomo Matteotti n. 3 piani S1-T-1-2). Confina con particelle</p>	
<p>102, 97 e 99. L'Ente intende cedere unicamente il diritto di edificazione rife-</p>	
<p>ribile all'immobile, conservando in capo a sé la proprietà dell'area come risul-</p>	
<p>tante all'esito della demolizione dello stabile come meglio appresso precisato.</p>	
<p>La cubatura oggetto di acquisizione potrà essere utilizzata esclusivamente su</p>	
<p>altra area nella disponibilità del cessionario, con esclusione di ogni e qualun-</p>	
<p>que pretesa o diritto sull'area di proprietà comunale siccome risultante</p>	
<p>dall'esito della demolizione del fabbricato attualmente insistente sulle citate</p>	
<p>particelle ossia un edificio in muratura risalente agli anni 1930 sito in Viale</p>	
<p>Matteotti all'interno del perimetro recintato del Plesso Scolastico P. Serafini,</p>	
<p>così come previsto dagli strumenti di cui alla Legge Regionale Abruzzo n. 16</p>	
<p>del 19 agosto 2009, ai sensi della quale è consentita, a seguito della demoli-</p>	
<p>zione dello stabile, il trasferimento della relativa capacità edificatoria in area</p>	
<p>5</p>	

agrario euro 0,58 (valore del terreno determinato secondo delibera G.C. 133/2014). Confina con particella 775, 1333 e con strada. Secondo il certificato di destinazione urbanistica del 19 novembre 2019 la particella 569 ricade in Zona residenziale di ristrutturazione di tipo 1.

LOTTO 9 Terreno Via Lamaccio fg. 38 n. 78 (valore del terreno determinato secondo delibera G.C. 133/2014) sem. irriguo, cl. 1, superficie are 2 centiare 36, reddito dominicale euro 1,67, reddito agrario euro 1,95. Confina con particella 2223, 1103, strada. Secondo il certificato di destinazione urbanistica del 19 novembre 2019 ricade in Zona sottoposta al piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).

Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia per i vizi della cosa, per evizione, salvo quanto previsto dall'art. 2921 c.c., molestie e pretese di eventuali conduttori. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori.

Per partecipare alla gara ogni offerente dovrà far pervenire - a pena di irricevibilità - presso l'**Ufficio Protocollo Generale del Comune di Sulmona**, Via Mazara, **entro le ore 12,00 del 12 aprile 2021, offerta di acquisto in carta legale contenuta in busta chiusa**. Il plico, indirizzato al Comune di Sulmona Servizio Demanio e Patrimonio IV Ripartizione, dovrà recare all'esterno la sola dicitura "OFFERTA D'ACQUISTO PER LA VENDITA IMMOBILIARE DEL GIORNO 15 aprile 2021", oltre all'indicazione del mittente e degli indirizzi ove intenda ricevere comunicazioni relative alla gara.

L'offerta dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell'immobile (lotto) per



il quale si partecipa alla gara, la firma autografa e le generalità complete dell'offerente, con la fotocopia del documento di riconoscimento valido e visura camerale in carta libera, se trattasi di società, recante data non anteriore a tre mesi, l'indicazione del regime patrimoniale di cui alla legge n. 151 del 19 maggio 1975, il proprio codice fiscale e l'eventuale richiesta di godere dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. L'offerente deve indicare il prezzo d'acquisto (sia in cifre che in lettere – in caso di difformità verrà considerato quello più favorevole per l'amministrazione) che non potrà essere inferiore al prezzo base di gara. L'offerta dovrà essere dichiarata immediatamente vincolante e irrevocabile e lo resterà per un periodo di tempo non inferiore a giorni 180 dalla data dell'aggiudicazione.

All'offerta va allegata **l'attestazione dell'avvenuto deposito**, a titolo di **cauzione, di una somma pari al 10% del prezzo offerto**, mediante versamento su c/c bancario presso l'Istituto Bancario BPER filiale di Sulmona, codice IBAN IT94Z0538740802000000536525, intestato al Comune di Sulmona - Servizio Tesoreria oppure mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (altre informazioni sul sito www.comune.sulmona.aq.it).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma II c.c. e deve essere operativa alla data di esperimento della vendita. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il versamento dovrà contenere, oltre al nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante, la causale generica "offerta d'acquisto per la vendita immobiliare del 15 aprile 2021", senza ulteriori indicazioni. Le offerte dovranno essere indirizzate al Comune di Sulmona IV Ri-



partizione Servizio Demanio e Patrimonio - Protocollo Generale - Via Maza-
ra, Sulmona (AQ), e trasmesse mediante servizio postale a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano al Protocollo Ge-
nerale. Per l'osservanza del termine farà fede la data e l'orario indicati sulla
busta ricevuta dall'Ufficio Protocollo.

Tutte le prescrizioni concernenti l'offerta di acquisto e la relativa modalità e
completezza della presentazione sono imposte a pena di esclusione dalla gara.

Non saranno ammesse altresì offerte indeterminate o condizionate o per la cui
determinazione sono necessari calcoli aritmetici. L'aggiudicazione è fatta
all'offerta più alta e, in caso di più offerte dello stesso importo, si procederà a
estrazione a sorte.

In caso di aggiudicazione, per la stipula del conseguente contratto di trasferi-
mento dei beni aggiudicati, l'acquirente dovrà corrispondere, entro **60 giorni**
dalla data di aggiudicazione, l'intero prezzo, al netto della cauzione già presta-
ta, mediante versamento su conto corrente bancario presso l'Istituto Bancario
BPER filiale di Sulmona, codice IBAN IT94Z0538740802000000536525, in-
testato al Comune di Sulmona - Servizio Tesoreria. L'aggiudicatario è obbli-
gato a versare, con le stesse modalità e negli stessi termini, un fondo spese
presumibili di trasferimento pari al 20% (30% per gli immobili soggetti a IVA
nella misura non agevolata) del prezzo finale di aggiudicazione, salvo minore
importo indicato dall'Ufficio Contratti del Comune. In caso di mancato ver-
samento nel termine predetto, l'aggiudicatario sarà considerato inadempiente,
con conseguente trattenimento in favore del Comune di Sulmona della cau-
zione versata all'atto della partecipazione alla gara o della somma garantita
dalla garanzia fideiussoria.



Al presente avviso viene data pubblicità, oltre che tramite affissione nell'**Albo Pretorio del Comune di Sulmona** e sul **Bollettino della Regione Abruzzo**, con la pubblicazione di un estratto sui quotidiani di informazione **Il Messaggero, ed. Abruzzo, il Centro** mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet www.comune.sulmona.aq.it ed affissione su **manifesti** murali presso il Comune di Sulmona.

Il titolare del trattamento dei dati personali a norma del Regolamento U.E. 679/2016 è il Comune di Sulmona. Maggiori informazioni saranno fornite dall'Associazione Professionale Procedure Esecutive, con studio in Sulmona, Via Antonio De Nino n. 8, tel. 0864-212442, mail appe01@libero.it, giusta incarico di supporto conferito con determina dirigenziale (sito internet www.comune.sulmona.aq.it).

Sulmona, 19 febbraio 2021

Il Dirigente responsabile

IV Ripartizione

Servizio Demanio e Patrimonio

Dott.ssa Avvocato Maurizia Di Massa



SNAM RETE GAS

DECRETO N.1/2020 - Asservimento ed occupazione temporanea con procedura ex art.22 e 52 sexies ed ex art.52 octies del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., di immobili siti nel Comune di Torino di Sangro, necessari ai lavori di Razionalizzazione Rete Casalbordino-Paglieta-Atessa. Metanodotto "Ricollegamento allacciamento Comune di Torino di Sangro (CH) DN 100 (4") DP75 bar". COMUNE DI TORINO DI SANGRO



Comune di Torino di Sangro

Piazza Donato IEZZI n.15 – 66020 TORINO DI SANGRO (ch) – C.F. 00243570694
Tel. 0873.913121 – FAX 0873.913175 – WWW.COMUNE.TORINODISANGRO.CH.IT
UFFICIO TECNICO

e-mail ufficio.tecnico@comune.torinodisangro.ch.it
P.E.C. ufficio.tecnico@pec.comune.torinodisangro.ch.it

COMUNE DI TORINO DI SANGRO - PROTOCOLLO GENERALE N.0010096 -10.11.2020 CAT.VI CLASSE 8 PARTENZA

DECRETO N.1/2020

Asservimento ed occupazione temporanea con procedura ex art.22 e 52 sexies ed ex art.52 octies del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., di immobili siti nel Comune di Torino di Sangro, necessari ai lavori di Razionalizzazione Rete Casalbordino-Paglieta-Atessa. Metanodotto "Ricollegamento allacciamento Comune di Torino di Sangro (CH) DN 100 (4") DP75 bar".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- Il D.Lgs 23/05/2000 n.164 (omissis);
- Il D.P.R. 8/06/2001 n.327 e s.m.i.(omissis);
- La Legge Regionale Abruzzo 03/03/2010 n.7 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- La Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. (omissis);
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (omissis);
- Il Decreto Sindacale n.4 del 9 luglio 2020;

PREMESSO che con istanza acquisita al protocollo della Regione Abruzzo n.157498/19 in data 27/05/2019, la Società Snam Rete Gas S.p.A. (omissis) il progetto per la realizzazione di un metanodotto denominato "**RAZIONALIZZAZIONE RETE CASALBORDINO-PAGLIETA-ATESSA Metanodotto: Ricollegamento allacciamento Comune di Torino di Sangro (CH) DN 100 (4") DP 75 bar**", richiedendo contestualmente il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi degli artt.52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, una volta approvato, è opera di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 164/200 "....norme comuni per il mercato interno del gas naturale";

ATTESO che ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 s.m.i., (omissis);

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi (omissis) ai sensi dell'Art. 14-bis della richiamata L.241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 del D.P.R. N.327/2001 E S.M.I., e si è conclusa positivamente in data 24.07.2020;

VISTA la Determinazione N.DPC025/194 del 27 luglio 2020 della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Politica eneregetica e risorse del territorio,

Ufficio Attività estrattive liquide e gassose, con la quale il predetto servizio, a conclusione della conferenza di servizi di cui sopra, stabiliva:

- 1) di approvare il progetto definitivo (omissis), secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente ed alle prescrizioni indicate dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, dichiarando, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 quater de DPR 327/2001 s.m.i., la pubblica utilità dell'opera;
- 2) di dare atto che, ai sensi del citato art. 52 quater del DPR 327/2001 s.m.i., (omissis);
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art 52 quater comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., (omissis);
- 4) di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art.52 quater comma 7, (omissis) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
- 5) di atabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 octies del DPR 327/2001 s.m.i.,(omissis) ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
- 6) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 sexies comma 2 del DPR 327/2001 s.m.i., (omissis);
- 7) di fare obbligo all Società SNAM Rete Gas S.p.A. (omissis);
- 8) di trasmettere, per i successivi adempimenti, (omissis) per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

ATTESO che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del III del D.P.R. 327/2001 s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale n.9271 in data 13.10.2020, (omissis) con procedura ex artt.22 e 52 sexies ed ex art. octies del D.P.R. n.327/2001 nel testo vigente;

VISTO il piano particellare (descrittivo e grafico) trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. (omissis);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., (omissis).

CONSIDERATO che sono stati espletati gli adempimenti in merito alle comunicazioni ed alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in ordine all'avvio del procedimento;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA

ART. 1. In favore della Società **SNAM Rete Gas S.p.A.** è disposto l'**asservimento** degli immobili siti nel Comune di Torino di Sangro, provincia di Chieti, (omissis).

ART.2. L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

- a) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza di metri 13,50 (tredici/50) dall'asse delle tubazioni, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- b) la facoltà della SNAM RETE GAS di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- c) l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di SNAM RETE GAS che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- d) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- e) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- f) che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
- g) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

ART. 3. In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere **all'occupazione temporanea**, per un periodo di **mesi ventiquattro** decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di Torino di Sangro (CH), identificati con il colore verde nei piani particellari di cui al precedente Art. 1), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

ART.4. La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente atto ai proprietari e ad eventuali titolari di garanzie reali o di provvedimento giudiziari, comunicando la data in cui è stato redatto il verbale di consistenza, a seguito della occupazione temporanea d'urgenza.

ART.5. La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura e spese, ex art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di imposizione della servitù presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

ART.6. Il presente atto, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241, ricorso stragiudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Abruzzo.

ART.8. A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento per il presente atto è l'Arch. Antonio Romagnoli – tel 0873913121.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Antonio Romagnoli

1. Ditta: TRIVILLINI Bianca - Torino di Sangro (CH) Foglio 11 particelle 585 – 541 – 4059 – 148
2. Ditta: IMPIANTI INDUSTRIALI OSENTO S.r.l. - BANCA INTESA SAN PAOLO - Torino di Sangro (CH) Foglio 10 particelle 404 – 430 – 118 – 389
3. Ditta: PRIMA EASTERN S.p.A. - BANCO B.P.M. S.p.A. - BANCA INTESA SAN PAOLO - Torino di Sangro (CH) Foglio 10 particella 4041
4. Ditta: VALERIO Luciano - Torino di Sangro (CH) Foglio 10 particella 226
5. Ditta: MUCCI Nicola - BANCO POPOLARE DI BARI S.p.A. - UNI BANCA S.p.A. - Torino di Sangro (CH) Foglio 18 particelle 16 – 554 – 15 – 555
6. Ditta: FABRIZIO Luigi - TULLIO Maria Giustinella - Torino di Sangro (CH) Foglio 18 particelle 4008 – 32
7. Ditta: CANNONE Roberto - Torino di Sangro (CH) Foglio 18 particelle 18
8. Ditta: PERSICHETTI Sebastiano - Torino di Sangro (CH) Foglio 18 particelle 401 – 121

DETERMINAZIONE N. DPC025/71 del 16 febbraio 2021 - Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo Biccari DN650 (26") DP 75 bar, richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio Risorse Estrattive del Territorio
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE n. DPC025/71

del 16 febbraio 2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO : RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN650 (26") DP 75 bar, richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).
Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo di Regione Abruzzo in data 13/03/2020 con n. 0075627/20, la Società Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara 7, CAP 20097 ed Uffici in Roma – Viale Libano 74) ha presentato alla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, la richiesta di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. del progetto di interesse regionale denominato “**Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN650 (26") DP 75 bar**”, ricadente nei Comuni di Cupello e Lentella (CH) per una lunghezza complessiva di 4,780 Km;
- tali opere sono necessarie a garantire la commessione in sicurezza con il metanodotto d'interesse nazionale “San Salvo-Biccari”;
- le opere in progetto sono da considerarsi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 164/2000 “*norme comuni per il mercato interno del gas naturale*”, inoltre, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 31 del medesimo D.Lgs n. 164/2000, che l'esigenza di allaccio non può essere soddisfatta dalla rete esistente;
- ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sul progetto di cui all'oggetto, è stata indetta con nota Prot. n. 0261130/20 del 8/09/2020 e si è svolta in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14-bis della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001s.m.i.;
- tale Conferenza dei Servizi è stata conclusa positivamente in data 29/01/2021 con la trasmissione a tutte le Amministrazioni invitate del relativo Verbale di chiusura;

PRESO ATTO del contenuto del richiamato Verbale del 29/01/2021 con cui il Responsabile del procedimento, Dott. Giovanni Cantone, conclude la Conferenza di Servizi e riferisce, in particolare, che:

- il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, con nota Prot. n. 28047/21 del 27/01/2021, ha trasmesso la relazione sul procedimento espropriativo, attestando che il medesimo procedimento si è svolto regolarmente e che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal progetto;
- sono state acquisite le determinazioni favorevoli, anche con prescrizioni, rese dalle Amministrazioni coinvolte in modo tacito o implicito;
- le prescrizioni pervenute sono state accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

VISTI, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni coinvolte, nonché le relative prescrizioni, disponibili in forma integrale presso il seguente indirizzo web regionale: <https://radrive.regione.abruzzo.it/d/90a10cbe68be4a95a5e3/>

RITENUTO, pertanto, di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio del metanodotto ed opere connesse di interesse regionale denominato "**Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN650 (26'') DP 75 bar**", ricadente nei Comuni di Cupello e Lentella (CH) per una lunghezza complessiva di 4,780 Km, necessario a garantire la connessione in sicurezza con il metanodotto d'interesse nazionale "San Salvo-Biccari", di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A., conformemente al progetto presentato da codesta Società ed in ottemperanza alle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è definito il parere favorevole della Conferenza di Servizi;

VISTI:

- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 29 gennaio 2021;
2. di approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato “**Opere connesse al rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN650 (26") DP 75 bar**” - ricadente nei Comuni di Cupello e Lentella (CH) per una lunghezza complessiva di 4,780 Km”, di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A. secondo gli elaborati allegati all’istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza delle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni che sono state chiamate ad esprimersi sull’opera tramite la richiamata Conferenza di Servizi, dichiarando, ai sensi del comma 3 dell’art. 52 *quater* del DPR 327/200 s.m.i., la pubblica utilità dell’opera;
3. di dare atto che, ai sensi del citato art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., il presente provvedimento dispone la variante urbanistica con effetti localizzativi dell’opera approvata negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Cupello e Lentella (CH) e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera e dalla imposizione di servitù;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art 52 *quater* comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la Società SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente Determinazione, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
5. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all’art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
6. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall’intervento con emissione del decreto di cui all’art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
7. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 *sexies* comma 2 del DPR 327/2001 s.m.i., le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dall’Amministrazione comunale;
8. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite da Regione Abruzzo;
9. di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento alla Società proponente ed ai Comuni di Cupello e Lentella (CH) per la pubblicazione all’Albo pretorio;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

Il Responsabile del procedimento
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SALVATORE CORROPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE N. DPE015/104 DEL 04/12/2019. Metanodotto "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante realizzazione opere idrauliche torrente Cena - DN 500 (20)", DP 75 bar ed opere connesse" nei Comuni di Furci e San Buono (CH). DETERMINA DI ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 22 e art. 52-octies del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE015/104 DEL 04/12/2019
DIPARTIMENTO: **DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**
SERVIZIO: **Genio Civile di Pescara – DPE015**
UFFICIO : **ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.**

OGGETTO: **Metanodotto** "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante realizzazione opere idrauliche torrente Cena - DN 500 (20)", DP 75 bar ed opere connesse" nei Comuni di Furci e San Buono (CH).

DETERMINA DI ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA
(art. 22 e art. 52-octies del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 (omissis);

VISTO il D.Lgs. 23.05.2000, n. 164 (omissis);

VISTO il Decreto 17 aprile 2008 (omissis);

VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i.(omissis);

VISTA la L.R. n. 7 del 03.03.2010 (omissis);

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (omissis);

VISTA la Determinazione n. DT 145 del 28/02/2019 emesso ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. dall'Amministrazione Provinciale di CHIETI, con il quale in merito all'oggetto è stato approvato il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/02/19, attestata la conformità urbanistica delle opere con dichiarazione di pubblica utilità, nonché apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle superfici interessate dal metanodotto "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante realizzazione opere idrauliche torrente Cena - DN 500 (20)", DP 75 bar ed opere connesse" nei Comuni di Furci e San Buono (CH);

VISTA l'istanza del 27/06/2019, (omissis) con cui la SNAM RETE GAS s.p.a. (omissis) ha richiesto, ai sensi degli artt. ex 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'imposizione di Servitù e l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti nei Comuni di Furci e San Buono (CH) descritti ed identificati nei piani particellari grafici e descrittivi allegati, che formano parte integrante della presente Determina, necessari per la costruzione del metanodotto "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante realizzazione opere idrauliche torrente Cena - DN 500 (20)", DP 75 bar ed opere connesse" nei Comuni di Furci e San Buono (CH);

PRESO ATTO che la Determinazione n. DT 145 del 28/02/2019 (omissis);

VISTA la nota prot. n. 0236646/19 del 20/08/2019 (omissis);

CONSIDERATO che (omissis);

CONSIDERATO che:

- Gli asservimenti e le occupazioni (omissis) con l'esecuzione del provvedimento definitivo nel termine di cinque anni decorrenti (omissis) di cui alla Determinazione n. DT 145 del 28/02/2019 della Provincia di Chieti;

- l'opera di cui sopra, di interesse pubblico ai sensi del D. Lgs 23.05.2000 n. 164 (omissis);
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 del DPR 327/2001 (omissis);
- ai sensi dell'art. 52 octies del citato DPR 327/2001 (omissis);

VISTI i certificati di destinazione urbanistica rilasciati, rispettivamente: dal Comune di Furci in data 07/11/2019 e Comune di San Buono (CH) in data 07/11/2019 - **Allegato B1 e B2**;

TUTTO CIO' VISTO, RILEVATO E CONSIDERATO

Per le ragioni sopra riportate, che giustificano il carattere di urgenza dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Testo Unico

D E T E R M I N A

1. E' disposto, a favore di SNAM RETE GAS s.p.a. (omissis), l'asservimento per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, degli immobili di proprietà privata siti nel Comune di San Buono (CH) della provincia di Chieti, di seguito indicati meglio evidenziati nell'allegato piano particellare ed elenco proprietari **Allegato "A1"**, che del presente provvedimento è parte integrante:

Comune di San Buono (CH)

Ditta 1)

DI SALVIA Marilena, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 28/06/1963

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di San Buono:

foglio 1 particella 115 - Superficie di asservimento mq 92,

Indennità di asservimento Euro 55,01, Totale € 55,01;

2. E' disposta, a favore di SNAM RETE GAS s.p.a.(omissis), l'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, degli immobili di proprietà privata siti nei Comuni di Furci e San Buono (CH) della provincia di Chieti, di seguito indicati meglio evidenziati negli allegati piani particellari ed elenco proprietari **Allegati "A1"** e **"A2"**, che del presente provvedimento sono parte integrante:

Comune di San Buono (CH)

Ditta 1)

1. **DI MARTINO Angelina**, nata a Colledimacine (CH) il 23/05/1940, enfiteusi per 3/9;

2. **DEL NEGRO Raffaella**, nata a Vasto (CH) il 21/06/1966 enfiteusi per 3/9;

3. **DEL NEGRO Maria Regina**, nata a Ancona (AN) il 13/11/2007, Proprietà per 1/9;

4. **DEL NEGRO Rose Marylyn**, nata a Ancona (AN) il 13/05/2009, Proprietà per 1/9;

5 **PEPE Stefania**, nata a Teramo (TE) il 19/05/1965, Proprietà per 1/9

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di San Buono

foglio 1 particella 50 - Superficie da occupare temporaneamente per 24 mesi mq 375.00 ,

Indennità di occupazione temporanea Euro 93.75;

Comune di Furci (CH)

Ditta 1)

ABBRUZZESE Angela, nata a Caserta (CE) il 04/05/1939, proprietà 1/3 , **ARGENTIERI Alessandra** ,

nata a San Vito Chietino (CH) il 16/05/1964, proprietà 1/3, **ARGENTIERI Maria Grazia** , nata a Ortona

(CH) il 19/06/1961, proprietà 1/3; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio:

foglio 12 particella 29 - Superficie da occupare temporaneamente per 24 mesi mq 118,

Indennità di occupazione temporanea per 24 mesi Euro 29.51. Totale € 29.51;

Ditta 2)

DEL NEGRO Maria Regina, nata a Ancona (AN) il 13/11/2007 , Proprietà per 1/3; **DEL NEGRO Rose Marylyn**, nata a Ancona (AN) il 13/05/2009 , Proprietà per 1/3; **PEPE Stefania**, nata a Teramo (TE) il 19/05/1965, Proprietà per 1/3;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Furci:

folio 12 particelle 75, 79 - Superficie da occupare temporaneamente per 24 mesi mq 826,

Indennità di occupazione temporanea per 24 mesi **Euro 206.39. Totale € 206.39;**

Ditta 3

DI SALVIA Marilena, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 28/06/1963, Proprietà 1/1 bene personale,

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Furci:

folio 12 particella 108 - Superficie da occupare temporaneamente per 24 mesi mq 242,

Indennità di occupazione temporanea per 24 mesi **Euro 60.53. Totale € 60.53;**

3. L'asservimento e l'occupazione temporanea, sono sottoposte alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Soc. SNAM RETE GAS. gli adempimenti di cui ai successivi punti 4 e 5, prevedono quanto segue:
- a) lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché cavi accessori per reti tecnologiche;
 - b) l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché tutte le infrastrutture complementari necessarie per la costruzione ed esercizio del metanodotto oltre eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - c) la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM RETE GAS come previsto nel piano parcellare in scala 1:2000, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
 - d) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza di metri 20,00 dall'asse delle tubazioni, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - e) la facoltà della SNAM RETE GAS di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 - f) l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa, la cui proprietà è in capo alla SNAM RETE GAS che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - g) il diritto della SNAM RETE GAS al libero accesso in ogni tempo alle proprietà ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
 - h) l'obbligo per la SNAM RETE GAS di determinare gli eventuali danni, prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell'impianto e liquidarli di volta in volta a chi di ragione;
 - i) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio o diminuire o rendere più scomodo l'uso o l'esercizio della servitù;
 - j) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

4. Si autorizza la SNAM RETE GAS a procedere all'occupazione degli immobili, di cui ai precedenti punti 1. e 2., ed identificati nei citati piani particellari grafici e descrittivi che del presente provvedimento sono parte integrante, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree;
5. Ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/2001, il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea sarà eseguito, per iniziativa del beneficiario, mediante immissione in possesso entro due anni dalla sua emissione. All'atto dell'immissione nel possesso degli immobili, i tecnici della SNAM RETE GAS accompagnati da personale ausiliario, provvederanno in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'asservimento, a redigere il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei beni;
6. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei beni, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, oltre il nominativo dei tecnici incaricati, dovrà essere notificato ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) del citato DPR 327/2001 e dell'art. 13 della L.R. 7/2010, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del beneficiario dell'asservimento/occupazione temporanea, almeno sette giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente atto;
7. Il presente atto sarà notificato, a cura e spese del soggetto beneficiario ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili almeno sette giorni prima della sua esecuzione;
8. Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione temporanea di cui ai precedenti punti 1. e 2., sono state determinate in modo urgente, nella misura stabilita nell'elenco allegato al presente provvedimento;
9. Gli aventi diritto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso dovranno comunicare all'autorità espropriante REGIONE ABRUZZO - DPE 015 - Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO e C.R.T.A. Via Salaria Antica Est, 27/F, 67100 L'AQUILA PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it e per conoscenza al soggetto beneficiario SNAM RETE GAS s.p.a con sede legale in. Via G. Amendola, 162/1 70126 - BARI (BA) pec: ingcos.tapug@pec.snam.it con dichiarazione irrevocabile, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità di asservimento, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a cura e spese del soggetto beneficiario del presente provvedimento ablativo, SNAM RETE GAS;
10. Questa Amm.ne ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione dell'indennità di asservimento e o di occupazione temporanea, con la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla SNAM RETE GAS di provvedere al pagamento della medesima nel termine di 60 giorni, dopo tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi Legali;
11. Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 il proprietario che non condivide la predetta indennità provvisoria di asservimento, può designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato da questa Autorità espropriante ed un terzo indicato dal competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, definiscano l'indennità definitiva. Qualora gli aventi diritto non intendano avvalersi della terna dei tecnici, l'Autorità espropriante chiederà la determinazione della predetta indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del richiamato DPR 327/2001;
12. L'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, come riportata nel citato piano particellare grafico e descrittivo, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del DPR 327/2001, per un periodo di 24 mesi ed è pari ad un dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area, oltre al computo dei danni previsti. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, entro trenta giorni dalla presa di possesso, potranno chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del DPR 327/2001;
13. Di stabilire che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura ed eventuali controversie, sono a totale carico del soggetto beneficiario, che è, per l'impianto in oggetto " SNAM RETE GAS s.p.a." Via G. Amendola, 162/1 - BARI (BA) P. IVA 10238291008;

14. La presente determina sarà registrata e trascritta senza indugio, a cura e spese della SNAM RETE GAS s.p.a., presso i competenti Uffici;
15. Avverso la presente determina è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
16. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni di Furci (CH) e San Buono (CH), sul sito web della Regione Abruzzo e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE PESCARA
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_1970744. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica aerea a 20kV in esercizio, denominata "PESCASSEROLI 2° LOTTO", in transito nel territorio dei Comuni di Civitella Alfedena (parte) e Opi Prov. AQ.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D54L190041 denominato "PESCASSEROLI 2° LOTTO", in cavo aereo AL 35 e AL 95, tratte da nodo 170088 a Cab. La Vallett (333933) e da nodo 293566 a PTP Valfondillo (539191), in transito nel territorio dei Comuni di Civitella Alfedena (parte) e Opi (parte) Prov. AQ, rif. *Pratica e-distribuzione 1970744*;

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in via Auriti, 1 Chieti ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in progetto la ricostruzione della linea elettrica aerea a 20kV in esercizio, denominata "PESCASSEROLI 2° LOTTO", in transito nel territorio dei Comuni di Civitella Alfedena (parte) e Opi Prov. AQ, per una lunghezza del tratto aereo di Km 5,234.

La ricostruzione interesserà:

Comune di Opi (AQ):
- Strada comunale: via Pianezza;
- Fondi privati: Ricadenti nei fogli n°3-7-89-14-15-16

Comune di Civitella Alfedena (AQ):
- Strada comunale: via Ciavalora;
- Fondi privati: Ricadenti nei fogli n° 3-14

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn - 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Alessandro Ciuffetelli, tel. 0862.592442 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile - 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_1970760. Piano di Resilienza 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "PESCASSEROLI - 4° LOTTO", in cavo aereo ed interrato nel Comune di Pescasseroli (AQ).

e – distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA – SVILUPPO RETE

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D54022320, denominato "Pescasseroli 4° lotto", in cavo aereo ed interrato nel Comune di Pescasseroli (AQ). Rif. Pratica e-distribuzione 1970760

e- distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia –Area Adriatica – Sviluppo Rete, con sede in Bari, Via Tenente Casale y Figoroa n. 39, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDENOTO

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "PESCASSEROLI – 4° LOTTO". In cavo aereo ed interrato nel Comune di Pescasseroli (AQ) e La società **e-distribuzione** S.p.A. ha richiesto alla Regione Abruzzo, l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il progetto prevede la ricostruzione della linea elettrica MT a 20 kV denominata "PESCASSEROLI LOTTO 4. mediante la sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo isolato e la sostituzione dei sostegni obsoleti con sostegni aventi migliori prestazioni meccaniche e nella costruzione di un nuovo tratto di linea elettrica interrata.

Le opere in progetto interesseranno:

- Strade comunali: viale Fausto Grassi, via Don Luigi di Genova;
- Fondi privati: Comune di Pescocostanzo Fogli n. 12, 21, 29.


Le domande con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositati presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato, come prima specificato.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_2150188. Avviso relativo alla costruzione ed esercizio del nuovo quadro AT 150 kV dell'esistente Cabina Primaria denominata "CP Roccaraso" sita nel Comune di Roccaraso (AQ).

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

Oggetto: Avviso relativo alla costruzione ed esercizio del **nuovo quadro AT 150 kV dell'esistente Cabina Primaria denominata "CP Roccaraso" sita nel Comune di Roccaraso (AQ).**
Pratica e-distribuzione 2150188

La società e - distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale, C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, dà avviso di aver depositato in data 08/02/2021 presso la REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, la domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio con contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione degli impianti in oggetto specificati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132 e dal DPR n. 327 del 08-06-2001 nonché di quanto ivi richiamato.

L'opera in oggetto interessa l'immobile identificato catastalmente al mappale 1307 del foglio 8 del comune di Roccaraso di proprietà della scrivente.

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la **REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA** e presso il comune di Roccaraso Ufficio Urbanistica Viale degli Alberghi 2/A, dove potrà essere consultato.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA**, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile
Ing. NICOLA AMODIO

Bari, 08/02/2021



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it